

# dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2022

## **LEGGE DI BILANCIO 2023**

A.S. 442

Volume III - Edizione provvisoria  
Articolo 1, commi 592-903



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studii@senato.it](mailto:studii@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 18/4 Volume III



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 9/4 Volume III

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	11
<b>TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE</b>	
Articolo 1, commi 592-594 ( <i>Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento</i> ).....	13
Articolo 1, commi da 595 a 602 ( <i>Aiuti di stato COVID-19 e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali</i> ).....	15
Articolo 1, commi 603-606 ( <i>Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo</i> ) .....	22
Articolo 1, commi da 607 a 609 ( <i>Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica</i> ).....	24
Articolo 1, comma 610 ( <i>Cammini religiosi</i> ) .....	28
Articolo 1, commi 611-612 ( <i>Fondo per il turismo sostenibile</i> ) .....	29
Articolo 1, comma 613 ( <i>Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste</i> ).....	33
Articolo 1, commi 614 e 615 ( <i>Crediti d'imposta in materia sportiva</i> ) .....	35
Articolo 1, comma 616 ( <i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i> ).....	40
Articolo 1, comma 617 ( <i>Incremento Fondo "Sport e periferie"</i> ).....	42
Articolo 1, comma 618 ( <i>Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva</i> ) .....	43
Articolo 1, commi 619-626 ( <i>Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni</i> ) .....	46
Articolo 1, commi 627 e 628 ( <i>Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune"</i> ).....	52
Articolo 1, comma 629 ( <i>Progetto Filippide</i> ).....	54
Articolo 1, comma 630 ( <i>Istituzione della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito"</i> ).....	55
Articolo 1, comma 631 ( <i>Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo</i> ) .....	60
Articolo 1, comma 632 ( <i>Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura</i> ) .....	62
Articolo 1, comma 633 ( <i>Fondi per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni</i> ) .....	63

Articolo 1, comma 634 ( <i>Imprese culturali</i> ).....	65
Articolo 1, comma 635 ( <i>Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce</i> ) .....	67
Articolo 1, comma 636 ( <i>Contributo all'Accademia Vivarium novum</i> ) .....	68
Articolo 1, commi 637 e 638 ( <i>Fondo editoria</i> ) .....	69
Articolo 1, commi 639-641 ( <i>Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei</i> ).....	72
Articolo 1, commi 642 e 643 ( <i>Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione S.p.A.</i> ).....	75
Articolo 1, comma 644 ( <i>Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia</i> ).....	77
Articolo 1, comma 645 ( <i>Concessione di un contributo al Censis</i> ) .....	78
Articolo 1, comma 646 ( <i>Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica</i> ).....	80
<b>TITOLO IX – DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE</b>	
Articolo 1, commi 647 e 648 ( <i>Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari</i> ).....	81
Articolo 1, commi 649 e 650 ( <i>Misure per la funzionalità del Ministero della difesa</i> ) .....	84
Articolo 1, commi da 651 a 655 ( <i>Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate</i> ) .....	85
Articolo 1, commi 656-657 ( <i>Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco</i> ) .....	87
Articolo 1, commi 658 e 659 ( <i>Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea</i> ) .....	89
Articolo 1, commi 660 e 661 ( <i>Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato</i> ).....	90
Articolo 1, comma 662 ( <i>Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco</i> ).....	91
Articolo 1, commi da 663 a 665 ( <i>Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati</i> ) .....	93
Articolo 1, commi 666 e 667 ( <i>Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare</i> ).....	97

## **CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE**

Articolo 1, comma 668 ( <i>Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra</i> ) .....	98
Articolo 1, commi 669-671 ( <i>Accoglienza profughi dall'Ucraina</i> ) .....	101
Articolo 1, comma 672 ( <i>Tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	109
Articolo 1, comma 673 ( <i>Dotazioni tecnologiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la capacità di risposta negli scenari di incendio</i> ).....	111
Articolo 1, comma 674 ( <i>Implementazione sistema IT-alert</i> ) .....	113
Articolo 1, comma 675 ( <i>Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco</i> ) .....	114
Articolo 1, commi 676-677 ( <i>Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana</i> ) .....	115
Articolo 1, commi 678-679 ( <i>Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R.</i> ).....	118
Articolo 1, commi 680-681 ( <i>Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale</i> ).....	122
Articolo 1, comma 682 ( <i>Corpo nazionale dei vigili del fuoco e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico</i> ) .....	124
Articolo 1, comma 683 ( <i>Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno</i> ) .....	126
Articolo 1, comma 684 ( <i>Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica</i> ) .....	129

## **TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE**

Articolo 1, commi da 685 a 690 ( <i>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata</i> ) .....	133
Articolo 1, comma 691 ( <i>Rifinanziamento Programma sperimentale Mangioplastica</i> ).....	136
Articolo 1, commi 692 e 693 ( <i>Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea</i> ) .....	137
Articolo 1, comma 694 ( <i>Bonifica area Trento Nord</i> ) .....	139
Articolo 1, commi 695 e 696 ( <i>Fondo per il contrasto al consumo di suolo</i> ).....	140
Articolo 1, comma 697 ( <i>Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria</i> ) .....	142

Articolo 1, commi 698-700 ( <i>Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali</i> ) .....	143
Articolo 1, comma 701 ( <i>Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA</i> ) .....	146
Articolo 1, commi 702-706 ( <i>Disposizioni per il completamento della Carta geologica d'Italia</i> ) .....	147
Articolo 1, commi 707 e 708 ( <i>Proventi aste CO2</i> ) .....	149
<b>TITOLO XI MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>	
Articolo 1, commi 709-711 ( <i>Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero</i> ).....	151
Articolo 1, commi da 712 a 716 ( <i>Misure per la funzionalità del MAECI</i> ) .....	155
Articolo 1, comma 717 ( <i>Personale docente e amministrativo madrelingua della Scuola europea di Brindisi</i> ) .....	156
Articolo 1, commi 718 e 722 ( <i>attuazione interventi connessi alla Presidenza italiana al G7</i> ) .....	157
Articolo 1, commi da 719 a 721 ( <i>Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale</i> ) .....	158
Articolo 1, comma 723 ( <i>Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa</i> ) .....	160
Articolo 1, comma 724 ( <i>Partecipazione al Nato Innovation Fund</i> ) .....	161
Articolo 1, comma 725 ( <i>Banca Asiatica di sviluppo</i> ) .....	162
Articolo 1, commi 726 e 727 ( <i>Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato</i> ).....	163
Articolo 1, commi 728 e 729 ( <i>Consulenze presso il Ministero dell'economia e delle finanze</i> ).....	165
<b>TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI SISMA</b>	
Articolo 1, comma 730 ( <i>Alluvione Marche 2022</i> ) .....	167
Articolo 1, comma 731 ( <i>Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022</i> ) .....	169
Articolo 1, commi 732-733 ( <i>Sisma Molise e Sicilia 2018</i> ) .....	170
Articolo 1, commi 734-737 ( <i>Sisma Ischia 2017</i> ) .....	172
Articolo 1, commi 738-745 e 749-761 ( <i>Sisma Italia Centrale 2016</i> ) .....	176
Articolo 1, commi 746-748 ( <i>Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i> ) .....	186

Articolo 1, commi 762 e 763 ( <i>Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici</i> ).....	188
Articolo 1, commi 764-769 ( <i>Sisma Emilia 2012</i> ) .....	190
Articolo 1, commi 770-773 ( <i>Sisma Abruzzo 2009</i> ) .....	193

### **TITOLO XIII REGIONI E ENTI LOCALI**

Articolo 1, comma 774 ( <i>Incremento del fondo di solidarietà comunale</i> ) .....	196
Articolo 1, comma 775 ( <i>Avanzo libero degli enti locali</i> ).....	200
Articolo 1, commi 776-778 ( <i>Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni</i> ).....	201
Articolo 1, commi 779 e 780 ( <i>Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni</i> ).....	203
Articolo 1, commi 781-784 ( <i>Misure in favore dei Comuni</i> ) .....	204
Articolo 1, comma 785 ( <i>Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19</i> ) .....	209
Articolo 1, comma 786 ( <i>Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni</i> ) .....	214
Articolo 1, comma 787 ( <i>Disposizioni in materia di imposta di soggiorno</i> ) .....	216
Articolo 1, comma 788 ( <i>Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR</i> ) .....	217
Articolo 1, comma 789 ( <i>Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità</i> ) .....	221
Articolo 1, comma 790 ( <i>Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale</i> ).....	224
Articolo 1, commi da 791 a 798 ( <i>Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione</i> ) .....	226
Articolo 1, commi 799- 804 ( <i>Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP</i> ) .....	236
Articolo 1, comma 805 ( <i>Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard</i> ).....	239
Articolo 1, commi 806-814 ( <i>Fondo per l'insularità e Commissione bicamerale</i> ).....	241
Articolo 1, comma 815 ( <i>Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione</i> ) .....	244
Articolo 1, commi 816-818 ( <i>Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni</i> ) .....	246

Articolo 1, comma 819 e commi da 821 a 824 ( <i>Incremento risorse per investimenti delle regioni ordinarie virtuose e disposizioni in materia di avanzo vincolato di regioni ed enti locali</i> ) .....	251
Articolo 1, comma 820 ( <i>Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i> ) .....	256
Articolo 1, commi 825-828 ( <i>Disposizioni in materia di segretari comunali</i> ) ...	260
Articolo 1, comma 829 ( <i>Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i> ) .....	265
Articolo 1, commi 830-831 ( <i>Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane</i> ) .....	268
Articolo 1, comma 832 ( <i>Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia</i> ).....	271
Articolo 1, comma 833 ( <i>Contributo in favore di Lampedusa e Linosa e altri comuni interessati da flussi migratori</i> ).....	272
Articolo 1, commi 834- 836 ( <i>Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma</i> ) .....	273
Articolo 1, comma 837 ( <i>Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019</i> ).....	275
Articolo 1, comma 838 ( <i>Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale</i> ) .....	279
Articolo 1, comma 839 ( <i>Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale</i> ).....	280
Articolo 1, comma 840 ( <i>Oneri servizio pubblico regione Marche</i> ).....	282
Articolo 1, commi commi da 841 a 853 ( <i>Disposizioni concernenti la Regione Siciliana</i> ).....	283
<b>TITOLO XIV GIUSTIZIA</b>	
Articolo 1, comma 854 ( <i>Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i> ) .....	285
Articolo 1, comma 855 ( <i>Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria</i> ) ..	287
Articolo 1, commi 856 e 857 ( <i>Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l' integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale</i> ) .....	288
Articolo 1, comma 858 ( <i>Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale</i> ) .....	289

Articolo 1, comma 859 ( <i>Giustizia riparativa</i> ).....	291
Articolo 1, commi 860 e 861 ( <i>Compensazione dei debiti degli avvocati</i> ) .....	293
Articolo 1, comma 862 ( <i>Fondo rimborso spese legali per imputati assolti</i> ) .....	296
Articolo 1, commi 863-866 ( <i>Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria</i> ) .....	298
Articolo 1, commi 867-869 ( <i>Assunzioni uffici giudiziari</i> ) .....	300
<b>TITOLO XV FONDI</b>	
Articolo 1, comma 870 ( <i>Tabella A e B</i> ).....	302
Articolo 1, commi 871-874 ( <i>Fondi</i> ) .....	312
Articolo 1, commi 875 e 876 ( <i>Istituzione di un fondo per interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico</i> ) .....	315
<b>TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</b>	
Articolo 1, comma 877 ( <i>Spending review dei Ministeri</i> ).....	316
Articolo 1, comma 878 ( <i>Risparmi di spesa del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria</i> ) .....	322
Articolo 1, comma 879 ( <i>Risparmi di spesa Ministero della giustizia – razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale</i> ) .....	323
Articolo 1, comma 880 ( <i>Riduzione delle spese per le intercettazioni</i> ) .....	324
Articolo 1, comma 881 ( <i>Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia</i> ) .....	326
Articolo 1, commi 882 e 883 ( <i>Agenzia delle entrate</i> ) .....	328
Articolo 1, comma 884 ( <i>Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione</i> ).....	330
Articolo 1, comma 885 ( <i>Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere</i> ) .....	331
Articolo 1, comma 886 ( <i>Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito</i> ) .....	333
Articolo 1, comma 887 ( <i>Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci</i> ) .....	335
Articolo 1, comma 888 ( <i>Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato addetti a lavorazioni pesanti</i> ).....	336
Articolo 1, comma 889 ( <i>Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i> ).....	337
Articolo 1, comma 890 ( <i>Interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato</i> ).....	340

Articolo 1, commi 891-893 ( <i>Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato</i> ) .....	343
Articolo 1, commi 894-895 ( <i>Proroga Superbonus al 110 per cento</i> ) .....	345
Articolo 1, commi 896-897 ( <i>Potenziamento della Corte dei conti</i> ) .....	349
Articolo 1, comma 898 ( <i>Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni</i> ) .....	351
Articolo 1, commi 899-902 ( <i>Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza</i> ) .....	353
Articolo 1, comma 903 ( <i>Clausola di salvaguardia</i> ) .....	357

## **SCHEDE DI LETTURA**



## TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

### **Articolo 1, commi 592-594** *(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)*

L'**articolo 1, comma 592**, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle **imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento**, con l'obiettivo di realizzare interventi di **ammodernamento e manutenzione**. Tale misura mira altresì ad **incentivare l'offerta turistica delle località montane**.

In base al **comma 593**, le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di *snow-farming* per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L'**articolo 1, comma 592**, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.

In base al **comma 593**, le risorse previste dal comma precedente possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di *snow-farming*.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati *standard* di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.

Si ricorda che il [decreto 18 giugno 2021, n. 172](#), del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) contiene le **disposizioni e specifiche tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone** contenute nell'Allegato tecnico al decreto stesso. Tali disposizioni e specifiche costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali

vigenti in materia e si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie. L'Allegato tecnico è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari requisiti specifici riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, sono stanziati risorse per la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*. Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di **siti di stoccaggio di neve artificiale**, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

La relazione indica che, in via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti.

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca (**comma 594**).

*Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.*

**Articolo 1, commi da 595 a 602**  
***(Aiuti di stato COVID-19 e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)***

L'articolo 1, ai commi da 595 a 602 reca disposizioni per il **recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza** rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cd. *Temporary Framework COVID-19* (Sezione 3.1).

Il **comma 595** elenca le **misure legislative agevolative** interessate dalle disposizioni in esame: si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico **a sostegno delle imprese del settore turistico**. Il **comma 596** dispone che gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possano essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1). **In caso, invece, di superamento dei massimali** ivi previsti, il **comma 597** prevede, *in primis*, un **meccanismo volontaristico di restituzione** da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di **mancata restituzione volontaria**, il successivo **comma 598** dispone che il corrispondente **importo** debba essere **sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti** dalla medesima impresa. **In assenza** di nuovi aiuti **o nel caso** in cui l'ammontare del nuovo aiuto **non sia sufficiente** a garantire il completo recupero, **l'importo** da recuperare **dovrà essere effettivamente riversato**. Ai sensi del **comma 599**, non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell'obbligo di restituzione degli aiuti eccedenti di cui ai precedenti commi, si applica, per espresso richiamo del **comma 601**, la **definizione di impresa unica** contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato "*de minimis*". Il **comma 600** demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma. Ai sensi del **comma 602**, le **disposizioni** di cui all'articolo 1, commi da 595 a 602, entrano **in vigore il giorno stesso della pubblicazione** della legge di bilancio **nella Gazzetta Ufficiale**.

Secondo quanto evidenzia la **relazione illustrativa**, è sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19* - con le relative modifiche susseguitesesi nel biennio 2020-2021 (per un approfondimento delle quali si rinvia all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare) - di considerare che vi sono stati **molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1** del predetto Quadro.

La disposizione sarebbe quindi volta a spingere gli operatori economici ai **necessari controlli** con riferimento alle **agevolazioni ricevute** dagli operatori economici del turismo, nonché a **semplificare la restituzione** degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

Segnatamente, ai sensi del **comma 595**, le disposizioni di cui ai commi da 595 a 602 in esame si applicano alle **misure di agevolazione** contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti di cui alla **Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato»** del *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19*, e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta di **misure di agevolazione per il settore turistico** di cui agli:

- a) **articoli 182, comma 1 e 183, comma 2**, del **D.L. n. 34/2020** (L. n. 77/2020). L'**articolo 182, comma 1** del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora Ministero del turismo) un **fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator**, nonché le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di animazione** per feste e villaggi turistici, le **guide** e gli accompagnatori turistici e le **imprese**, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante **autobus scoperti**, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, **danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il Fondo era stato istituito con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato solo a sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L'art. 77, comma 1, lett. c), **D.L. n. 104/2020** ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l'operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici. L'**art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020** ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di **400 milioni** di euro per l'anno **2020**. Il successivo **D.L. n. 157/2020** (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell'articolo **6-bis, co. 2** del D.L. n. 137/2020, nel corso dell'*iter* di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

La **legge di bilancio 2021** (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le **imprese turistico-ricettive** e l'ha **rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2021**.

Il **D.L. n. 77/2021** ha poi esteso l'ambito dei beneficiari del Fondo alle **agenzie di animazione per feste e villaggi turistici** (articolo **7-bis, comma 2**) e l'ha ulteriormente rifinanziato di **160 milioni** di euro per l'anno **2021** (articolo 7, comma 1), **nonché di ulteriori 10 milioni** di euro per il **2021** precisando che, entro tale limite di spesa, fossero individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non fossero risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440) (articolo 7, comma **6-ter**) Quanto al **riparto delle risorse del Fondo**, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

- **[D.M. Mibact 12 agosto 2020](#)**, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a **25 milioni** per l'anno 2020, per agenzie di viaggio e *tour operator*;
- **[D.M. Mibact 2 ottobre 2020](#)**, che ha messo a riparto una seconda quota pari a **20 milioni** di euro per l'anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;
- **[D.M. Mibact 5 ottobre 2020](#)**, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a **220 milioni** di euro per il **2020**, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*;
- **[D.M. Mibact 2 novembre 2020](#)**, che ha messo a riparto una quota pari a **380 milioni** di euro per il **2020**, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*; e una ulteriore quota pari a **20 milioni** di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
- **[D.M. Mibact 3 dicembre 2020](#)** che ha messo a riparto una quota pari a **5 milioni** di euro per il **2020**, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
- **D.M. 18 gennaio 2021** che ha destinato la somma di **240.000 euro** al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
- **[D.M. Turismo 24 agosto 2021](#)** che ha messo a riparto una quota pari a **269,76 milioni** di euro per il **2021**, nonché ha disposto l'assegnazione di 128,7 milioni di economie di spesa con un residuo

L'articolo 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito presso l'allora MIBACT, ora **Ministero della cultura**, un **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al **ristoro delle perdite** derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**<sup>2</sup>;

**b) articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).**

L'articolo in questione ha riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014) nella misura del 65 per cento dei costi sostenuti, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

**c) articolo 6-bis, commi 3 e 11 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020).**

L'articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, sopra commentato, di **350 milioni per il 2020** destinando le risorse al **ristoro** delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi**. Ha altresì rifinanziato il medesimo fondo di 50 milioni per il 2021<sup>3</sup>.

---

attivo, facente parte delle risorse, oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, stanziato per l'anno 2020., e di 5 milioni di cui al D.M. 4 dicembre 2020, revocandolo contestualmente, unitamente al D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021.

<sup>2</sup> Il Fondo è stato inizialmente dotato di **171,5 milioni per il 2020**. Successivamente:

- l'art. 80, comma 1, lettera *a*), del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di **60 milioni** e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al **ristoro delle perdite** derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**;
- il **D.L. 137/2020** (L. 176/2020), che, all'art. 5, comma 3 ha incrementato il Fondo di 50 milioni per il 2020, all'**art. 6-bis, comma 3** lo ha incrementato di **350 milioni** per l'anno **2020** – destinando tali risorse al **ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi** - e di **50 milioni** per il **2021**, e, infine, lo stesso articolo 6-bis, al comma 4 ha incrementato di **1 milione** ulteriore la dotazione 2021, per il **ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali** in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il [DPCM 24 ottobre 2020](#) (adottato nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il **ristoro** è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM;
- l'art. 36, commi 2 e 3, del **D.L. 41/2021** (L. 69/2021) ha incrementato il Fondo di **ulteriori 120 milioni** per il **2021** e ha **escluso le fiere e i congressi** dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;
- l'art. 65, comma 2, del **D.L. 73/2021** (L. 69/2021) ha incrementato di **20 milioni** per il **2021** il suddetto Fondo;
- l'articolo 8, comma 2 ha incrementato il Fondo di **30 milioni** di euro per il **2022**;
- l'articolo 12-*quater* de **D.L. n. 68/2022** ha poi **ridotto il Fondo di 15 milioni** per l'anno **2022**;
- l'articolo 11 del D.L. n. 144/2022, lo ha ulteriormente **ridotto di 15 milioni** per l'anno **2022**.

Sono stati adottati numerosi D.M. di riparto. Per l'anno 2021, si rammenta il [D.M. 28 giugno 2021](#) e il [D.M. 4 agosto 2021](#). Un avviso pubblico è stato pubblicato dal Ministero della cultura il 21 luglio 2022 ([disponibile qui](#)).

<sup>3</sup> Si rinvia alla nota precedente.

L'articolo 6-bis, comma 11 ha istituito presso l'allora Mibact, ora Ministero del Turismo, un **Fondo per la valorizzazione delle grotte** con una dotazione di **2 milioni di euro** per l'anno 2021, a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte<sup>4</sup>.

Ai sensi del **comma 596**, gli **aiuti** di cui al comma 1, **fruiti** alle condizioni e nei limiti della **Sezione 3.1**, **possono essere cumulati** da ciascuna impresa **con altri aiuti** autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Rinviando per ulteriori approfondimenti al *box* in calce alla presente scheda di lettura e all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare, si descrive di seguito la disciplina sugli **aiuti di importo limitato** contenuta nel *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza del COVID-19*, alla **Sezione 3.1**. Si tratta di aiuti - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni – che il Quadro ha ritenuto concedibili, entro e **non oltre il 30 giugno 2022**, a favore imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà.

Il **limite** previsto per tali aiuti è **2,3 milioni di EUR per impresa** al lordo di qualsiasi imposta o onere (ai sensi dell'art. 2, punto 18) del [GBER](#), dell'art. 2, punto 14, del Reg. n. 702/2014/UE e nell'art. 3, punto 5, del Reg. n. 1388/2014/UE). Il **limite** è stato innalzato a 2,3 milioni dalla **sesta modifica** del quadro temporaneo, disposta il **18 novembre 2021** (*cf.* punto 32 della Comunicazione della Commissione [2021/C 473/01](#)). In origine, tale limite era pari a 800 mila euro ([2020/C 91 I/01](#)), poi innalzato a 1,8 milioni di euro dalla quinta modifica ([2021/C 34/C](#))<sup>5</sup>.

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le

---

<sup>4</sup> In data **30 settembre 2021**, è stato adottato dal **Ministero del turismo** l'[avviso pubblico](#) per l'assegnazione ed erogazione dei contributi in questione.

<sup>5</sup> Gli aiuti non sono stati concessi alle **microimprese o alle piccole imprese** (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano **già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, purché non soggette a **procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale** e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Gli **aiuti** concessi in base a regimi approvati a norma della sezione in esame e **rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti** a norma della stessa sezione **non sono presi in considerazione**, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

Nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**, il limite per gli aiuti di importo limitato è di **345 mila euro** e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "*de minimis*" (*cf.* lett. da a) a k) dell'[art.1 del Reg. 717/2014/UE](#)). Nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, **290 mila euro** per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,3 milioni euro per impresa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato. Il limite degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti agricoli è stato innalzato nel modo sopra indicato dalla sesta modifica al quadro temporaneo ([2021/C 473/01](#)). In origine, tale limite era pari a 100 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli ([2020/C 91 I/01](#)), poi portato a 225 000 mila euro dalla quinta modifica del Quadro ([2021/C 34/C](#)) e, settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite era originariamente pari a 120 mila euro ([2020/C 91 I/01](#)), poi portato a 270 mila euro sempre dalla quinta modifica ([2021/C 34/C](#)).

sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni sopra descritte.

Gli aiuti di importo limitato di cui alla **Sezione 3.1** hanno potuto essere combinati con gli aiuti "*de minimis*". Si rammenta che gli aiuti "*de minimis*" possono essere concessi **fino a 200 000 euro per impresa** nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti della relativa disciplina sugli aiuti "*de minimis*", di cui al **regolamento (UE) n. 1407/2013**<sup>6</sup>.

Secondo quanto dispone il **comma 597**, in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, **l'importo dell'aiuto eccedente è volontariamente restituito** dal beneficiario, **comprensivo degli interessi di recupero**, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004<sup>7</sup>.

In caso di **mancata restituzione** volontaria, il **corrispondente importo è sottratto** dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. Così dispone il **comma 598**, il quale prevede anche **che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati** sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

**In assenza di nuovi aiuti** a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, **l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato**.

In base al **comma 599**, in caso di **restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente** con le modalità previste dai commi 3 e 4, **non è prevista l'applicazione di sanzioni**. Si demanda ad un **decreto del Ministro del Turismo**, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le modalità di **attuazione** delle morme suindicate **ai fini della verifica**, successivamente all'erogazione del contributo, **del rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro.

In base a quanto dispone il **comma 601**, ai fini dei commi da 1 a 5, si applica la definizione di **impresa unica** ai sensi della disciplina sugli **aiuti di Stato «de minimis»**, nei diversi settori economici.

Il comma 601 richiama il **Regolamento (UE) n. 1407/2013**, relativo agli aiuti «*de minimis*», il **Regolamento (UE) n. 1408/2013**, relativo agli aiuti «*de minimis*» nel

---

<sup>6</sup> Fino a 30 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 mila euro per impresa operante nel settore agricolo, ai sensi della disciplina "*de minimis*" in tali settori di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e e del regolamento (UE) n. 717/2014.

<sup>7</sup> **Reg. (CE) 21/04/2004, n. 794/2004** *Regolamento della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. L'articolo 9 disciplina il metodo di fissazione dei **tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi**. Salvo che sia altrimenti previsto da una decisione specifica, **il tasso di interesse da utilizzare è fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile**. Il tasso di interesse è **calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno**. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

settore agricolo e il **Regolamento (UE) n. 717/2014**, relativo agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I **massimali di aiuti concedibili** ai sensi dei predetti Regolamenti operano **per singola "impresa"**. In proposito, la **Corte di giustizia** dell'Unione europea ha stabilito che **tutte le entità controllate** (giuridicamente o di fatto) **dalla stessa entità** devono essere considerate **un'impresa unica**<sup>8</sup>. Dunque, i Regolamenti "de minimis" sopra indicati<sup>9</sup>, definiscono, per «**impresa unica**» **l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:**

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

La *ratio* della definizione è evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti, oltre i massimali, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.

**La definizione di impresa unica è dunque essenziale ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuti e gli Stati membri sono tenuti ad istituire modalità di controllo** in tal senso.

Secondo quanto dispone il **comma 602**, le disposizioni in esame entrano **in vigore il giorno stesso della pubblicazione** della legge di bilancio **nella Gazzetta Ufficiale**.

• **Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19**

Il **19 marzo 2020**, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione [COM \(2020\) 1863 final](#) "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*", cd. "*Temporary Framework*". Si tratta dunque di un [quadro eccezionale e temporaneo](#) volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le **condizioni di compatibilità** da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri **devono notificare** le **misure** alla Commissione e dimostrare che sono **necessarie, adeguate e proporzionate** per porre

<sup>8</sup> Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

<sup>9</sup> Cfr. art. 2, par. 2. Regolamento (UE) n. 1407/2013; art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, e art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 717/2014.

rimedio al **grave turbamento dell'economia** generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.

Il *Temporary Framework* è stato **integrato e prorogato più volte**:

- il 3 aprile 2020, con la [Comunicazione C\(2020\) 2215 final](#) per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;
- l'8 maggio 2020, con la [Comunicazione \(C\(2020\) 3156 final\)](#), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi;
- il 29 giugno, è stata adottata la [terza modifica](#), per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le *startup* ed incentivare gli investimenti privati;
- il 13 ottobre 2020, con la [Comunicazione C\(2020\)7127 final](#), al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;
- il 28 gennaio 2021, la [Comunicazione C 2021/C 34/06](#) ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;
- il **18 novembre 2021**, con la [Comunicazione C\(2021\) 8442](#), è stata approvata la **sesta proroga**, fino al fino al **30 giugno 2022**, del [Quadro temporaneo](#), definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: le misure di sostegno alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, nonché gli incentivi diretti per investimenti privati, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, secondo la proroga di un anno disposta dalla Commissione il **28 ottobre 2022** ([Comunicazione 2022/C 423/04](#)).

**Articolo 1, commi 603-606**  
*(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)*

L'articolo 1, al comma 603, istituisce un Fondo destinato a favorire il **miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo**, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'articolo 1, al comma 603, istituisce un Fondo destinato a favorire il **miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo**, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Tale Fondo, denominato "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo (**comma 604**) mirano a:

1. **riqualificare il personale già occupato** nel settore e a **formare nuove figure professionali**, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitinicoli della cultura e tradizione italiana;
2. rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso **cicli di aggiornamento continuo**;
3. favorire l'**inserimento** nel mercato del lavoro;
4. **ampliare** i bacini di **offerta** di lavoro.

La relazione illustrativa del Governo specifica che la disposizione mira a colmare alcune debolezze strutturali che caratterizzano il settore del turismo, tra cui la carenza di personale qualificato e l'alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda.

Si ricorda che con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** sono stati individuati progetti d'investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 "Turismo e cultura" – per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro. Tali investimenti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore. I principali interventi sono il *Digital Tourism Hub*, i Fondi per la competitività delle imprese turistiche, il progetto *Caput*

*Mundi – New generation EU* per i grandi eventi turistici e la riforma dell'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Come evidenziato dal *Rapporto competitività Istat 2022*<sup>10</sup>, gli investimenti legati al PNRR potranno rappresentare un traino della ripresa anche per il settore del turismo, il cui fatturato per il 2021 non ha ancora raggiunto i livelli del periodo pre-pandemico.

In tema di formazione dei lavoratori nel settore del turismo, presso gli istituti professionali, è previsto l'indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, in tre diverse articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica; mentre per gli Istituti tecnici del settore economico è presente l'indirizzo turismo, dove si studia il settore dal punto di vista tecnico-economico. La legge n. 99 del 2022 (*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*) ha ridefinito il percorso post-diploma di formazione tecnica parallelo alle lauree universitarie triennali e gestito da Fondazioni insieme alle imprese, finalizzato alla formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. A livello universitario, sono previsti corsi di laurea triennale in Scienze del turismo, che formano operatori per la valorizzazione del settore del turismo culturale, in grado di promuovere e coordinare la fruizione delle risorse culturali territoriali e ambientali.

La relazione del Governo rappresenta che, ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l'istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell'offerta turistica in Italia. Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all'istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all'attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione nel settore turistico.

Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 605**).

*Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.*

In base al **comma 606**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>10</sup> Istat, "Rapporto sulla competitività nei settori produttivi. edizione 2022"

**Articolo 1, commi da 607 a 609**  
**(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)**

L'articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il **Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**, con una dotazione di **10 milioni** per il 2023 e **12 milioni** per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**.

Il fondo è destinato a finanziare progetti di **valorizzazione dei comuni** classificati dall'ISTAT a **vocazione turistica**, con **meno di 5.000 abitanti**, al fine di incentivare interventi innovativi di **accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (comma 608)**.

La definizione delle **modalità attuative del Fondo** è demandata ad un **decreto interministeriale** del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **previa intesa in sede di Conferenza unificata** entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (**comma 609**).

La **relazione illustrativa** afferma che la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i **piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico**, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

Il **D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020)** ha previsto, all'articolo 182, che l'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**) definisca una **classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica**, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti (data dal COVID). ISTAT ha classificato i Comuni italiani secondo due aspetti:

- la "**categoria turistica prevalente**", cioè la **vocazione turistica potenziale** del Comune individuata per lo più su criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani)<sup>11</sup>;
- la "**densità turistica**", espressa da un *set* di indicatori statistici comunali definiti per misurare la dotazione infrastrutturale, i flussi turistici e l'**incidenza a livello locale di attività** produttive e livelli occupazionali in settori **tourism oriented (settore turistico e/o culturale)** (in quintili).

Secondo i dati ISTAT:

---

<sup>11</sup> La definizione della categoria turistica prevalente è stata ulteriormente affinata introducendo condizioni minime relative alle presenze turistiche.

1. sono **1.575 (19,9%)** i Comuni che appartengono ad **una sola categoria turistica**, mentre sono ben **633 (8,0%** e il 13,7% della popolazione) quelli **che appartengono a due o più categorie**. **Più della metà (50,6%)** sono invece i Comuni che presentano **strutture e flussi turistici**, in alcuni casi anche di rilievo, **ma non appartengono ad una categoria turistica specifica**. Sono 1.704 (21,5%) i Comuni non turistici, cioè dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti;
2. la **distribuzione regionale** secondo la categoria turistica evidenzia una maggiore **concentrazione di Comuni non turistici in Piemonte e in Lombardia**, dovuta all'elevato numero di Comuni presenti in queste Regioni (2.691 su 7.926, pari al 34% del totale), molti dei quali di esigue dimensioni.



Fonte: ISTAT

La categoria delle “**Grandi città**” (12 Comuni con più di 250.000 abitanti) raccoglie il 15,3% della popolazione nazionale e rappresenta una delle categorie più importanti in termini di flussi turistici: oltre 86 milioni di giornate di presenza nelle strutture ricettive nel 2019, pari al 19,7% del totale nazionale. **Tutte le città di questo gruppo si collocano nel quintile più alto dell’indice sintetico di densità turistica.**

La seconda categoria considerata è quella dei “**Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**”. Ne fanno parte 431 Comuni, distribuiti prevalentemente nelle Regioni del Centro-nord e un po’ meno nel Sud e nelle Isole. Si tratta di un gruppo di Comuni molto importanti sia per l’importanza della loro vocazione specifica, sia per la rilevanza in termini di popolazione: quasi 7,4 milioni

di abitanti, pari al 12,2% del totale nazionale. Rilevante anche l'importanza in termini di giornate di presenza turistica di questo gruppo che raccoglie il 7,8% del totale nazionale. Quasi due terzi (63,1%) dei Comuni appartenenti a questa categoria si colloca nella parte alta della distribuzione dell'indice sintetico di densità turistica (5° e 4° quintile).

La categoria dei **“Comuni con vocazione marittima”** si compone di 414 Comuni (5,2% del totale), prevalentemente collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (63,0%). Con poco più di 4,5 milioni di abitanti (7,5%) **questo gruppo rappresenta però, con quasi 86 milioni di presenze turistiche, il 19,6% del totale, posizionandosi a ridosso della categoria delle “Grandi città”**. Il 42,0% di questi Comuni si posiziona nella classe molto alta dell'indice sintetico di densità turistica.

La categoria dei **“Comuni del turismo lacuale”** è rappresentata da 167 Comuni (2,1%), quasi tutti concentrati nelle regioni del Nord (155, pari al 92,3% dei Comuni della categoria). Seppure **di piccole dimensioni** questi Comuni, **con oltre 17 milioni di giornate di presenza turistica, rappresentano il 4,0% del totale nazionale**.

La categoria dei **“Comuni con vocazione montana”** è rappresentata da 501 Comuni, in gran parte collocati nelle Regioni del Nord: il 23,7% in Piemonte, il 14,7% in Lombardia e il 20,5% in Trentino Alto Adige/Südtirol. Questi Comuni, che hanno una vocazione esclusivamente montana, rappresentano **l'1,3% della popolazione nazionale** e il 4,6% delle giornate di presenza turistica.

La categoria dei **“Comuni del turismo termale”** è la categoria numericamente più esigua, essendo composta da appena **50 Comuni**, ma con una vocazione turistica molto specializzata. I Comuni di questo gruppo si collocano in prevalenza in Lombardia, Veneto e Toscana. **In termini di popolazione e di giornate di presenza turistica rappresentano lo 0,6% e l'1,2%**, rispettivamente.

Si rinvia nel dettaglio alla [pagina dedicata](#) dell'Istituto.

Quanto all'intervento in esame, si rammenta che, a **legislazione vigente**, il sostegno e la valorizzazione dei **piccoli comuni** e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, sia oggetto dell'organico intervento legislativo contenuto nella **Legge n. 158/2017**. Ai fini della legge, per **piccoli comuni** si intendono i Comuni con popolazione residente **fino a 5.000** abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (**articolo 1, comma 2**). Per espressa previsione, la legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, **al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico**.

La legge, all'articolo 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di **15 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2018 al 2023**, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla **salvaguardia** e alla **riqualificazione urbana dei centri storici**, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Nel fondo sono anche confluite le risorse stanziare

dall'articolo 1, comma 640, per la **progettazione e la realizzazione di itinerari turistici** di particolare valore storico e culturale.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo, è stato adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il **Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni con D.P.C.M. 16 maggio 2022**<sup>12</sup>.

Si evidenzia che il Piano assicura priorità ad una serie di interventi, tra i quali quelli di **recupero e riqualificazione urbana dei centri storici** (ai sensi dell'art. 4 della legge) **anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi**. I piccoli comuni possono inoltre individuare, **all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio**, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati di **riqualificazione urbana**.

---

<sup>12</sup> Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

## **Articolo 1, comma 610** ***(Cammini religiosi)***

L'articolo 1, comma 610 incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la **promozione turistica** dei percorsi cosiddetti «**cammini**» religiosi e il **recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano**.

La norma, dunque, rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall'articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022, per il rilancio e la **promozione** turistica dei percorsi cosiddetti «**cammini**» religiosi e il recupero e la **valorizzazione degli immobili** che li caratterizzano.

La legge istitutiva dotava il fondo di 3 milioni di euro per il solo 2022 e rinviava ad un successivo decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative.

Tali disposizioni sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:

- a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all'ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale "Cammini religiosi";
- b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l'offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

Il 28 novembre 2022, ai fini dell'attuazione della legge di bilancio 2022, è stato pubblicato un [avviso del Ministero del Turismo](#), rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano manifestare l'interesse all'inserimento nel **Catalogo dei cammini religiosi italiani** di itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, di livello interregionale o regionale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili al turismo lento e sostenibile.

**Articolo 1, commi 611-612**  
**(Fondo per il turismo sostenibile)**

L'articolo 1, comma 611 istituisce un fondo denominato "**Fondo per il turismo sostenibile**", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno. **Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete.** Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l'individuazione di **percorsi turistici intermodali** che facciano leva anche sull'utilizzo di **mezzi di trasporto elettrici**. Da ultimo il Fondo si propone di **fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.**

L'articolo 1, comma 611 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, **un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile"**, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.

Tale fondo **mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo** (per la cui definizione vedi *infra*) **e il turismo sostenibile**, in quanto iniziative idonee a **minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali** e, al contempo, a **generare reddito e occupazione**, pur assicurando la **conservazione degli ecosistemi locali**.

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per **la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO2**. In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione, difatti, istituisce il *Fondo per il Turismo Sostenibile* al fine di **finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere** gli obiettivi generali di **defaticare** i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di **favorire la destagionalizzazione** delle offerte turistiche e **la transizione ecologica** nel turismo.

Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre **aree tematiche**, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto sull'ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:

- a) offrire supporto alle **grandi destinazioni culturali** incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il **decongestionamento dei luoghi della città più visitati dai turisti**, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere **l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile**, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare **opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute** ovvero in zone **periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica**.

La relazione illustrativa del Governo dà evidenza dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

i. **Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica "green"**; attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di **immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche** di realtà urbane ad **alta densità turistica**, che intendono **riconvertire quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale**. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un **finanziamento a fondo perduto** per gli **enti locali**, con competenze territoriali, per la **riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche** nonché di eventuali **infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi** ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

ii. **Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi**; attraverso la promozione e il sostegno di iniziative che migliorino **la conoscenza del territorio a fini turistici**, con il potenziamento di attività rivolte a **target differenziati**, che **consentano** non solo il **decongestionamento dei siti a maggiore attrattività**, ma anche la **destagionalizzazione di alcune mete**.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il **turismo esperienziale** (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio **fuori stagione**) e in **fasce orarie diverse** dalle più gettonate; (c) favorire un turismo **lento e sostenibile**; (d) migliorare le condizioni di **accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali** anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc.

Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*, e la promozione attraverso il portale Italia.it

b) favorire la **transizione ecologica nel turismo**, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di

**percorsi turistici intermodali** che facciano leva anche sull'utilizzo di **mezzi di trasporto elettrici**, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rappresenta che il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di partenariato pubblico-privato finalizzati a:

i. qualificare e **potenziare la dotazione di servizi esistente** del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;

ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da **requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale**, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;

iii. promuovere il **turismo nelle aree interne**, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;

iv. realizzare **percorsi turistici** che facciano leva **sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni** di ricarica al fine di raggiungere **i territori lontani dalle principali reti turistiche** nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;

v. aumentare le **infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti**, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.

vi. **implementare soluzioni digitali** anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) fornire **supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità**.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'intervento mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Per le imprese la **certificazione di sostenibilità** già esistente ed applicata è la [ISO 14001](#), che ha come obiettivo quello di: **limitare l'inquinamento**; ottemperare ai **requisiti legali** applicabili dalla normativa vigente; **migliorare** in modo continuativo il **sistema di gestione e impatto ambientale** delle imprese.

Come indicato nella relazione, il Governo ritiene che gli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non determinino profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul Fondo Unico azionale del Turismo.

Il **comma 612** prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con **uno o più decreti del Ministro del turismo**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

#### • **Ecoturismo**

La definizione di "*ecoturismo*", fusione dei termini *ecologico* e *turismo*, trova per la prima volta una rielaborazione nei principi della Dichiarazione di *Quebec (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002)*, avutasi in occasione del summit mondiale dell'ecoturismo, organizzato dall'UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni Unite), dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT) e dall'*International Ecotourism Society*.

È bene segnalare che la definizione condivisa sul significato del termine ecoturismo incorpora un concetto ben più ampio di quello di "*turismo ecologico*", giacché ricomprende anche aspetti legati al rispetto delle comunità locali e a uno sviluppo economico stabile, oltre alla soddisfazione del turista. La definizione di "*turismo consapevole*", invece, viene offerta dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), l'Agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, si tratta del turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale presente e futuro, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell'ambiente e delle aziende.

**Articolo 1, comma 613**  
*(Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)*

Il **comma 613** incrementa di **2 milioni** di euro (annui), a decorrere dal **2023**, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui **1 milione** di euro (annui) è destinato a **sostenere la maternità delle atlete non professioniste**.

Il riferimento di tale disposizione è al **Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano**, di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018).

Si rammenta che il citato **art. 1, comma 369** della [L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano **sia istituito**, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a **10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021**. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) **sostenere la maternità delle atlete non professioniste**; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

La norma istitutiva del suddetto fondo rinvia ad **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio** di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle **modalità di utilizzo** delle risorse stanziare.

Con riguardo al 2022, [il D.P.C.M. 19 maggio 2022](#), all'articolo 7, ha previsto l'erogazione, entro il limite massimo di spesa di 350 mila euro, di un contributo di maternità fino a un massimo di dodici mesi di importo pari a mille euro ciascuna alle atlete che ne facessero richiesta al Dipartimento per lo sport. Erano ammesse alla misura le atlete non appartenenti a gruppi sportivi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità, con reddito da altra attività fino a 15 mila euro lordi, che avessero svolto nella stagione sportiva in corso o prevedente un'attività sportiva agonistica. Inoltre, era posto come requisito l'aver partecipato negli ultimi cinque anni ad una competizione europea o internazionale oppure l'aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali o, infine, l'aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

Da ultimo, si segnala che l'**articolo 107, comma 4** del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia – aggiunge **25 milioni** di euro, per il **2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) del «**Fondo unico a**

**sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.**

**Articolo 1, commi 614 e 615**  
***(Crediti d'imposta in materia sportiva)***

Il **comma 614** dispone la **proroga**, anche per l'anno d'imposta **2023** e per i soli **soggetti titolari di reddito d'impresa**, del **credito d'imposta**, nella misura del **65 per cento**, per le **erogazioni liberali** effettuate da privati per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**.

Il **comma 615** rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta** pari al **50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro**.

In dettaglio, la disposizione di cui al **comma 614 proroga** per tutto il **periodo d'imposta 2023**, e solo a favore dei **soggetti titolari di reddito d'impresa**, il **credito d'imposta** (cd. *Sport bonus*) per le **erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, disciplinato, in prima battuta, dall'[articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019).

Si precisa, altresì, che l'istituto si applica, per l'anno 2023, nel **limite complessivo di 15 milioni di euro** e secondo le **modalità** di cui all'articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.

Il citato comma specifica, infine, che per l'**attuazione** delle disposizioni in esso contenute **si applicano, in quanto compatibili**, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019](#), pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

I **commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019** hanno previsto, per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da **privati** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, un **credito d'imposta**, in misura pari al **65 per cento delle erogazioni effettuate**, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Sotto il **profilo soggettivo**, tale credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali**, nonché ai **soggetti titolari di reddito di impresa**. Per le prime due categorie, il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al **10 per mille dei ricavi annui**.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, il **comma 623** stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è **fruibile** tramite il meccanismo della **compensazione**, ai sensi dell'**art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997**, e **non rileva** ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l'inapplicabilità dei limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta in questione **non è cumulabile con altre agevolazioni** previste da disposizioni di legge **a fronte delle medesime erogazioni** liberali.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un **doppio ordine di obblighi di comunicazione**, nei confronti dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all'atto della ricezione dell'erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

La legge di bilancio 2019 ha demandato, infine, l'attuazione delle predette disposizioni a un **decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con [DPCM 30 aprile 2019](#), il quale ha previsto l'apertura di **due finestre temporali** di 120 giorni, rispettivamente il **30 maggio** e il **15 ottobre**. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.

L'istituto, inizialmente introdotto per l'anno di imposta **2019**, è stato successivamente prorogato all'annualità **2020** dall'[art. 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020). Successivamente il credito d'imposta è stato applicato, anche per l'anno **2022** e **limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, dall'[art. 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

**Il comma 615** è finalizzato a incentivare le **imprese che promuovono i propri prodotti e servizi** tramite **campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive**, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Tali ultimi soggetti operano in un settore – quello sportivo, in particolare a livello locale – caratterizzato, come specificato dal Governo all'interno della Relazione illustrativa, da un'**alta visibilità** e da una **funzione sociale**, e tuttavia in condizioni di **difficoltà finanziarie** acute prima dall'**emergenza epidemiologica da Covid-19** e dalle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare quest'ultima, poi dalla **crisi energetica**, al punto da rischiare di compromettere la continuità aziendale di molte di queste società. Sotto questo profilo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie si pone l'obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di sponsorizzazione possa **contribuire al sostegno degli operatori sportivi**, attraverso la promozione

dell'attività di *advertising* resa da tali ultimi soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su più ampia scala.

Il comma modifica, nello specifico, l'**articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022**, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, rendendo **applicabile** il contributo, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati**, previsto dall'**articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020**, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, **anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023**.

Il comma specifica, altresì, che per il **primo trimestre 2023** il **contributo riconosciuto**, sotto forma di credito d'imposta, **non può essere comunque superiore a 10 mila euro**.

L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in **compensazione**. La **Relazione illustrativa** sottolinea, inoltre, che l'incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

L'[art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022](#), come modificato in sede di conversione, ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall'[art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.

Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal **1° luglio 2020** e fino al **31 dicembre 2020** a favore delle **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che **svolgono attività sportiva giovanile**.

L'[art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal **1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Infine, il citato **art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022**, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal **1° gennaio al 31 marzo 2022**.

Si rammenta che l'art. 81, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Per quanto concerne il **finanziamento della misura**, la **lettera b)** del **comma 615**, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, **autorizza la spesa** per un importo complessivo pari a **35 milioni di euro** per il **primo trimestre 2023**. La cifra costituisce un tetto di spesa.

Si rammenta, a tal proposito, che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 aveva autorizzato, per il **primo trimestre 2022**, una spesa pari a **20 milioni di euro**. Precedentemente, l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva autorizzato, per l'anno **2021**, una spesa pari a **90 milioni di euro**. Per la **seconda metà del 2020**, l'art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato una spesa complessiva pari a **90 milioni di euro**.



**Articolo 1, comma 616**  
***(Fondo unico a sostegno del potenziamento  
del movimento sportivo italiano)***

Il **comma 616**, aggiunge **25 milioni** di euro, per il **2023**, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., **per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.**

Ciò avviene novellando l'art. 7, comma 1 del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, [dalla legge n. 175 del 2022; disposizione](#) modificata – da ultimo - dall'art. 3, comma 11, del [decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater](#).

Ora, si ricorda che il suddetto art. 7, comma 1, del [D.L. 144 del 2022](#) (L. 175/2022) **ha previsto, per il 2022** – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica – un **incremento di 50 milioni di euro** del «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», di cui all'art. 1, comma 369, della [legge n. 205 del 2017](#), da destinare **all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine.**

Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della [L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di sviluppo della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Da ultimo, **il comma 1 dell'art. 107** del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia - ha incrementato il **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la **maternità delle atlete non professioniste**.

Successivamente, l'art. 3, comma 11 del [decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176](#) (cosiddetto *Aiuti-quater*), in corso di conversione da parte del Parlamento, oltre ad aumentare di **10 milioni** di euro, per il **2022**, l'**incremento** del predetto Fondo unico (portandolo a complessivi **60 milioni** per tale anno), prevede, quali **destinatari** delle relative risorse, anche il **CONI**, il **Comitato Italiano Paralimpico** e la **società Sport e Salute SpA**.

Infine, la disposizione in commento aggiunge, per il **2023**, **25 milioni** di euro alle risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** destinate, dall'art. 7, comma 1, del [D.L. 144 del 2022](#), **all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine**, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A.

Per le predette finalità, le relative risorse a fondo perduto si attestano, quindi, a **60 milioni** di euro per il **2022** e a **25 milioni** di euro per il **2023**.

## **Articolo 1, comma 617** ***(Incremento Fondo “Sport e periferie”)***

Il **comma 617** incrementa il **Fondo “Sport e periferie”** di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**.

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 362, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018), relativa al **Fondo “Sport e periferie”**, sia rifinanziata di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**.

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 362** della [L. 205/2018](#), prevede che, al fine di attribuire natura strutturale al **Fondo «Sport e Periferie»** di cui all'**art. 15, comma 1**, del [decreto-legge n. 185 del 2015](#) (L. 9/2016) – che lo ha istituito, assegnando risorse allo stesso per il triennio 2015-2017 - sia autorizzata la spesa di **10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018**, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate **all'Ufficio per lo sport** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport.

In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [DPCM 31 ottobre 2018](#) (modificato dal [DPCM 12 dicembre 2018](#)), recante *“Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»”*.

Si ricorda, altresì, che il suddetto **art. 15, comma 1** del [D.L. 185/2015](#) ha previsto che, ai fini del **potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale** e dello **sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane**, con l'obiettivo di **rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana**, sia **istituito** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo «Sport e Periferie»**. A tal fine, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

[Qui la sezione del sito](#) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi **Sport e periferie 2022**.

**Articolo 1, comma 618**  
*(Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva)*

L'articolo 1, comma 618, incrementa di **200 milioni di euro** la dotazione del **fondo speciale** per la concessione di **contributi** in conto interessi sui **finanziamenti all'impiantistica sportiva**, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo.

La norma in esame, al dichiarato fine di contribuire al perseguimento degli **obiettivi di sviluppo sostenibile** nel quadro dell'**Agenda 2030** adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport – incrementa la dotazione del **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva**, di cui all'articolo 5, della legge n. 1295 del 1957.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

La dotazione è **incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026**. Per l'anno **2023** vengono destinati, in particolare, **10 milioni di euro** per il **programma straordinario per l'impiantistica sportiva**, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all'articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007.

L'articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007 ha assegnato all'**Istituto per il credito sportivo** un contributo per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007, il quale prevede un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

• **L'Istituto per il credito sportivo**

L'**Istituto per il credito sportivo** è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca

pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
- b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
- c) dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di 918,5 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l'Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

- a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva.

Si ricorda che l'articolo 14 del **decreto-legge n. 23 del 2020** ha ampliato le facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi. Nei due Fondi sono stati istituiti dei Comparti Liquidità per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. A tal fine, ha assegnato, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

L'articolo 10, commi 8-14, del **decreto-legge n. 73 del 2021**, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ha ampliato il perimetro soggettivo del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021).

#### **Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva**

L'Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo, previsto dall'**articolo 5 della legge n. 1295 del 1957** e alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota a esso spettante, a norma

dell'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una consistenza patrimoniale di 208,2 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

#### **Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l'Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l'assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza patrimoniale di 149,8 milioni di euro.

**Articolo 1, commi 619-626**  
***(Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni)***

I **commi da 619 a 626** dell'articolo 1, **introdotti dalla Camera**, disciplinano la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato "Istituto per il credito sportivo e culturale" e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

Nella relazione illustrativa concernente le disposizioni in commento, il Governo si è da un lato richiamato alla sentenza [n. 5336 del 2020](#) del TAR per il Lazio, in cui si rileva che la definizione dell'Istituto per il credito sportivo come "banca pubblica, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385" appare contrastante con quanto disposto dall'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che aveva obbligato gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, ad assumere la forma della società per azioni entro il 30 giugno 1994. Nel caso dell'I.C.S. la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta. Ciò rende dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto.

Dall'altro, ha anche ricordato la sentenza del Consiglio di Stato [n. 6272 del 2021](#), punto 6, di annullamento della prima, la quale, nel ricostruire il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ripropone le suddette osservazioni.

È opportuno ricordare che la controversia all'origine delle due pronunce in questione verteva sulla qualificabilità dell'Istituto per il credito sportivo come "organismo di diritto pubblico", ai fini del suo assoggettamento o meno alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

In base al regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo (DPR n. 453/2000) nonché al proprio [statuto](#), l'Istituto per il credito sportivo, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), è ente di diritto pubblico con gestione autonoma, avente sede legale in Roma. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del TUB (d.lgs. n. 385/1993).

L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI»; b) dal fondo patrimoniale costituito dal versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per

cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; c) dalle riserve.

Sono Organi dell'Istituto il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali; il Collegio dei Sindaci; il Direttore Generale. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformità alla disciplina del d.lgs. n. 385/1993. Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti e ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti (articolo 9 dello statuto).

La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero all'Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, al Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali, al Ministro con la delega ai beni e alle attività culturali. Il bilancio, con l'elenco dei finanziamenti annualmente concessi, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata (articolo 30 dello stesso).

Il [bilancio d'esercizio per il 2021](#), p. 55, contiene la seguente tabella con la ripartizione della quota da distribuire ai singoli Partecipanti al Capitale:

Tabella 37 - Quota di utile per partecipante

<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	80,438%	5.382.240,27
<i>Sport e Salute S.P.A.</i>	6,702%	448.441,96
<i>Dexia Crédit Local S.A.</i>	3,110%	208.095,27
<i>Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.</i>	2,214%	148.142,42
<i>Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.</i>	1,724%	115.355,71
<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.</i>	1,480%	99.029,26
<i>Assicurazioni Generali S.P.A.</i>	1,336%	89.393,98
<i>Intesa San Paolo S.P.A.</i>	1,264%	84.576,34
<i>UniCredit S.P.A.</i>	1,264%	84.576,34
<i>Banco di Sardegna S.P.A.</i>	0,468%	31.314,65
	<b>Totale</b>	<b>6.691.166,20</b>

Nel dettaglio, il **comma 619** prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'**Istituto per il credito sportivo**, istituito con legge n. 1295/1957, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 385-ter, è trasformato in **società per azioni di diritto singolare**, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

Si ricorda al riguardo che, in base all'articolo 1, comma 4, lettera a), del TUSP (d.lgs. 175/2016), la cui applicazione all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è espressamente esclusa dalle disposizioni qui in commento, restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali,

che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

In base alla sentenza del Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, del 15 gennaio 2020, la natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare sussiste quando la stessa è stata costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, con la conseguente possibilità di derogare, per legge, alle specifiche disposizioni di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto. Tuttavia, precisa la medesima pronuncia, alle **previsioni dello statuto** di una società di capitali a partecipazione pubblica, anche se "di diritto singolare" e costituita per legge per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, non può riconoscersi la possibilità di derogare alle norme imperative di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto, in difetto di disposizioni in tal senso derogatorie espressamente introdotte da fonti normative di rango primario, in vigore alla data di applicazione delle previsioni statutarie che vi si conformino.

Inoltre, [l'orientamento](#) adottato il 18 novembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del tesoro specifica che nei termini predetti deve essere inteso il richiamo "al diritto singolare" effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative *ad hoc*. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l'utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a "*chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società*". Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio.

Il **comma 620** prevede che la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata, in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n. 218/1990, sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

La disposizione oggetto di deroga prevede che le operazioni di trasformazione o fusione con altri enti creditizi di qualsiasi natura e i conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa, effettuati da enti creditizi pubblici iscritti nell'albo degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine, nonché dalle casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Il **comma 621** prevede che la società Istituto per il credito sportivo e culturale persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle suddette attività, la società Istituto per il credito sportivo e culturale può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il **comma 622** dispone l'attribuzione delle azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale al MEF e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

Il **comma 623** assegna alla società Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni [fondi speciali](#):

- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva per la concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5 della legge n. 1295/1957 e articolo 8 dello statuto);
- il Fondo di garanzia ex lege n. 289/02 per l'impiantistica sportiva (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto);

- il fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 184, comma 4, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020).

Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

Il **comma 624** prevede che, per la gestione dei fondi speciali, la società Istituto per il credito sportivo e culturale istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il **comma 625** demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione:

- a) dei principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
- b) dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali;
- c) dello schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
- d) delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
- e) degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

Il **comma 626** prevede che alla società Istituto per il credito sportivo e culturale si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993).

Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-*bis* del D.L. n. 201/2011 - L. n. 214/2011).

Resta ferma l'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 1295/1957, ancora in vigore:

- la riduzione della metà degli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui concessi a talune categorie di soggetti (articolo 3, comma settimo);
- la disciplina relativa alla concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5).

Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale per le attività di gestione dei fondi speciali è esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12 della legge n. 259/1958).

**Articolo 1, commi 627 e 628**  
**(Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”)**

I **commi 627 e 628** dell'articolo 1 sono stati introdotti dalla Camera. Il **comma 627** autorizza in favore della **società Sport e salute S.p.A.** la spesa di **3 milioni di euro** per il 2023 e di **5,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, il **progetto «Bici in Comune»**, attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della **mobilità ciclistica**, quale strumento per uno **stile di vita sano e attivo**, nonché del **cicloturismo**. Il **comma 628** demanda a un DPCM, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse.

Come si evince dalla [determinazione della Corte dei conti del 12 luglio 2022, n. 89](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. - 2020*), pp. 2-3, Sport e salute è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e così denominata “Sport e salute S.p.a.” ai sensi del comma 629, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo *in house*<sup>13</sup>. Infatti, agisce quale struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l'ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall'attività di mercato.

In particolare, la Società:

- in base al contratto di servizio, di cui all'art. 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e al Comitato Nazionale Paralimpico (Cip), al fine dell'espletamento da parte del Comitato stesso dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge; nel corso dell'esercizio 2020 e nel rispetto della legge n. 145 del 2018, i

<sup>13</sup> Con delibera n. 3.511 del 14 dicembre 2020 l'Anac ha iscritto la p.c.m. all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Sport e salute S.p.a..

rapporti tra Coni e Sport e salute S.p.a. sono stati disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nel contratto il Coni individua gli obiettivi da perseguire e prefigura i risultati dell'attività da svolgere per il perseguimento dei propri fini istituzionali e stabilisce il corrispettivo per i servizi resi da Sport e salute;

Con analogo contratto di servizio, previsto dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, la Società fornisce servizi e prestazioni al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), comprese le risorse umane;

- in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;

- fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

- è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle federazioni sportive nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società ha previsto un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

La missione della Società, dunque, è quella di valorizzare lo sport italiano, in particolare per la promozione dello sport di base, supportando il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali e le altre categorie di organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nel conseguimento dei loro fini istituzionali, etici e sportivi, utilizzando le risorse a propria disposizione in modo efficace ed efficiente, sviluppando e ottimizzando nel migliore dei modi i propri *asset* ed il proprio *know-how*.

Alla Società, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 non si applica l'art. 4 del medesimo decreto che circoscrive le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

**Articolo 1, comma 629**  
***(Progetto Filippide)***

**Il comma 629, introdotto alla Camera, incrementa il Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di **integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023.****

La disposizione in commento incrementa, per il 2023, di 200.000 euro il contributo di cui all'art. 1, co. 333, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinato al Progetto Filippide.

Il [Progetto Filippide](#) svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive con soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate. Il Progetto è a cura dell'Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica fondata nel 1983 e da sempre affiliata al CIP, l'Ente preposto a controllare, gestire e diffondere lo sport per atleti diversamente abili in Italia.

**Articolo 1, comma 630**  
***(Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”)***

L'articolo 1, comma 630, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al *bonus* cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: a) la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale** presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno **100 centesimi**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte **sono cumulabili** e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di **190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

La **disposizione in commento** è stata **introdotta nel corso dell'esame alla Camera in sostituzione integrale del testo originario dell'art. 108** del disegno di legge di bilancio, rubricato «Acquisto di beni culturali nell'esercizio del diritto di prelazione»; **l'incremento di spesa che era recato da quest'ultimo è stato invece trasformato in una corrispondente modifica alla Tabella 14 della Sezione seconda**.

Si ricorda che l'**art. 108**, a decorrere dal 2023, incrementava di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa era finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex art. 60 ss. del Codice dei beni culturali.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera, **l'incremento in questione è stato poi ripristinato per intero con l'emendamento 2.201 alla Tabella n. 14 della Sezione seconda**, che, a decorrere dal 2023:

- **incrementa di 18 milioni di euro annui** lo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 12 «Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio», U.d.v. 1.6;
- **incrementa di 2 milioni di euro annui** lo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 13 «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale», U.d.v. 1.7.

In particolare, il **comma 630** interviene sull'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al *bonus* cultura per i diciottenni (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito». A tal fine, si sostituisce, mediante la lett. a), il comma 357 con i nuovi commi da 357 a 357-*quinquies*; mediante la lett. b), si modifica il comma 358.

● **Le vicende normative della Card cultura: una ricognizione**

L'attribuzione di un *bonus* cultura per i giovani fruibile tramite carta elettronica, già prevista nell'ordinamento, è stata interessata da diverse vicende normative.

L'art. 1, commi 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove richiesto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compivano 18 anni nel 2016, era assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di € 500 da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016, demandando la definizione della disciplina applicativa ad un DPCM, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, comma 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017.

Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione dell'allora Mibact (cap. 1430). Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

A tale rilievo aveva dato seguito l'art. 7 del D.L. 91/2018, che aveva inserito nell'art. 1, comma 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018.

Successivamente, l'art. 1, comma 604, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva definito la disciplina sostanziale per l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel prosieguo, il D.L. 34/2019, all'art. 50, comma 2, lett. h), aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 59/2019 ha inserito i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli acquistabili. Ancora dopo, l'art. 1, commi 357-358, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l'assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art.

183, comma 11-ter, del D.L. 34/2020 e a € 220 mln dalla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020) – e ha inserito gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.

L'**art. 1, comma 576 e 611, della L. di bilancio 2021 (L. 178/2020)**, nel testo come modificato dall'art. 65, comma 9, del D.L. 73/2021, ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il 2021 per l'assegnazione della Card anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

Da ultimo, l'**art. 1, comma 357, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022)**, ha stabilito che al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di **230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022**, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difforni o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

L'**art. 1, comma 358**, ha stabilito che ai fini di cui sopra, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria.

L'**attuazione della disciplina** è stata realizzata dal [decreto del Ministro della Cultura 26 settembre 2022, n. 184](#), pubblicato nella G.U. del 1° dicembre 2022, n. 281 («Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234») che conferma in **500 euro** l'importo nominale della Carta.

L'accesso al *bonus* avviene tramite l'apposito [portale 18app](#).

Per **approfondimenti ulteriori**, cfr. il [dossier](#) predisposto dal Servizio Studi sull'art. 1, commi 357 e 348 della L. 234/2021.

Per un **quadro statistico sugli utenti registrati e il controvalore economico del bonus per i nati dal 1998** in poi, la [pagina istituzionale dedicata](#) riporta i seguenti dati aggiornati:

Classe	Utenti registrati 18app	Controvalore economico
Nati nel 1998	356.274	162.124.895,32 €
Nati nel 1999	416.779	192.058.765,71 €
Nati nel 2000	429.739	198.670.903,22 €
Nati nel 2001	389.678	183.005.322,25 €
Nati nel 2002	415.114	192.434.150,71 €
Nati nel 2003 (in corso)	441.616	154.903.264,03 €

Venendo al **contenuto della disposizione in commento**, il nuovo comma 357 stabilisce l'istituzione di due nuovi strumenti:

- la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

- la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».

Entrambi gli strumenti sono **finalizzati** a consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Le due nuove Carte **sono istituite a decorrere dall'anno 2023** e il **nuovo comma 357-bis** dispone che esse **sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

Dal testo della disposizione e alla luce delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF nella nota prot. 274137 del 22 dicembre 2022 (avente a oggetto «AC 643-bis. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Emendamenti approvati», p. 11) parrebbe ricavarsi che, con riferimento all'anno 2023, i nati nell'anno 2004 continueranno a beneficiare della Carta elettronica, nel regime configurato dall'art. 1, comma 357, della L. 234/2021 anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge di bilancio per il 2023. La soluzione, del resto, sembrerebbe in linea con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del regolamento attuativo di cui al [decreto del Ministro della Cultura 26 settembre 2022, n. 184](#), a tenore del quale «la Carta è riconosciuta [...] nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo». *Si valuti l'opportunità di un eventuale chiarimento al riguardo.*

Lo stesso comma 357-*bis* stabilisce altresì che le somme assegnate con le Carte **non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.**

Il nuovo **comma 357-ter** stabilisce che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-*bis*, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Il nuovo **comma 357-quater** dispone che il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Il nuovo **comma 357-quinquies** stabilisce che, nei casi di violazione di cui al comma 357-*quater*, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Infine, **il comma 630, lett. b)**, novella il **comma 358** della L. 234/2021, con delle modifiche consequenziali.

## **Articolo 1, comma 631** *(Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo)*

In base al **comma 631**, il **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)**, di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, **assume la denominazione di “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”**.

Il [Fondo unico per lo spettacolo](#) (FUS), istituito dalla [L. 163/1985](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il **principale**, ma non l'unico, **strumento di sostegno al settore dello spettacolo**.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, comma 329), le **manifestazioni carnevalesche** –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Di recente, il FUS è stato rifinanziato per complessivi + € **50 mln** per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2050** dalla L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#)), con un intervento direttamente in sezione II.

Quanto ai **criteri** per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle [fondazioni lirico-sinfoniche](#)), il [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013: art. 9, comma 1) ne ha affidato la determinazione a un **decreto** del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'**importanza culturale** della **produzione** svolta, dei **livelli quantitativi**, degli indici di **affluenza del pubblico**, nonché della **regolarità gestionale** degli organismi

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, commi 5 e 6) – come modificato dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 80, comma 1, lett. b-bis) - ha individuato **criteri specifici** per l'attribuzione delle risorse del FUS per il **2020** e il **2021**.

Inoltre, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)) ha previsto che, per il **2020**, le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal [D.L. 183/2020](#) ([L. 21/2021](#): art. 7, comma 4-*quater*).

Successivamente, la **L. di bilancio 2022** ([L. 234/2021](#), art. 1, comma 352) ha istituito il **"Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET"**, con una dotazione di **40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi** che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o

autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la **realizzazione di spettacoli**.

Da ultimo, prima il [DM 84 del 25 febbraio 2022](#) ha indicato in **423.191.856 euro** le **risorse del FUS per il 2022**, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni (fondazioni lirico sinfoniche, attività musicali, attività teatrali, attività di danza, etc.), indi, il [DM 190 del 3 maggio 2022](#) ha suddiviso le predette risorse nei diversi capitoli di bilancio del dicastro culturale.

**Articolo 1, comma 632**  
*(Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura)*

L'articolo 1, comma 632 inserito dalla Camera, istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura con una dotazione di:

- 100 milioni di euro per il 2023;
- di 34 milioni di euro per il 2024;
- di 32 milioni di euro per il 2025;
- di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La disposizione in esame demanda quindi a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo.

**Articolo 1, comma 633**  
***(Fondi per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni)***

L'art. 1, comma 633, autorizza la spesa di **900.000 euro per l'anno 2023** e di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** a favore dell'**Unione nazionale delle pro loco d'Italia**. Le risorse sono finalizzate al **censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni**, previsto dalla relativa **Convenzione UNESCO del 2003**.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di **900.000 euro per l'anno 2023** e di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** a favore dell'**Unione nazionale delle pro loco d'Italia**.

[L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia \(UNPLI\)](#), costituita nel 1962, è un'associazione che riunisce le *Pro Loco* italiane (attualmente, risultano iscritte in circa 6.200, con circa 600.000 soci), riveste la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo settore, ai sensi del D.L.GS 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore); risulta altresì iscritta all'Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale. Secondo lo [statuto](#), l'ente svolge funzioni di rappresentanza e coordinamento delle *Pro Loco* associate, operando con finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili. La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino; è diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le *Pro Loco* di ogni regione italiana.

Tali risorse sono finalizzate a consentire la **realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni**, in attuazione della [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO](#), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della L. 167/2007.

Ai sensi dell'**art. 2, comma 1, della Convenzione**, «per “**patrimonio culturale immateriale**” s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana». In accordo al comma 2 dell'art. 2, esso «si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale

immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale».

Con specifico riferimento all'**attività di ricognizione e censimento dei beni del patrimonio immateriale**, l'art. 11, comma 1, lett. b) prevede che ciascuno Stato, fra le misure di salvaguardia, «individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti». Il successivo **art. 12, comma 1**, stabilisce che «al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati».

Le attività in questione – secondo la disposizione – devono essere realizzate in accordo con l'**Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura** e con l'**Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)**.

Si ricorda che l'[Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale](#), afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura, opera per la salvaguardia e la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei beni culturali demotnoantropologici, materiali e immateriali, e delle espressioni delle diversità culturali presenti sul territorio. Promuove inoltre attività di documentazione, formazione, studio e divulgazione, collaborando con enti locali, ambasciate, enti pubblici e privati, università, centri di ricerca nazionali e internazionali. L'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (istituito con D.P.R. 233/2007) ha oggi la sua fonte di disciplina nel [DM 3 febbraio 2022, n. 46](#).

## **Articolo 1, comma 634** ***(Imprese culturali)***

**L'articolo 1, comma 634, introdotto dalla Camera, incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative.**

**Il comma 634, introdotto dalla Camera, incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).**

L'intervento è volto a favorire il **rafforzamento** e la **qualificazione** dell'**offerta culturale nazionale**, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la **nuova imprenditorialità** e l'**occupazione**, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

I commi da 109 a 113 hanno istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), e disciplinato il **Fondo per le piccole e medie imprese creative**, con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. La disciplina attuativa è stata adottata con **D.M. 19 novembre 2021**.

Il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 fornisce la definizione di "settore creativo". Rientrano in tale settore "tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità".

Il comma 110 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:

- a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Il comma 111 prevede, al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, forme di collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il comma richiama gli interventi di cui al comma 110, con eccezione della lettera *b*), relativa alla collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca.

**Articolo 1, comma 635**  
***(Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)***

**L'art. 1, comma 635**, autorizza la spesa di **300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023** per il finanziamento della **Fondazione Biblioteca Benedetto Croce**, con sede in Napoli.

Si ricorda che la [Fondazione](#) è stata costituita il 4 maggio 1955 dagli eredi di Benedetto Croce, con la donazione a essa della biblioteca del filosofo. La Fondazione è stata eretta in Ente morale con **D.P.R. 19 ottobre 1956, n. 1529**.

Secondo quanto dispone l'art. 14 del suo [statuto](#), l'Archivio è affidato «in deposito fiduciario perpetuo, rimanendo riservata agli eredi del Senatore Benedetto Croce, ai sensi di legge, ogni decisione circa la consultazione e la pubblicazione dei documenti facenti parte dell'archivio stesso». L'Archivio è stato notificato per notevole interesse storico, ai sensi del **D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409**, dalla Soprintendenza archivistica per la Campania in data 20 maggio 1997.

**Articolo 1, comma 636**  
***(Contributo all'Accademia Vivarium novum)***

Il **comma 636**, destina **700.000 euro per 2022** al finanziamento dell'istituzione culturale denominata **Accademia Vivarium novum**, con sede in Frascati.

A tal fine, il comma **opera un rifinanziamento** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si ricorda che il citato art. 1, comma 335, della legge n.205 ha autorizzato la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento della richiamata istituzione culturale Accademia Vivarium novum. Il contributo è finalizzato a garantire il **funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche** dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. Successivamente, la legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 758) ha destinato 1,2 milioni di euro per 2022 al finanziamento dell'Accademia.

L'Accademia è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti (allora il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della cultura, e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, i richiamati Ministeri trasmettono la medesima relazione alle Camere (cfr. [Documento XXVII n. 9](#), recante "Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Vivarium novum, nonché sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità, riferita all'esercizio finanziario 2019").

**Articolo 1, commi 637 e 638**  
**(Fondo editoria)**

L'articolo 1, comma 637, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di **prodotti editoriali**. Il **comma 638 dell'articolo 1** incrementa il predetto Fondo di euro **75.883.298 per il 2023** e di euro **55.000.000 a decorrere dal 2024**.

A tal fine, il **comma 637** novella l'articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. n. 46/2004).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 353/2003 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d'arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali sono state quindi approvate con D.M. 21 ottobre 2010 (pubblicato nella GU n. 274 del 23 novembre 2010).

A sua volta, l'articolo 3 qui novellato ha previsto che:

- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del D.L. 353/2003 e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;
- con decreto del Ministro delle comunicazioni dovessero essere determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa sopra indicato. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il D.M. 8 ottobre 2004 (pubblicato nella GU n. 248 del 21 ottobre 2004). Dopo aver subito, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, **dal 2017**, con il decreto-legge n. 244 del 2016, **il regime**

**di agevolazioni postali all'editoria** come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato.

Secondo quanto si evince dall'AS1370 – *Poste Italiane - tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali* del 28 aprile 2017, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il regime delle tariffe agevolate è stato (...) sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell'articolo 2 del D.L. 125/2010; la sospensione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013, e poi fino al 31 dicembre 2016.

La norma qui in esame [articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016)] ha, quindi, reintrodotta le tariffe agevolate a favore delle imprese editrici e nuovamente designato Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. Il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali. Si osserva infatti che, sulla base del d.lgs. 261/1999, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli altri servizi postali possono essere resi dagli operatori diversi da Poste Italiane previa licenza individuale (se rientranti nell'ambito del servizio universale) o autorizzazione generale. Risulta evidente, quindi, che, fatta eccezione per i servizi rientranti nella riserva e sopra richiamati, gli operatori postali devono essere equiparati a Poste Italiane al fine di non vedere messa a rischio la loro operatività. Al contrario, la distorsione concorrenziale causata dalla norma oggetto di segnalazione danneggia gli operatori postali diversi da Poste Italiane, che non possono fruire dei contributi statali e, pertanto, non riescono a sostenere sotto il profilo economico le tariffe agevolate (fissate a livelli non di mercato) che può offrire invece Poste Italiane beneficiando dei rimborsi appositamente previsti. Gli operatori postali alternativi sono, pertanto, estromessi dall'offerta di questo servizio che, seppur liberalizzato e quindi potenzialmente oggetto di concorrenza, ritorna in questo modo in una situazione di monopolio *de facto*.

Le criticità concorrenziali appena prospettate risultano ancora più manifeste se si considera che, in virtù del nuovo quadro regolamentare, Poste Italiane è autorizzata a consegnare la corrispondenza, tra cui i prodotti editoriali, con tempi di consegna potenzialmente più lunghi rispetto al passato, creando così - proprio per questo tipo di prodotti - potenziali disagi sia alle imprese editoriali sia ai consumatori. In questo contesto, un ampliamento delle possibilità di scelta del fornitore dei servizi postali appare ancor più auspicabile, anche al fine di abilitare una concorrenza sulla qualità del servizio e, in particolare, sui tempi di consegna.

L'Autorità auspica, pertanto, che, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, si possa pervenire a una modifica della citata normativa nel senso di ampliare l'accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.

Con la decisione n. [C\(2019\) 5255 final](#) del 22 luglio 2019 relativa all'aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) (Compensazioni statali per le tariffe ridotte offerte a editori e organizzazioni senza fine di lucro nel periodo 2017-2019), la Commissione europea ha concluso che la compensazione di servizio pubblico concessa a Poste Italiane dall'Italia nel periodo 2017-2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili della disciplina dei SIEG del 2012.

Si veda, inoltre, l'apposito tema dell'attività parlamentare [la disciplina delle agevolazioni postali all'editoria](#).

Si ricorda altresì che il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al **sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla [L. 198/2016](#) (art. 1).

Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le **risorse statali** destinate al **sostegno dell'editoria** quotidiana e periodica.

Il Fondo è **ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri** stabiliti con **DPCM**. Con [DPCM 21 luglio 2022](#) si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo per il 2022.

Inoltre, con DPCM è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il 2022 è stato adottato il [DPCM 19 settembre 2022](#).

Per ulteriori ragguagli, si veda l'apposito tema dell'attività parlamentare [il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione](#).

**Articolo 1, commi 639-641**  
*(Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei)*

I **commi 639-641, inseriti alla Camera**, intervengono sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo:

- con una norma di interpretazione autentica (dunque con **applicazione retroattiva**) che l'**Accademia Nazionale dei Lincei** sia **esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa**;
- **che dal 1° gennaio 2023 operi l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- che dunque, per il **ristoro ai comuni del minor gettito IMU**, sia istituito un apposito **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con **dotazione di 2,1 milioni di euro** per l'anno 2023.

In particolarem il **comma 639** contiene una norma di **interpretazione autentica** (avente di conseguenza efficacia retroattiva, in quanto espressamente prevista come interpretativa), ai sensi della quale **le disposizioni concernenti il regime fiscale dell'Accademia dei Lincei** si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è **esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa**.

Le norme oggetto di interpretazione autentica sono le seguenti:

- articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359;
- articolo 1, comma 328, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Si ricorda che il richiamato **articolo 3** del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 **al comma 1**, dispone l'esenzione dell'Accademia "da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura", salvo espressa deroga legislativa.

Il **comma 2** prevede, ai fini dell'imposta di registro, l'applicazione agli atti dell'Accademia del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l'allora Dipartimento per le politiche fiscali ricordava come la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) avesse ravvisato l'avvenuta abrogazione della citata disposizione del d.lgs. luogotenez. 159/44, limitatamente alle imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferiva il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione si basavano sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 avesse voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura.

L'articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione "previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972" si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 328 della legge n. 205 del 2017) la quale ha confermato **l'esenzione fiscale** disposta in favore dell'**Accademia dei Lincei** dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 **per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti**, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

L'articolo 58-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 ha inciso sul **regime fiscale dell'Accademia dei Lincei**, al fine di **esentare da imposizione**, oltre alle attività istituzionali, anche le **attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa**.

Al riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2222 del 30 gennaio 2022, ha accolto il ricorso del Comune di Milano, affermando il principio secondo cui l'immobile di proprietà dell'Accademia, ove concesso in locazione per l'esercizio di attività commerciale, è assoggettabile a IMU (ICI). La Corte ha evidenziato nella specie che "l'immobile fatto oggetto di imposizione Ici non è destinato ad attività istituzionale dell'Accademia, in quanto locato [...] ad una società commerciale (spa) che lo detiene quale componente immobiliare qualificante ed essenziale del complesso aziendale di sua proprietà [...]. L'immobile, dunque, è dedotto in una tipica gestione lucrativo-imprenditoriale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo alle finalità istituzionali dell'Accademia. Non vale obiettare, con quest'ultima, nè che l'immobile venne acquistato con proprie risorse 'istituzionali, siccome rinvenienti – secondo Statuto e Regolamento – dalla liquidità messa a suo tempo a disposizione per lascito [...] nè che i canoni di locazione ad essa corrisposti dalla società conduttrice vengono comunque impiegati proprio per il raggiungimento dei fini istituzionali generali dell'Accademia". La Corte dunque richiama un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l'agevolazione Ici è esclusa ogniqualvolta – nella annualità di riferimento – l'immobile non sia fatto oggetto di svolgimento diretto ed immediato dell'attività istituzionale da parte dell'ente richiedente l'esenzione, in quanto locato o comunque concesso all'uso imprenditoriale di terzi.

Il successivo **comma 640** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei trovi applicazione **l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Più precisamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per la riforma IMU della legge di bilancio 2020 si veda la scheda di cui al comma 492-*sexies*.

**Il comma 641, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023.**

**Articolo 1, commi 642 e 643**  
***(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione S.p.A.)***

I **commi 642 e 643** sono stati **introdotti dalla Camera**. Il **comma 642** proroga fino al **2023** il contratto tra il MISE (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). Il **comma 643** autorizza la **spesa massima di 8 milioni** di euro per il 2023 per lo svolgimento del servizio di **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**.

Il comma 397 della legge di bilancio per il 2020 ha autorizzato la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Il comma 398 della legge di bilancio per il 2020 ha quindi prorogato fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. n. 224/1998. Decorso tale termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata<sup>14</sup> tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi<sup>15</sup>. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

---

<sup>14</sup> La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

<sup>15</sup> Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co.

Provvedimento	Anno	Onere annuo
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2010	€ 9,9 mln
	2011	€ 9,9 mln
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)	2012	€ 3 mln
		€ 7 mln
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		
art. 33- <i>sexies</i> D.L. 179/2012 (L. 221/2012)	2013	€ 10 mln
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)	2014	€ 10 mln
	2015	€ 10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€ 10 mln
Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)	2017	€ 10 mln

L'art. 1, co. 88, della **L. 145/2018** aveva autorizzato la **proroga** della convenzione **per sei mesi** – e, dunque, **fino al 21 maggio 2019** – autorizzando a tal fine la spesa di € 5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, nel corso della XVIII legislatura, il Governo aveva accolto, nella seduta n. 368 dell'8 luglio 2020, [l'ordine del giorno 9/02500-AR/402](#), con il quale lo si impegnava a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a differire al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e, conseguentemente, ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 160 del 2019 di ulteriori due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per garantire il proseguimento del servizio con il corrispettivo previsto per gli anni precedenti.

---

1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**Articolo 1, comma 644**  
*(Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)*

Il **comma 644, introdotto dalla Camera**, concede un **contributo di 700.000 euro** in favore del comune di **Roma Capitale** per il 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei nonché al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'**ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia** e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma.

**Articolo 1, comma 645**  
***(Concessione di un contributo al Censis)***

**Il comma 645, introdotto dalla Camera, concede, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del [Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese](#).**

Si ricorda, in via preliminare, che, con [DPR n. 712 dell'11 ottobre 1973](#), si è provveduto al riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Centro studi investimenti sociali (C.E.N.S.I.S.)", con sede in Roma.

In base allo [statuto](#), la Fondazione persegue i seguenti scopi: promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali, alla realtà Europea ed Internazionale; eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali; svolgere attività dirette alla formazione e all'aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali; realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica, e multimediali; effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell'organizzazione sociale.

Per lo svolgimento di suddette attività, ove realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, la Fondazione opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi.

La Fondazione può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dalle Riserve. Il Fondo di Dotazione è costituito: dal patrimonio iniziale, conferito dai fondatori; da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; da contributi, redditi, e somme che la Giunta Esecutiva ritenga di destinare ad incremento del Fondo di Dotazione.

I saldi attivi dei bilanci di esercizio affluiscono a speciali Fondi di Riserva e vengono trasferiti al Fondo di Dotazione solo in base ad esplicita delibera del Giunta Esecutiva. Ai Fondi di Riserva sono imputabili eventuali saldi passivi di gestione.

Le disponibilità della Fondazione sono investite, secondo gli indirizzi del Giunta Esecutiva, in titoli di Stato o equivalenti; in immobili ad uso della Fondazione o a reddito; in partecipazioni funzionali all'azione della Fondazione; in azioni primarie quotate, in depositi bancari o in altri strumenti finanziari.

Le entrate della Fondazione sono costituite: dai redditi del patrimonio; da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; da proventi, corrispettivi e finanziamenti relativi alla esecuzione di specifici programmi di ricerca, o ad attività in genere; da qualsiasi altra acquisizione o contributo non espressamente vincolato all'incremento del Fondo di Dotazione.

I redditi del patrimonio ed i proventi derivanti dalla gestione della Fondazione sono destinati esclusivamente ad attività istituzionali.

Sono organi della Fondazione: il Presidente; il Consiglio Direttivo; la Giunta Esecutiva; il Segretario Generale; il Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, valgono le disposizioni del codice civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni.

**Articolo 1, comma 646**  
*(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)*

Il **comma 646, inserito dalla Camera**, incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio per il 2018), relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

La disposizione sopra richiamata ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica al fine di sostenerne le finalità istituzionali.

**TITOLO IX – DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE**  
**CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE**

**Articolo 1, commi 647 e 648**  
***(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)***

I **commi 647-648** prorogano al **30 giugno 2023**, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei **medici e degli infermieri militari** reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023

La relazione illustrativa fa presente che, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato ne gli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme fissata **al 31 dicembre 2022 risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.**

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di queste unità di personale in euro 5.726.703 per l'anno 2023, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

**• *L'arruolamento di personale militare medico e infermieristico durante l'emergenza Covid***

Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.

Da ultimo, il D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 2) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, la relazione tecnica ha quantificato gli oneri derivanti dalla proroga basandosi sulla ferma eccezionale di **n. 30 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 224 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

In precedenza, il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini), con i commi 8-*novies* e 8-*decies* dell'articolo 4, aveva prorogato al **30 giugno 2022** la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19.

Più in particolare, il comma 8-*novies* è intervenuto sul **comma 691** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al **31 marzo 2022**, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).

Si ricorda che:

- il richiamato comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l'**Esercito** di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), **120 medici** e **200 infermieri militari**, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
- a sua volta il comma 1 dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della **Marina militare**, dell'**Aeronautica militare** e dell'**Arma dei carabinieri** in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
  - a) **70 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
  - b) **100 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

L'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha **prorogato fino al 31 dicembre 2021** la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.

- Il richiamato articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l'arruolamento di:
  - a) **30 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
  - b) **70 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.

Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l'emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell'attività parlamentare "[Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19](#)" e "[Il rafforzamento della sanità militare](#)".

**Articolo 1, commi 649 e 650**  
*(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)*

I commi 649-650, introdotti durante l'esame alla Camera, apportano alcune modifiche alla normativa relativa agli ufficiali in soprannumero rispetto agli organi prevista dal Codice dell'ordinamento militare volte ad incrementare il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero.

Le disposizioni intervengono sulla disciplina sugli ufficiali in soprannumero prevista dall'articolo 801 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 – COM), e in particolare:

- viene incrementato **da 155 unità a 271 unità** il numero massimo di ufficiali da collocare in soprannumero. Il COM prevede che il contingente, entro tale limite massimo, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa;
- nell'elenco degli ufficiali da considerare in soprannumero vengono inseriti gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- viene incrementato **da 10 a 15 unità** il contingente massimo a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possono essere destinati con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa alle posizioni soprannumerarie contenute nell'elenco citato (e più nel dettaglio alle lettere a), b), b-bis), c), d) ed f));
- per l'attuazione delle disposizioni precedenti, viene autorizzata la spesa di **11.481.675 euro annui** a decorrere dall'anno 2023.

La relazione tecnica segnala che l'incremento di 116 unità proposto (compreso l'incremento di 5 unità per l'Arma dei carabinieri) rappresenta lo 0,07 per cento delle dotazioni organiche delle Forze Armate (pari a 150.000 unità) e allo 0,004 per cento di quelle dell'Arma dei carabinieri (pari a 117.847 unità).

**Articolo 1, commi da 651 a 655**  
***(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)***

I commi in esame recano una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

L'intervento normativo prevede le seguenti misure:

- istituzione di un fondo di previdenza integrativo anche per i **graduati delle forze armate** (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già previsto per l'arma dei carabinieri. Viene anche chiarito, per evitare dubbi interpretativi, che la categoria dei sovrintendenti rientra nel fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
- inclusione nei fondi di previdenza integrativi del personale appartenente al **ruolo d'onore**, richiamato in servizio;
- reiscrizione nel fondo del ruolo di provenienza per il personale militare transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**Servizi informativi di sicurezza**);
- si chiarisce che l'indennità supplementare spetta a tutto il personale all'atto della cessazione dal servizio (anche per il **personale transitato in altra pubblica amministrazione**), purché sia maturato il requisito minimo di 6 anni di iscrizione al fondo;
- **ridefinizione delle aliquote di liquidazione** dell'indennità supplementare per il periodo successivo al 31 dicembre 2022 (con effetti migliorativi, a fronte di una maggiore contribuzione);
- uniformizzazione della **tempistica di liquidazione** dell'indennità supplementare, prevista ordinariamente per tutto il personale all'atto della cessazione del servizio (salvo clausola di salvaguardia che consente, a certe condizioni, di differirla non oltre i 24 mesi);
- **soppressione dell'assegno speciale** previsto (a fronte di una contribuzione maggiorata) solo per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri (con previsione di un regime transitorio);
- aggiornamento delle **aliquote di contribuzione** ai fondi di previdenza integrativa (3% di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2% per le altre categorie), per garantire la sostenibilità del sistema (e a cui corrisponde un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare);

- estensione a tutto il personale del diritto alla **restituzione dei contributi versati** se non si beneficia dell'indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo;
- disciplina dell'indennità supplementare in caso di **transito tra ruoli**, prevedendo che essa venga imputata, *pro quota*, a ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha contribuito;
- previsione della possibilità di concedere **sussidi** a favore del personale, indipendentemente dal fondo di appartenenza, per gravi esigenze, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell'ambito di una quota fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa;
- **applicazione retroattiva** (alla data dell'entrata in vigore del COM) del nuovo regime in materia di indennità supplementare, per sanare le disparità finora prodotte dalla normativa vigente;
- **integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa** (che passa così da 13 a 16 membri) con un rappresentante dei graduati per ciascuna forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, nelle more dell'istituzione del fondo graduati;
- istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un **Fondo per la sostenibilità della Cassa**, per compensare i squilibri derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare. Il fondo è alimentato con le risorse di cui all'art. 619 del COM (dismissione e valorizzazione beni immobili).

**Articolo 1, commi 656-657**  
*(Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco)*

I **commi 656-657** destina risorse nel triennio 2023-2025 per la **copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile**, per **eventi dannosi non dolosi** causati a terzi nello svolgimento del servizio.

Il **comma 656**, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (*ex art. 19 della legge n. 183 del 2010*), autorizza la spesa di **10.018.875 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025** (erano 10.220.800 euro per l'anno 2022) per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del seguente personale:

<b>Personale da assicurare</b>	<b>Spesa autorizzata</b>
Polizia di Stato	1.449.575
Polizia penitenziaria	675.475
Arma dei carabinieri	1.735.950
Guardia di Finanza	890.575
Esercito	2.401.975
Aeronautica	725.375
Marina	1.000.200
Capitanerie di porto	265.400
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	874.350
	<b>10.018.875</b>

In particolare, le polizze sono destinate a coprire i danni causati da tale personale a terzi, nello svolgimento del servizio, per eventi non dolosi.

Il **comma 657** specifica che le risorse stanziare possono essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le **modalità** già previste dall'art. 1-quater del D.L. n. 45 del 2005.

Tale disposizione consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanziari, affinché tali enti provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura

assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Con riguardo ai **Vigili del fuoco**, invece, si dispone che le risorse spettanti al Corpo sono trasferite all'**Opera nazionale di assistenza** per il personale del Corpo, che provvede direttamente alla stipula delle polizze.

Si ricorda in proposito che l'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno. In base allo [statuto](#) essa ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.

**Articolo 1, commi 658 e 659**  
*(Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)*

I **commi 658-659, introdotti durante l'esame alla Camera**, sono volti alla promozione delle attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale e prevedono l'istituzione, con decreto interministeriale, del **Polo nazionale della subacquea**.

Alla **Marina militare** il compito di promuovere le attività di valorizzazione del **settore della subacquea nazionale**.

Con decreto del **Ministro della Difesa**, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca scientifica, è istituito e disciplinato il **Polo nazionale della subacquea**.

A tal fine si autorizza la spesa di **due milioni di euro** a decorrere **dall'anno 2023** a valere sul fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al ministero della Difesa di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare.

**Articolo 1, commi 660 e 661**  
*(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)*

**L'articolo 1 ai commi 660 e 661 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.**

La disposizione in esame **tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario** a seguito degli **aumenti dei prezzi delle materie prime** e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.

Nello specifico **il comma 660** destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

**Il comma 661** prevede che con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 saranno ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

## **Articolo 1, comma 662** *(Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco)*

Il **comma 662** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al **finanziamento di assunzioni in deroga** alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle **Forze di polizia** e del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Il fondo ha la seguente **dotazione**:

- 90.000.000 euro per l'anno 2023,
- 95.000.000 euro per l'anno 2024,
- 95.000.000 euro per l'anno 2025,
- 117.151.088 euro per l'anno 2026,
- 117.206.959 euro per l'anno 2027,
- 121.459.388 euro per l'anno 2028,
- 122.284.002 euro per l'anno 2029,
- 122.286.410 euro per l'anno 2030,
- 122.836.497 euro per l'anno 2031,
- 123.523.497 euro per l'anno 2032
- 125.797.593 euro a decorrere dall'anno 2033.

Si autorizza, inoltre, l'incremento, se necessario, delle **dotazioni organiche** delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, si provvede all'attuazione della disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie.

### • **Le assunzioni nel comparto sicurezza nella XVIII legislatura**

Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del personale delle Forze di Polizia, anche nella prospettiva di una **maggiore armonizzazione del trattamento** economico e giuridico **rispetto a quello** del personale del Corpo nazionale **dei Vigili del Fuoco**.

In particolare, le leggi di bilancio e i provvedimenti di urgenza adottati nella parte finale della XVIII legislatura hanno **incrementato** le **capacità assunzionali** per il personale delle Forze di Polizia al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi

all'emergenza COVID-19, nonché per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.

Sono state inoltre introdotte disposizioni specifiche (e stanziare le relative risorse) per il **lavoro straordinario** e per i **trattamenti** accessori e altri istituti normativi. Ulteriori misure per la tutela del personale delle Forze di Polizia a fronte dei maggiori compiti assunti per far fronte all'emergenza COVID-19 sono state approvate dal Parlamento nel corso dello stato di emergenza da Covid-19 e i relativi effetti continuano a prodursi **anche dopo la cessazione** dello stesso stato di **emergenza**.

Più nel dettaglio, **tra le principali** delle suddette **misure** si segnalano:

- art. 16-quater del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), che ha autorizzato **l'assunzione fino a 500 allievi agenti** della Polizia di Stato (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno 2022), attingendo all'elenco degli **idonei** di precedenti concorsi;
- art. 17-bis del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), che ha **incrementato le dotazioni organiche** delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando **assunzioni straordinarie aggiuntive** rispetto alle correnti facoltà assunzionali;
- art. 32-ter del [decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), che ha destinato risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il **potenziamento di sistemi tecnologici** e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti;
- art. 29 bis del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), che ha autorizzato **l'assunzione fino a 1300 allievi agenti** della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei di precedenti concorsi;
- art. 1, commi 95-97 (Fondo per **interventi perequativi previdenziali** per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), commi 101-102 (Disposizioni in materia **previdenziale** per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile), comma 605 (**trattamento economico accessorio** delle Forze di polizia e delle Forze armate), comma 619 (trattamenti accessori e istituti normativi per i **dirigenti** delle Forze di polizia e delle Forze armate), commi 651-652. (Proroga delle **misure per la funzionalità** delle Forze di Polizia), comma 961 (**Assunzioni** Forze di Polizia e Vigili del fuoco) della legge [30 dicembre 2021, n. 234](#) (**legge di bilancio per il 2022**);
- articolo 1, co. 2 e co. 3, lett. b) (che ha prorogato le **autorizzazioni ad assumere** relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), articolo 1, comma 8, che ha **prorogato** i termini in materia di **concorsi e corsi di formazione** delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), articolo 2, commi 4 e 5 (**Fondo per i familiari** del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per Covid-19) del decreto-legge [30 dicembre 2021, n. 228](#) (c.d. **milleproroghe**);
- art. 10, co. 10-bis del [decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#), che ha previsto una durata abbreviata di quattordici mesi per il 110 ed il 111 corso per commissari di Polizia.

**Articolo 1, commi da 663 a 665**  
*(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali  
confiscati e sequestrati)*

Il **comma 663** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del **Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati** del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il **comma 664** autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di **personale operaio** a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il Centro è stato istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal comma 755 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Centro gestisce gli animali confiscati a seguito di **violazioni della normativa internazionale** che tutela le specie animali in via di estinzione e della normativa che disciplina la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 150 del 1992 presuppone:

1. la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari;
2. la relativa gestione logistica;
3. la disponibilità di personale specializzato.

La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla **Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES)**, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture.

Si tratta, infatti, di animali **caratterizzati** da **peculiarità** anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana.

In generale, precisa la relazione, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. Da qui la necessità di prevedere l'assunzione

di operai a tempo determinato (**indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi**) i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regola il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la **legge n. 150/1992**, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una [convenzione](#) tra il Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

Ai sensi del comma 665 **gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo** di cui al comma 1 **e dalle assunzioni** di cui al comma 2 e pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, vengono coperti **riducendo l'autorizzazione di spesa** di pari importo prevista dalla legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) **nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati istituito con la medesima disposizione.

In relazione al comma in esame si ricorda che il comma 755 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nell'istituire il richiamato **Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati** ha autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, **da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro.

• **Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari**

Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro

gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l'art. 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (**CUFAA**), dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.


Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta **alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare** del Paese e comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle **competenze attribuite all'Arma dei carabinieri**, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando **la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa**, tramite il comandante generale, **per i compiti militari**, e **la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine** e della sicurezza pubblica, **dipende funzionalmente** dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste).

Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. **Il Comando** unità forestali, ambientali e agroalimentari **è retto da un generale di corpo d'armata** che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.

Dal CUFAA dipendono:

- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
- il [Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare](#).



Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato **“Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica”** dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.

**Articolo 1, commi 666 e 667**  
***(Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare)***

Le norme, **introdotte durante l'esame parlamentare**, sono volte a potenziare il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, incrementandolo di **120 unità**.

La disposizione incrementa **da 50 a 170 unità** il **contingente di personale dell'Arma dei carabinieri**, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del **Comando carabinieri per la tutela agroalimentare**, previsto dall'articolo 828-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (COM).

Questo aumento del contingente del personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che passano da 34 a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che passano da 16 a 60 unità);

Vengono posti a carico del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 828-*bis* COM).

Si ricorda che, per l'articolo 174-*bis*, comma 2, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare COM dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il *turn-over* (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112/2008) è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di **76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri**.

## CAPO II MISURE PER LA SICUREZZA NAZIONALE

### Articolo 1, comma 668

#### *(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)*

Il **comma 668** autorizza la spesa complessiva di **211.518.217 euro**, distribuiti negli anni **2023-2027**, per il funzionamento della **rete nazionale standard Te.T.Ra.**, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE *Public Safety*.

In particolare, la spesa è distribuita come segue: euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027.

Come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento in esame “si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione [dell'Interno], senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi. Infatti, [la disposizione] alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed LTE –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo “NUVAL 1”, Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo “NUVAL 2”, Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all'articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo “NUVAL 4”, Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:

- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1”.

#### • **Te.T.Ra.**

Te.T.Ra. (TErrestrial TRunked RAdio) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni

ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione. Te.T.Ra. è uno standard dell'[ETSI - European Telecommunications Standards Institute](#).

Uno dei primi atti relativo al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell'interno, [Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014](#), doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).

L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall'art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).

Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l'articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014 (L n. 147/2013) ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

#### • *LTE Public Safety*

[Long-Term Evolution](#), abbreviato in LTE e noto anche come 4G, è uno standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.

Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.

L'Amministrazione dell'interno ha indetto nel 2021 una [gara d'appalto](#) per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle "Sale e Centrali Operative" della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l'intervento del Ministro dell'interno *pro tempore* in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, [seduta del 26 maggio 2021](#). Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il [decreto](#) di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.

## **Articolo 1, commi 669-671** *(Accoglienza profughi dall'Ucraina)*

I commi da 669 a 671 **prorogano** dal 31 dicembre 2022 **al 3 marzo 2023** la durata dello **stato di emergenza** di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di **assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina** (comma 669). Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del **contributo di sostentamento** in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 670). Da ultimo, autorizza il **Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio a **rimodulare**, sulla base delle effettive esigenze, **le misure di assistenza e accoglienza** in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 671).

In premessa è utile sottolineare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi (per cui si rinvia, *infra*, al box dedicato in calce alla scheda).

Nel dettaglio, il **comma 669** proroga dal 31 dicembre 2022 **al 3 marzo 2023** la durata dello **stato di emergenza** di rilievo nazionale che è stato dichiarato con [deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022](#) (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all'esigenza di **assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina** sul territorio nazionale.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *c*) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018<sup>16</sup>.

Il **Codice di protezione civile** reca la procedura da seguire per la **deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale**, nonché ne stabilisce i limiti temporali (art. 24, D.Lgs. n. 1 del 2018).

In base all'art. 24 del Codice di protezione civile la **deliberazione** dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è **adottata dal Consiglio dei ministri**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.

In base al medesimo art. 24 la **durata dello stato di emergenza** di rilievo nazionale **non può superare i 12 mesi**, ed è **prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi**.

---

<sup>16</sup> Quelle indicate dalla lettera c) dell'articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, che pure sarebbe stato possibile utilizzare. *Al riguardo si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea, in base alla quale il regime speciale di **protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.**

Nel diritto dell'Unione europea, la «**protezione temporanea**» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L'obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla **direttiva 2001/55/CE** del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il **decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85**.

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una **decisione** che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha approvato, su [proposta](#) della Commissione europea, la [decisione di esecuzione \(UE\) 2022/382](#) che accerta l'esistenza di un **afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'**introduzione di una protezione temporanea**. Secondo i dati forniti dall'UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell'Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto

armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e **muoversi nel territorio** dell'UE, con **possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali**, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti **categorie di persone** che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

- **cittadini ucraini residenti** in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- **apolidi e cittadini di paesi terzi** diversi dall'Ucraina **che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale** equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- **familiari** delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell'art. 2).

Gli **Stati membri** applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che **non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese** o regione di origine.

Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.

La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, l'Agenzia dell'UE per l'asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.

Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il **d.P.C.M. 28 marzo 2022**, ai sensi del quale (articolo 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti **categorie di persone** che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

- **cittadini ucraini residenti** in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

- **apolidi e cittadini di paesi terzi** diversi dall'Ucraina **che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale** equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- **familiari** delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell'art. 1);
- gli **apolidi e i cittadini di paesi terzi** diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che **non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.**

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

Al contempo la disposizione in esame precisa che **ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza**, funzionali ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del citato D.Lgs. 1/2018, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sembra doversi desumere, entro i limiti temporali previsti dal medesimo articolo 24 (massimo 12 mesi non prorogabili per non più di 12 mesi) già sopra richiamati. La *ratio* della previsione sembra quindi quella di fugare ogni dubbio rispetto ad un'eventuale "legificazione" in via permanente dello stato di emergenza relativo al soccorso e all'assistenza della popolazione ucraina.

In proposito si ricorda che la **durata della protezione temporanea** è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranches da sei mesi l'una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

Il **comma 670** sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del **contributo di sostentamento** in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. *b*), D.L. 21 del 2022.

La richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. *b*) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque **risultano complessivamente 80.000.**

Infine, la disposizione di cui al **comma 671** abilita il **Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio a **rimodulare**, sulla base delle

effettive esigenze, **le misure di assistenza e accoglienza** in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)).

In sintesi le misure a cui la disposizione fa riferimento, riguardano:

- l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di **accoglienza diffusa**, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (**art. 31, co. 1, lett. a**), **D.L. 21 del 2022**; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
- la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un **contributo per il sostentamento** di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (**art. 31, co. 1, lett. b**), **D.L. 21 del 2022** e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
- un contributo alle regioni per le spese di **assistenza sanitaria** per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (**art. 31, co. 1, lett. c**), **D.L. 21 del 2022** e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);

Per una sintesi complessiva di tutte le misure di assistenza e accoglienza predisposte a seguito della crisi ucraina, si rinvia, *infra*, al [box](#) in calce alla scheda.

In particolare il Dipartimento è autorizzato a rimodulare **il numero dei soggetti benedificiari dalle diverse misure**, che è ora stabilito nei limiti massimi dal medesimo D.L. n. 21/2022 nonché dai decreti successivi che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari.

Le misure non sono rifinanziate; pertanto il Dipartimento potrà operare **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente** e, come precisato dalla stessa disposizione, nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. Tuttavia, autorizzando il Dipartimento a rimodulare sulla base delle effettive esigenze il numero dei soggetti coinvolti, sembrerebbe altresì disporsi la facoltà di rimodulare le risorse finanziarie stanziare per le diverse misure dalla legge.

A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l'usuale strumento emergenziale delle ordinanze *ex art. 25* del Codice della protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice le **ordinanze di protezione civile** possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. In proposito si ricorda che nella deliberazione dello stato di emergenza dello scorso 28 febbraio, erano previste **ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile** ai soli fini dell'“organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione” proveniente dal teatro operativo, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Nella disposizione in esame, invece, non viene indicata in particolare nessuna delle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, Codice della protezione civile.

Si segnala che, in particolare, nella prima ordinanza adottata a seguito della deliberazione dello stato di emergenza ([ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022](#)), sono individuate le seguenti norme che è possibile derogare: in materia di contabilità (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; R.D. 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; articolo 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in materia di vincoli alla proprietà terriera (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8); in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20); in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49); in materia di appalti (numerose disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Sono successivamente intervenute le ulteriori ordinanze [n. 873 del 6 marzo 2022](#), [n. 876 del 13 marzo 2022](#), [n. 881 del 29 marzo 2022](#), [n. 882 del 30 marzo 2022](#), [n. 883 del 31 marzo 2022](#), [n. 895 del 24 maggio 2022](#), [n. 898 del 23 giugno 2022](#), [nn. 902, 903 del 13 luglio 2022](#), [n. 921 del 15 settembre 2022](#), [n. 926 del 22 settembre 2022](#), [n. 927 del 3 ottobre 2022](#); [n. 937 del 20 ottobre 2022](#), che hanno previsto solo parziali integrazioni delle deroghe in materia di contratti pubblici.

La *ratio* della previsione in commento appare quindi quella di dare “copertura” legislativa all’esigenza che potrebbe manifestarsi, nell’ambito della gestione dell’emergenza, di rimodulare gli interventi previsti dai decreti-legge sopra richiamati.

#### • *Le misure per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina*

Con [deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022](#) (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato **fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza** di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di **assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina** sul territorio nazionale. Contestualmente, per i **primi interventi di soccorso**, sono stati stanziati **10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali**, come previsto della medesima deliberazione.

Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti numerosi decreti-legge.

Innanzitutto, il **decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)**<sup>17</sup> ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall’inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell’ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) **anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso** previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un **potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI)** attraverso:

<sup>17</sup> Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-*quater*) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.

- un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;
- l'**attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, gestito dagli enti locali.

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afgani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge di bilancio per il 2022.

Con la successiva [ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022](#) sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il **decreto-legge n. 21 del 2022** (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i **decreti-legge n. 50** (articolo 44) e **n. 115 del 2022** (articolo 26).

Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:

- l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di **accoglienza diffusa**, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (**art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022**; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022);
- la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un **contributo per il sostentamento** di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (**art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022** e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
- un contributo alle regioni per le spese di **assistenza sanitaria** per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (**art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022** e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
- un **contributo** fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'**affidamento familiare dei minori non accompagnati** provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);
- un **contributo una tantum**, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di **servizi sociali** da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).

Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del **31 dicembre 2022** e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.

Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. *c-bis*) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di **ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione**, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.

Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un **incremento** di ulteriori **113 milioni** di euro per l'anno 2022 delle **risorse** iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i **centri governativi di accoglienza** ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022).

Per quanto riguarda la *governance* di questo sistema di accoglienza, occorre ricordare che in base all'art. 1 della ocdpc n. 872/2022, il **Dipartimento della protezione civile** assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Province autonome assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un **Comitato** ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei **minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina** il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all'adozione il 25 marzo 2022 di un "[Piano minori stranieri non accompagnati](#)".

A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il [Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina](#), che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.

**Articolo 1, comma 672**  
***(Tecnologia robotica***  
***per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il **comma 672** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica.

I commi 672 e 673 dell'articolo 1 destinano risorse ad investimenti tecnologici per potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 672** è orientato in particolare allo sviluppo di **tecnologia robotica**.

L'intento è di migliorare la capacità di risposta del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** - mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata, è da intendersi - in scenari emergenziali complessi, caratterizzati dalla pericolosità per gli operatori del soccorso (per l'elevata concentrazione di calore, fumi e gas tossici o per la difficile accessibilità) oppure dall'estensione dell'area in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio, risultando così decisivi la rapida ricognizione e la mappatura della aree per determinare le risorse operative necessarie.

La relazione illustrativa riporta in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Così come la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione.

Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Soccorso civile"; programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico").

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

- 2 milioni per l'anno 2023;
- 9 milioni per l'anno 2024;
- 21 milioni per l'anno 2025.

Siffatta modulazione è quale risultante da modifica approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, la quale ha diminuito lo stanziamento di 1 milione per ciascun anno del triennio, onde finanziare un neo-istituito Fondo per le strutture alloggiative del personale del medesimo Corpo (v. *infra*, scheda riferita al comma 675).

Le risorse sarebbero destinate all'acquisto - riferiva la relazione tecnica posta a corredo del disegno di legge originario - di:

- robot di soccorso in ambiente terrestre (diciannove sistemi robotizzati ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio nucleare biologico chimico radioattivo a rischio di esplosione, per complessivi 9,5 milioni; centodieci sistemi robotizzati leggeri per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, per complessivi 16,5 milioni);
- robot di ricognizione aerea (tre sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo, finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell'Italia Nord, Centro e Sud, per complessivo 1,5 milione; venti sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, per complessivi 600.000 euro; duecento sistemi robotizzati montati su droni multirottore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, per complessivi 400.000 euro);
- robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo (otto ROV avanzati - l'acronimo sta per *Remote Operated Vehicle*, veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota - da destinare ai quattro nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, per complessivi 3,2 milioni; ventidue ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, per complessivi 3,3 milioni).

**Articolo 1, comma 673**  
***(Dotazioni tecnologiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  
per la capacità di risposta negli scenari di incendio)***

Il **comma 673** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate.

Il **comma 673** è volto ad accrescere le capacità operative delle squadre del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per lo spegnimento degli incendi.

A tal fine autorizza la spesa per l'acquisto di **nuove dotazioni tecnologiche** - per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi, si legge nella relazione illustrativa.

Siffatte dotazioni - è da intendersi - sono mirate a 'modernizzare' i sistemi di **estinzione degli incendi**, mediante alcune innovazioni relative all'utilizzo in forma contemporanea o alternativa di uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte), ottimizzati altresì nei consumi; alla massimizzazione delle prestazioni di impiego delle lance di erogazione; alla cura per la facilità d'uso, funzionalità, trasportabilità delle tubazioni; all'adeguatezza delle caratteristiche idrauliche dei sistemi di pompaggio rispetto ai diversi scenari.

Un miglioramento della capacità operativa è sollecitata - ancora ricorda la relazione illustrativa - dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, talché risultano caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo.

Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti.

Per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento - utilizzabili beninteso anche in caso di incendi boschivi<sup>18</sup> - la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere

---

<sup>18</sup> Per tale riguardo, si ricorda che la legge 21 novembre 2000, n. 353 è la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La sua disciplina fa perno sul Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base di determinate Linee guida ([d.m. 20 dicembre 2001](#)), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza unificata. Tale Piano, approvato dalla Regione (e sottoposto a sua revisione annuale), deve individuare un novero di elementi, tra i quali, per ricordarne qui solo alcuni, le aree a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalente), le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, i periodi a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti) e gli indici di pericolosità, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico, le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco.

sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”; azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”).

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

- 3 milioni per l'anno 2023;
- 4 milioni per l'anno 2024;
- 3 milioni per l'anno 2025.

Le risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni).

**Articolo 1, comma 674**  
***(Implementazione sistema IT-alert)***

L'articolo 1, comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

A tale riguardo è utile ricordare che il sistema IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente.

Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

**Articolo 1, comma 675**  
*(Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco)*

Il **comma 675** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025**, destinato alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di **immobili demaniali** per le esigenze del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

La disposizione è finalizzata a far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse del neo istituito Fondo possono essere destinate sia alla **costruzione**, sia alla **ristrutturazione** funzionale, strutturale, energetica e igienicosanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

**Articolo 1, commi 676-677**  
*(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)*

I **commi 676 e 677** sono finalizzati a **potenziare** gli **interventi** in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai **patti per la sicurezza urbana** in relazione all'installazione da parte **dei comuni**, di sistemi di **videosorveglianza** per la **prevenzione** e contrasto dei fenomeni di **criminalità**. A tal fine, il provvedimento **rifinanzia** la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a **15 milioni** di euro **per** ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**.

Le disposizioni in commento sono volte a **rifinanziare per** un ammontare pari a **15 milioni** di euro **per** ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, l'autorizzazione di spesa finalizzata a **potenziare** ulteriormente gli **interventi** in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi definiti **dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017** (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).

Si tratta della **prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità** diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché **attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza**.

In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l'autorizzazione di spesa per gli **interventi di installazione**, da parte **dei comuni, di sistemi di videosorveglianza** per le predette finalità di sicurezza urbana, autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017.

Si ricorda che l'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020](#) (recante misure urgenti per la **semplificazione e l'innovazione digitale**) ha disposto che l'installazione e l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza di cui al richiamato da parte degli enti locali, è considerata **attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale** ai sensi e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al d.lgs. n. 259 del 2003).

• ***I Patti di sicurezza urbana***

La disposizione appare collocarsi nel contesto dei **patti per l'attuazione della sicurezza urbana** disciplinati dal [decreto-legge n. 14 del 2017](#) recante **disposizioni**

**urgenti** volte a rafforzare la **sicurezza delle città** e la vivibilità dei territori e a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbana.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, **ferme restando le competenze** esclusive dello **Stato** in materia di **ordine pubblico e sicurezza**, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, **lettera h**) della Costituzione), le **linee generali** delle **politiche pubbliche** per la promozione della **sicurezza integrata** siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, **con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata** e siano **rivolte**, prioritariamente, **a coordinare**, per lo svolgimento di attività di interesse comune, **l'esercizio delle competenze** dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla **collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale**, attraverso lo scambio informativo, l'interconnessione delle rispettive sale operative e la regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, nonché l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. In attuazione dell'articolo 2, le **linee generali** per la **realizzazione** delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono state adottate con l'[accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata](#).

In coerenza con le predette linee generali, **con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco**, possono essere poi individuati, in relazione alla specificità dei contesti, **interventi per la sicurezza urbana**, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano ([art. 5, comma 1, DL 14/2017](#)),

Si ricorda che tali patti devono essere adottati nel rispetto di apposite **linee guida (diverse dalle predette linee generali)** adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, sono state adottate le **linee guida** per **l'attuazione** della sicurezza urbana, con l'[accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Unificata](#).

Nel dettaglio, i **patti per la sicurezza urbana** perseguono, prioritariamente, i seguenti **obiettivi** (comma 2):

- a) **prevenzione e contrasto** dei fenomeni di **criminalità diffusa e predatoria**, anche attraverso l'installazione di **sistemi di videosorveglianza**;
- b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
- c) promozione del rispetto del decoro urbano;
- c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

Si ricorda infine che, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui alla lettera a) da parte dei comuni, era stata **originariamente autorizzata** la spesa di 7 milioni di euro per l'anno **2017** e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni **2018 e 2019** (comma 2-ter).

**Successivamente**, con l'art. 35-*quinquies* del D.L. 113/2018 l'autorizzazione di spesa è stata **incrementata** di 10 milioni di euro per l'anno **2019**, di 17 milioni di euro per l'anno **2020**, di 27 milioni di euro per l'anno **2021** e di 36 milioni di euro per l'anno **2022**.

Il **comma 677** rinvia a un **decreto** del Ministro dell'interno **da adottare**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro il 31 marzo di ciascun anno** di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676 della disposizione in esame.

La procedura riproduce quella già prevista dall'[art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017](#), in cui si dispone che, con **decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia** e delle finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 14 del 2017) siano **definite le modalità di presentazione delle richieste** da parte dei comuni interessati nonché i **criteri di ripartizione** delle risorse sulla base delle medesime richieste.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-quater è stato adottato il [D.M. 31 gennaio 2018](#), che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

Al fine di **potenziare ulteriormente** gli interventi in materia di sicurezza urbana l'articolo art. 11-bis, comma 19, del [D.L. 135/2018](#) ha incrementato di 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2019.

La **medesima procedura** prevista dal comma 2 della disposizione in commento è peraltro stata **riprodotta** anche dal D.L. 135/2018, art. 11-bis, comma 19, **in relazione alle ulteriori risorse** stanziato dal [D.L. 113/2018](#).

In attuazione di tale più recente disposizione è stato adottato per l'anno 2020, il [D.M. 27 maggio 2020](#) e, per l'anno 2021, il [D.M. 9 ottobre 2021](#).

**Articolo 1, commi 678-679**  
***(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)***

I **commi 678 e 679** dispongono uno stanziamento complessivo di **42 milioni** di euro per l'ampliamento della rete dei **centri di permanenza per i rimpatri** degli stranieri irregolari.

Il **comma 678** autorizza il Ministero dell'interno ad **ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR)** dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.

Il **comma 679** provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per complessivi **42.045.939 di euro** per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla **costruzione** e alla ristrutturazione dei **centri di trattenimento e di accoglienza** (che comprendono anche i CPR) e dall'altro alla **gestione** dei medesimi centri.

Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio gli importi degli stanziamenti.

	2023	2024	2025	Totale
Costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza	5.397.360	14.392.960	16.192.080	<b>35.982.400</b>
Attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza	260.544	1.730.352	4.072.643	<b>6.063.539</b>
<b>Totale</b>	5.657.904	16.123.312	20.264.723	<b>42.045.939</b>

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti. La relazione illustrativa afferma anche che l'ampliamento della rete dei CPR si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido

e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

L'ampliamento riguarda il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).

Gli stanziamenti disposti dall'articolo in esame sono appostati nello stato di previsione del Ministero dell'interno:

- per la **costruzione** dei nuovi CPR al capitolo 7351, piano gestionale 2 *Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di identificazione ed espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo* che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 26.791.070 euro per il 2023, 31.791.070 per il 2024 e 16.791.070 per il 2025. All'esito dell'intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 32.188.430 euro per il 2023, 46.184.030 per il 2024 e 32.983.150 per il 2025;
- per la **gestione** dei nuovi CPR al capitolo 2351, piano gestionale 2 *Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione* che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 855.028.350 euro per il 2023, 900.000.000 per il 2024 e 950.000.000 per il 2025. All'esito dell'intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 855.288.894 euro per il 2023, 901.730.352 per il 2024 e 954.072.643 per il 2025.

#### • I centri di permanenza per i rimpatri (CPR)

I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.

Il decreto-legge n. 130 del 2020 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattamento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:

- la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
- la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
- l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
- l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).

Come già si è accennato, al 18 ottobre 2022 risultano attivi 10 centri di permanenza per il rimpatrio per una capienza complessiva di 1.378 posti. Essi sono dislocati a:

Bari;  
Brindisi;  
Caltanissetta;  
Gradisca d'Isonzo (GO);  
Macomer (NU);  
Milano  
Palazzo San Gervasio (PZ);  
Roma;  
Torino;  
Trapani.

Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.147 persone, di queste 2.520 sono state effettivamente rimpatriate (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Relazione al Parlamento 2022](#))

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l'articolo 19, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2018 che consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

**Articolo 1, commi 680-681**  
***(Misure in materia di riconoscimento  
della protezione internazionale)***

I **commi 680 e 681** autorizzano il Ministero dell'interno a **prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine** già stipulati al fine di assicurare la **funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale e della **Commissione Nazionale per il diritto di Asilo**, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina.

I contratti della cui proroga si tratta sono individuati facendo riferimento all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, e all'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

Si tratta in sintesi dei **contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell'ambito del progetto EmAs.Com** (*Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2*), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.

Il **progetto «EmAs.Com — Empowerment asylum commission»** è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario istituito dal [Regolamento UE n. 516/2014](#) con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la [versione consolidata](#)).

Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla [pagina](#) dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.

I lavoratori interinali così assunti nel 2021 sono stati impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e

successivamente sono stati **mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022** ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina<sup>19</sup>.

In particolare, l'articolo 33, co. 1, D.L. 21/2022 ha autorizzato la prima proroga per l'impiego dei citati lavoratori interinali presso gli organismi territoriali e centrale del sistema di asilo, mentre l'art. 1, della citata ordinanza CDPC ne ha esteso l'impiego anche per le esigenze delle Questure, sempre al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina.

Pertanto, la disposizione in esame autorizza **un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023**.

La relazione sottolinea in proposito che la proroga si rende necessaria per assicurare la definizione delle numerose istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.

La disposizione specifica che la proroga è autorizzata **anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti** (D.Lgs. n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1).

Il **comma 681** quantifica gli **oneri** di spesa conseguenti alla disposizione del presente articolo, pari a circa **2,3 milioni per l'anno 2023** (euro 2.272.418,14), a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 680.

In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che l'onere totale graverà a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di protezione internazionale.

---

<sup>19</sup> L'articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito di modificare tali contratti anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti.

**Articolo 1, comma 682**  
***(Corpo nazionale dei vigili del fuoco***  
***e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)***

Il **comma 682** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.

Entro un novero di disposizioni dedicate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pone il **comma 682**. Esso è volto a potenziare ed aggiornare il sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).

Il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il **contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche** (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006).

Il soccorso in caso di pericolo NBCR è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).

Una programmazione relativa alle dotazioni di mezzi e materiali, sia per fronteggiarne l'invecchiamento sia per adeguarle allo sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, importa l'erogazione di risorse.

Inoltre - si legge nella relazione illustrativa - lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

A tali fini, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Soccorso civile"; programma di spesa "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva").

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

- 5 milioni per l'anno 2023;
- 7 milioni per l'anno 2024;
- 8 milioni per l'anno 2025.

Le risorse sono destinate - riferisce la relazione tecnica - all'aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR regionali e provinciali (per complessivi 9 milioni) nonché della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi (3,5 milioni); all'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (2,5 milioni); acquisto di sistemi per avio-trasportabilità (2 milioni); acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi per i nuclei regionali (3 milioni).

**Articolo 1, comma 683**  
*(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)*

Il **comma 683** autorizza il **Ministero dell'interno** a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro a contratto a termine** nel limite massimo di spesa di **euro 37.259.690**. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'**instaurazione del rapporto di lavoro** tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il **lavoratore straniero** che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di **regolarizzazione dei lavoratori stranieri** (di cui all'articolo 103 del D.L. 77/2020).

Gli articoli 42 e 43 del decreto-legge n. 73 del 2022 hanno introdotto alcune misure per la semplificazione delle **procedure di ingresso dei lavoratori stranieri**. In particolare, hanno ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il decreto flussi per l'anno 2023.

Parimenti, è stato ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta.

Infine, hanno esteso, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

L'articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2022, sempre al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti dai decreti flussi per il 2021 e il 2022, ha modificato la procedura di **verifica** circa l'osservanza dei **presupposti contrattuali** richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

Si segnala, inoltre, l'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro a contratto a termine**, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il

servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di **emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona**. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, sono state presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla questura.

Inoltre, la disposizione ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a 207.542. Per quanto riguarda invece le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri il totale ammonta a 12.986.

La disposizione in esame deroga espressamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 7/2010 che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di **personale a tempo determinato** o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Inoltre, il Ministero dell'interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti "sotto soglia" (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'art. 35 del medesimo Codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Si ricorda che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la **Corte costituzionale** ha affermato costantemente (si veda da ultimo la sentenza 227 del 2021) che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico» (sentenza n. 225 del 2010).

La **relazione tecnica** stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l'anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.

**Articolo 1, comma 684**  
*(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)*

Il **comma 684** detta una specifica disciplina per le modalità di svolgimento delle operazioni di **intercettazione e tracciamento** effettuabili da parte dei **servizi di informazione per la sicurezza**, modificando a tal fine il decreto legge n. 144 del 2005. Si prevede inoltre che le spese relative alle suddette attività non siano più a carico del Ministero della giustizia, ma siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare la **lettera a)**, interviene sull'articolo 4 del decreto legge n. 144 del 2005 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*), il quale attualmente prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare i direttori dei **servizi di informazione per la sicurezza**, di richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle **intercettazioni preventive** per finalità investigative. La novella sopprime il rinvio all'art. 226 riproducendone in parte il contenuto.

L'art. 226 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede che il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis dal codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.

Con riguardo alle **attività** la novella non modifica l'ambito applicativo delle operazioni di intercettazione, riprendendo in parte il contenuto del citato art. 226 e specificando che l'autorizzazione può essere richiesta dai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, delegati dal Presidente del Consiglio con riguardo alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. (abitazione, luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi).

Con riguardo **alle finalità** per le quali può essere richiesta l'autorizzazione, la novella lascia il testo vigente immutato: esse devono essere ritenute indispensabili

per l'espletamento delle attività demandate ai servizi dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (**ricercare ed elaborare informazioni utili** alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero nonché la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche).

Anche la competenza ad **autorizzare le attività** non è modificata dalla novella in esame restando in capo al procuratore generale presso la corte di appello di Roma Per le **modalità di svolgimento delle operazioni** la novella sostituisce il rinvio ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 disp. att. c.p.p., in quanto compatibili con quello al nuovo articolo 4-bis del decreto legge 144/2005 inserito dalla lettera b) della disposizione in esame.

**La lettera b)** introduce nel citato decreto legge 144/2005 il **nuovo articolo 4-bis** che reca la nuova disciplina sulle modalità di **svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione**.

Il comma 1 del nuovo articolo disciplina i **presupposti del decreto di autorizzazione del procuratore generale**. Nella disciplina vigente (art. 226 disp. att. c.p.p. comma 2), il procuratore generale adotta tale decreto qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario. Vi è dunque un margine di valutazione legato alla necessità dell'operazione e alla sua giustificazione sulla base di "elementi investigativi". Invece la novella prevede che – non essendoci elementi investigativi nelle operazioni dei servizi – l'autorizzazione si basi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino "indispensabili per l'espletamento delle attività demandate" ai servizi.

Non è oggetto di modifica il **termine di durata** massima delle operazioni di intercettazione che **resta di 40 giorni** prorogabili prorogabile per periodi successivi di 20 giorni (con decreto motivato).

Il comma 2, disciplina il **materiale oggetto di deposito presso il procuratore generale**. Al riguardo la disciplina vigente (art. 226, comma 3) prevede che l'obbligo dello stesso sia limitato al verbale sintetico (delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati) e ai supporti utilizzati. La novella invece estende l'obbligo del deposito **anche ai contenuti intercettati**.

Con riguardo al termine **per il deposito** la novella in commento **lo estende dagli attuali 5 giorni** (10 in casi particolari) **a 30 giorni** dalla conclusione delle operazioni.

La novella inoltre introduce la possibilità del **differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi**. Il differimento deve essere autorizzato dal procuratore generale su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa.

La disciplina vigente prevede che una volta avvenuto il deposito, il procuratore disponga **l'immediata distruzione** dei supporti e dei verbali. La novella **estende l'obbligo di distruzione** oltre che ai supporti e a verbali anche ai **contenuti**

**intercettati**, e ad ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti.

Il comma 3 introduce altresì l'obbligo per il procuratore di **distuggere la documentazione** anche da lui stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni. Il procuratore procede alla distruzione decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (30 giorni dalla conclusione delle operazioni).

La disposizione in commento fa infatti riferimento al decorso del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124. Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il COPASIR circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza autorizzate ai sensi anche dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e che tali informazioni siano inviate al **Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni**.

Il comma 4 detta la disciplina relativa al **tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche**, nonché l'acquisizione dei **dati esterni** relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

I presupposti per la richiesta nonché la competenza relativa all'autorizzazione sono gli stessi previsti per le operazioni di intercettazione (la disposizione fa infatti riferimento all'art. 4, comma 1 del decreto legge 144/2005).

L'art. 226, comma 4, disp. att. c.p.p. richiamato dalla vigente formulazione dell'art. 4 del DL 144/2005 prevede che il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni possano essere autorizzate con le stesse modalità delle operazioni di intercettazione (il rinvio è ai commi 1 e 3 dell'art. 226 disp. att. c.p.p.).

Inoltre la novella prevede che **i dati siano distrutti entro 6 mesi dalla acquisizione** e che i relativi verbali siano trasmessi al procuratore generale.

E' infine introdotta la possibilità che il procuratore generale autorizzi la **proroga per un periodo non superiore a 24 mesi** del termine per la conservazione di tali dati.

Nella disciplina vigente la possibilità di proroga per un periodo non superiore a 24 mesi è prevista nella disciplina generale delle intercettazioni preventive dal comma 3-bis dell'art. 226 disp. att. c.p.p. Tale comma non è tuttavia richiamato dall'art. 4 del DL 144/2005, per cui la possibilità di proroga della conservazione dei dati non è applicabile alle operazioni di tracciamento dei servizi di informazione.

Il comma 5 riprende il contenuto della disciplina vigente con riguardo **al divieto di utilizzare nel procedimento penale gli elementi acquisiti** attraverso le attività di intercettazione e tracciamento dati. E' inoltre ribadito che le attività di intercettazione e tracciamento e le notizie acquisite a seguito delle attività non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L'art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p. prevede che in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e che in ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. L'unica differenza rispetto alla disciplina introdotta con la disposizione in esame è che in quest'ultima viene meno la specificazione che fa salvi i fini investigativi. Il mancato riferimento a tali fini dipende peraltro dalla specificità dell'attività dei servizi di informazione che non compiono attività investigativa.

Infine il comma 6 del nuovo art. 4-bis prevede che le spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento, attualmente a carico del Ministero della giustizia, siano imputate all'apposito programma di spesa iscritto **nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

La disciplina del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per le operazioni relative alle intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza, in base alla novella, saranno imputate al programma 5.2 (Sicurezza democratica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

## TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

### **Articolo 1, commi da 685 a 690** *(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)*

Le disposizioni in esame ripropongono, per gli **anni 2023 e 2024**, un **credito d'imposta, nella misura del 36 per cento** delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'**acquisto di materiali riciclati** precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (**commi 685, 686 e 687**). Si specifica inoltre la **disciplina** del credito d'imposta (**commi 688 e 689**) e si rinvia a un **decreto ministeriale** la specificazione dei **requisiti tecnici** (**comma 690**).

In particolare, il **comma 685**, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il **rifinanziamento del credito di imposta** di cui all'articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)), con una dotazione di ulteriori euro **10 milioni per l'anno 2023** per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con [decreto Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

Si rammenta che i commi da 73 a 77 della legge di bilancio 2019 riconoscono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. La disciplina dei limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d'imposta sono contenuti nel [D.M. 14 dicembre 2021](#) (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale).

Nella relazione illustrativa al DDL di bilancio 2023, il Governo chiarisce che l'applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili. Nella relazione tecnica si precisa ulteriormente che sono necessarie risorse finanziarie per assicurare la copertura di ulteriori 566 istanze pervenute.

Il **comma 686** riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli **anni 2023 e 2024**, un credito d'imposta nella misura del **36 per cento delle spese sostenute** (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

- **prodotti** realizzati con materiali provenienti **dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in **plastica**;
- **imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 **o derivati dalla raccolta differenziata** della **carta e dell'alluminio**.

La [norma tecnica UNI EN 13432:2002](#) (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il **comma 687** stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 2 è **riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario, nel **limite massimo complessivo di 5 milioni** di euro annui per gli **anni 2024 e 2025**.

I commi 688 e 689 recano i dettagli della **disciplina**.

Il **comma 688** precisa che il credito d'imposta è **indicato nella dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, **non concorre alla formazione del reddito** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e **non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi** (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#)). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e **non si applica il limite annuale di 250 mila euro**, di cui all'articolo 1, comma 53, della [legge n. 244 del 2007](#). Il credito è **utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686 del presente articolo.

Ai sensi del **comma 689**, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il **modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il

successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Il **comma 690** rinvia a un **decreto** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, la **definizione**:

- dei **requisiti tecnici e delle certificazioni** idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (Norme in materia ambientale),
- nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta di cui ai commi da 686 a 688 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 687 del presente articolo.

**Articolo 1, comma 691**  
***(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)***

Il **comma 691**, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di **6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024**.

Il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica" è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del D.L. 111/2019.

Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

**In virtù del rifinanziamento** operato dalla norma in esame, **le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024**.

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il [D.M. 2 settembre 2021](#).

La relazione tecnica evidenzia che "dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000" e "pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori".

**Articolo 1, commi 692 e 693**  
*(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)*

L'articolo 1, ai commi 692 e 693, prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del **Commissario unico per la depurazione** al fine di garantire la **dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi** volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

Per quanto attiene alle censure della Corte di giustizia dell'Unione europea, giova ricordare che per le inadempienze nell'attuazione della normativa europea, che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).

Con la successiva [sentenza del 31 maggio 2018, causa C-251/17](#), la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.

Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla [sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19](#).

Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'[articolo 4-septies del D.L. 32/2019](#) (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito ad un **Commissario unico** i compiti di **coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a** garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea e quindi a **superare tutte le procedure di infrazione** relative alle medesime problematiche.

Ritornando al contenuto dell'articolo in questione si segnala che **il comma 692**, come evidenziato precedentemente, prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie sopra indicate per gli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 693** stabilisce che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue

Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.

**Articolo 1, comma 694**  
***(Bonifica area Trento Nord)***

**L'articolo 1, al comma 694** autorizza la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024** per alcuni interventi di bonifica nell'area Nord della città di Trento.

In particolare il finanziamento in questione è destinato alla progettazione ed alla esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti di interesse nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile ed altri inquinanti.

**Articolo 1, commi 695 e 696**  
***(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)***

I **commi 695 e 696** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (**comma 695**). Viene demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (**comma 696**).

Il **comma 695** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "**Fondo per il contrasto al consumo di suolo**" con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, così articolato:

- 10 milioni di euro nel 2023;
- 20 milioni di euro nel 2024;
- 30 milioni di euro nel 2025;
- 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma precisa che l'istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la programmazione ed il finanziamento di **interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati** o in via di degrado **in ambito urbano e periurbano**.

La relazione illustrativa evidenzia che "il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l'impatto dell'attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico" e che "Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell'ultimo decennio l'incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno".

A livello europeo, la gestione sostenibile del suolo e la necessità di politiche che monitorino gli impatti derivanti dall'occupazione del suolo ha condotto alla definizione dell'obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 (Environment Action Program EU, settimo programma quadro – Decisione 1386/2013). La Commissione europea, inoltre, nel mese di febbraio 2021 ha lanciato una consultazione pubblica sullo sviluppo di una nuova Strategia dell'UE per il suolo, poi adottata con la [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021](#) {SWD(2021) 323 final}. L'obiettivo della nuova Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 è quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così

a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Il **comma 696** demanda ad **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione:

- dei **criteri per il riparto del fondo** di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome;
- delle modalità di **monitoraggio** attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;
- delle **modalità di revoca** delle risorse.

Nella relazione illustrativa si legge che “Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l'incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica. L'obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità. Per tale finalità è prevista la costituzione di un 'Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo' (...) composto da rappresentanti della DG USSRI (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche), in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA”.

**Articolo 1, comma 697**  
***(Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria)***

**L'articolo 1, comma 697** reca disposizioni per la **prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.**

Il comma in esame, in particolare, dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni.

Si rileva, infine, che il comma in questione precisa altresì che l'assegnazione a valere sulle risorse FSC è da considerare ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) a titolarità della Regione Calabria, cioè delle risorse FSC che il CIPESS assegnerà alla Regione per gli interventi del ciclo 2021-2027.

**Articolo 1, commi 698-700**  
***(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)***

I **commi 698-700, introdotti durante l'esame alla Camera**, assegnano alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e destinano il 20% delle somme del fondo istituito dal comma 607 della L. 234/2021 ("Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie") all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le medesime autorità di bacino.

Il **comma 698** assegna alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di **14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**, così ripartito:

- 2,5 milioni all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
- 2,5 milioni all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
- 2,5 milioni all'Autorità di bacino distrett. dell'Appennino settentrionale;
- 2,5 milioni all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
- 2,5 milioni all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
- 1 milione all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna;
- 1 milione all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

Tale stanziamento è finalizzato a consentire alle citate autorità di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'art. 63, commi 10 e 11, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrare le risorse economiche programmate per le spese correnti.

In relazione ai compiti previsti dai citati commi 10 e 11 dell'art. 63 del Codice dell'ambiente (v. *infra*) si fa notare che tra di essi figura, in particolare, l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni.

Il **comma 699** disciplina la **copertura degli oneri**, prevedendo che alla copertura parziale degli stessi si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 533 e 534, della legge 205/2017.

Il comma 533 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ad assumere con contratto di lavoro a tempo

indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il successivo comma 534, al fine di consentire i necessari adeguamenti della struttura organizzativa, ha assegnato uno stanziamento, a decorrere dall'anno 2018, di 6,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

Il **comma 700** introduce una disposizione (nuovo comma 607-*bis* della legge di bilancio 2022, L. 234/2021) secondo cui, al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il **20% delle somme del fondo istituito dal comma 607 della L. 234/2021** (“Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie”) è **riservato all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali**.

#### • **Le autorità di bacino distrettuali**

L’art. 64 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) prevede che l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti [sette distretti idrografici](#):

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
- b) distretto idrografico del Fiume Po;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- f) distretto idrografico della Sardegna;
- g) distretto idrografico della Sicilia.

L’art. 63 del medesimo Codice dispone che in ciascuno dei distretti idrografici testé elencati è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico a cui sono affidati i seguenti compiti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 63, “tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente”:

- elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni, nonché i programmi di intervento;
- esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’UE, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
- coordinare e sovrintendere (fatte salve le discipline adottate dalle regioni) le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed

esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [sezione “Distretti idrografici” del sito \*web\* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.](#)

**Articolo 1, comma 701**  
***(Finanziamento per la realizzazione  
del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)***

Il **comma 701**, al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, autorizza a favore dell'ISPRA la spesa di **6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**.

La relazione illustrativa evidenzia che lo stanziamento recato dall'articolo in esame è destinato alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA e che "per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere".

**Articolo 1, commi 702-706**  
***(Disposizioni per il completamento della Carta geologica d'Italia)***

**I commi 702-706, introdotti durante l'esame alla Camera**, recano disposizioni finalizzate al completamento della Carta geologica d'Italia (progetto CARG). In particolare, per tale finalità, viene previsto uno stanziamento complessivo di 52 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

Il **comma 702** prevede l'assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un contributo di **6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 nell'ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali

Il **comma 703** precisa che le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nei limiti delle risorse di cui al comma precedente.

L'art. 15 della legge 241/1990 dispone che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (vale a dire delle conferenze di servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nel disciplinare tali accordi, l'art. 15 prevede, tra l'altro, l'obbligo di sottoscrizione con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Il **comma 704** dispone che una **quota non superiore al 5%** degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata ad ISPRA **per oneri di carattere generale** connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

Il **comma 705** prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, **rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG** allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

Il **comma 706** – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l'**istituzione**, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del **Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia**, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con una dotazione di **8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

• **Il progetto CARG, stato e finanziamenti disponibili**

In relazione allo stato del Progetto CARG, nella risposta all'[interrogazione 3/00049](#), resa nella [seduta del 30 novembre 2022](#), il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato che il progetto CARG rappresenta uno strumento a supporto dell'azione di difesa del suolo e che tale “progetto è coordinato dall'ISPRA e realizzato in collaborazione con le regioni, nonché con il supporto scientifico delle università e del CNR. Dopo una fase di stallo, il Progetto Carg ha ripreso vigore grazie alle risorse stanziare con tre leggi di bilancio - 2019, 2020 e 2021 - che hanno previsto lo stanziamento complessivo di 31 milioni. Entro la fine del 2022 saranno sessantasette i fogli geologici e sei i tematici avviati. Peraltro, per alcuni fogli geologici è prevista la realizzazione di modelli in 3D. Ciò premesso, e come già accennato in altre occasioni, ritengo che consentire la corretta prosecuzione di quanto fatto negli ultimi anni, ovvero il completamento della cartografia, sia un'azione rilevante per favorire la programmazione degli interventi per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi geologici, nonché per la progettazione di infrastrutture sicure a salvaguardia dell'ambiente. Pertanto, sarà cura del Ministero garantire il reperimento di risorse per giungere a questo obiettivo”.

Si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a **31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022**, come indicato nella risposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si ricorda altresì che l'art. 6 della legge n. 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

Per approfondimenti si rinvia alle [informazioni disponibili nel sito web dell'ISPRA](#).

## **Articolo 1, commi 707 e 708** **(Proventi aste CO2)**

L'articolo 1, ai commi 707 e 708 reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 che è attualmente [normata dall'art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020](#).

In particolare la disposizione in esame precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell'ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il comma in esame, inoltre, integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Infatti mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un'ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-*bis* introdotto dal comma 707 della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica.

Il comma 708, infine, disciplina l'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. *carbon leakage* indiretto). Nel dettaglio viene previsto che tali risorse sono erogate secondo le modalità previste dal D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021, entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE, dei proventi di cui al comma 8-*bis* sopra illustrato e relativi all'annualità 2020.



**TITOLO XI**  
**MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E**  
**AD ORGANISMI INTERNAZIONALI**

**Articolo 1, commi 709-711**  
**(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)**

Le previsioni in esame prorogano in primo luogo per tutto il 2023 l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero. Prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all'estero, disponendo che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Sono inoltre dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero.

Il **comma 427** dispone la proroga per tutto il 2023 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 2, del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#)<sup>20</sup>, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela **e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti** a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

La disposizione richiamata prevede un'autorizzazione di 2 milioni per il 2022 per l'invio di militari dell'Arma a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, ai sensi dell'art. 158 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 158](#) 2021 disponendo che ai militari si corrisponda il trattamento economico all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 170, quinto comma del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#).

La relazione illustrativa sottolinea come permangano le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell'area e al personale che ivi presta servizio.

**Il comma 428, lettera a integra il disposto dell'art. 143**, comma 3, del richiamato DPR n. 18/1967 in materia di congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, disponendo che il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (v. *infra*), fruisca,

---

<sup>20</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28

nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.

Come riportato nella relazione illustrativa, la misura, da vari anni reiterata annualmente all'interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner e delle maggiori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurre lo stress psicofisico, anche nell'interesse dell'Amministrazione (il che giustifica la previsione dell'obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio).

La **lettera b)** reca una modifica all'art. 144 del DPR n. 18/1967, strettamente connessa alla precedente, prevedendo, attraverso l'inserimento di un periodo aggiuntivo, che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuate **residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità**.

La **lettera c)** modifica il disposto dell'art. 171, comma 5 del DPR n. 18/1967, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da "*comprovate difficoltà di copertura*" o situazioni difficoltà di rischio e disagio.

La relazione illustrativa evidenzia che nel corso dell'ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale abbia comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell'emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all'estero. La misura dovrebbe consentire di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

La **lettera d)** novella la norma di cui all'art. 179, comma 1, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero, prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico.

La disciplina vigente prevede che venga riconosciuto a tale personale – ove sostenga una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione di famiglia dell'indennità di servizio percepite per ciascun figlio, sia accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

La relazione illustrativa rileva come l'applicazione di tale norma abbia presentato negli anni la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e *ratio* del predetto contributo, che è volto a reintegrare

il dipendente degli oneri che deve sostenere per l'iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l'assorbimento dell'aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.

Il **tetto massimo di spesa** viene fissato a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non dovrebbe produrre effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.

La **lettera e)** inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell'art. 181 del DPR n. 18/1967: la nuova disposizione prevede che al personale in servizio all'estero in sedi residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il beneficio di cui al medesimo comma spetti due volte l'anno.

L'attuale disciplina, recata dal menzionato comma 1, prevede che il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico, spetti ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi.

La **lettera f)** **novella integralmente l'art. 193 del DPR n. 18/1967** che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero prevedendo il **diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica** solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale (comma 1).

La previsione richiama quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 216 della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (legge finanziaria 2006), dall'art. 1, comma 468 della legge , c. 468, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'art. 18 del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#)<sup>21</sup>.

Qualora il dipendente rinunci al contributo per il trasporto degli effetti, per il viaggio aereo di trasferimento ha diritto al **rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico** che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di assegnazioni che, anche per effetto di eventuali proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno *ex art. 170* del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, il personale ha titolo al rimborso delle spese sostenute

---

<sup>21</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente (comma 2).

La disposizione – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa - ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all'art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

**Il comma 429** autorizza la spesa di **22,1 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

**Articolo 1, commi da 712 a 716**  
***(Misure per la funzionalità del MAECI)***

Le previsioni in esame prevedono:

- l'assunzione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di 520 unità di personale, di cui 100 unità nell'area "Assistenti" nell'anno 2023 e 420 nell'area "Funzionari" nell'anno 2024;
- l'assunzione, da parte di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e istituti italiani di cultura, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, di personale a contratto, nel limite di un contingente complessivo di 3150 unità;

A tal riguardo si precisa che le assunzioni di personale di ruolo hanno luogo **in aggiunta** alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente **e in deroga** a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 del richiamato articolo 35 del del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa il principio generale in forza del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Si precisa, inoltre, che ai fini delle richiamate assunzioni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti.

Tali assunzioni implicano l'aggiornamento della dotazione organiche del personale del ministero, con una spesa di 937.655 euro per il 2023, 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.

Per le assunzioni di personale a contratto si autorizza la spesa di euro **500.000** a decorrere dall'anno 2023.

**Articolo 1, comma 717**  
***(Personale docente e amministrativo madrelingua della Scuola europea di Brindisi)***

**Il comma 717, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla [Scuola europea di Brindisi](#).**

A tal fine introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 6 del D.L. n. 243/2016 (L. n. 18/2017).

Si ricorda che l'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 243 del 2016 ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è stata finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo per i figli del personale espatriato in servizio presso la **base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi**. A tale fine la medesima disposizione ha autorizzato una spesa di 577.522,36 euro annui, a decorrere dal 2017, per assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue presso questa istituzione scolastica.

Oltre alla [Scuola europea di Varese](#), l'istituto di Brindisi, in una con quello di Parma (dove ha sede l'EFSA, Autorità Europea per la sicurezza alimentare), è una delle due scuole aventi sede in Italia **accreditate** presso il [Segretariato generale delle scuole europee](#). La Scuola è sorta per garantire un'adeguata formazione ed istruzione ai figli del personale della Base Onu di Brindisi, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di "baccalaureato europeo".

La Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni, italiana e anglofona, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curriculum previsto per le scuole europee. Essa si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo).

L'**articolo 58, comma 2, lettera i)**, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106 /2021), ha da un lato previsto che si provvedesse all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione presso un'unica istituzione scolastica, da effettuarsi con regolamento del Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#); dall'altro, ha disposto che l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 29 luglio 2022, n. 167.

**Articolo 1, commi 718 e 722**  
***(attuazione interventi connessi alla Presidenza italiana al G7)***

La disposizione:

- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Delegazione per la presidenza italiana del G7, incaricata di svolgere le attività logistico- organizzative connesse alla presidenza italiana del G7 (prevista per il 2024); - autorizza per tali attività una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, 40 milioni per il 2024 e 1 milione per il 2025;
- autorizza la Delegazione a stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o flessibile, ovvero ad avvalersi del supporto della società *in house* del MEF, Eutalia Srl;
- consente al Ministero dell'Economia e delle finanze di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia anche per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario.

A sua volta la società Eutalia Srl può provvedere alle relative attività di supporto attraverso il reclutamento di personale specializzato, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato.

**Articolo 1, commi da 719 a 721**  
***(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale)***

Le disposizioni, **inserite dalla Camera**, consentono alla **Banca d'Italia** di **concedere un prestito al Fondo Monetario internazionale**, da erogare a tassi di mercato, nei limiti di **1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo per sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust***. Su tale prestito opera la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi maturati. Inoltre, si autorizza il **Ministero dell'economia e delle finanze** a concedere al Fondo Monetario Internazionale, a titolo di ulteriore prestito, l'equivalente di 31,5 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo e nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul MEF.

In particolare, nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust*, il **comma 719 autorizza la Banca d'Italia a concedere al Fondo Monetario Internazionale (FMI) un prestito** da erogare a tassi di mercato nei limiti di **1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo** secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il MEF.

Il [\*Resilience and Sustainability Trust\*](#) è un programma istituito dal FMI per aiutare i paesi a basso reddito e quelli più vulnerabili tra i paesi a medio reddito a affrontare *shock* esterni e assicurare una crescita sostenibile, contribuendo alla stabilità di lungo termine della bilancia dei pagamenti. Il programma si affianca agli altri strumenti finanziari del FMI fornendo linee di finanziamento a lungo termine che meglio si adattano a affrontare sfide strutturali quali ad esempio il cambiamento climatico e le pandemie.

Ai sensi del **comma 720**, nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Resilience and Sustainability Trust*, il **MEF è autorizzato a concedere al FMI risorse** a titolo di ulteriore prestito equivalenti a **31,5 milioni di diritti speciali di prelievo**, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del MEF, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e MEF.

Il **comma 721** accorda la **garanzia dello Stato** per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati sul prestito autorizzato dal comma 719. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MEF.

Si rammenta che il citato articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio), comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la garanzia dello Stato di cui al comma 1 è elencata in apposito allegato allo stato di previsione del MEF. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie.

**Articolo 1, comma 723**  
***(Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)***

La norma autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 di capitale versato.

In relazione alle modalità di versamento viene precisato che:

1. il versamento avrà luogo in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna;
2. il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023;
3. i versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

A tal proposito si ricorda che la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa è una **istituzione finanziaria multilaterale** creata il 14 aprile del 1956 da 8 Stati membri del Consiglio d'Europa per fornire aiuti volti a risolvere la problematica dei rifugiati della Seconda Guerra Mondiale. Il suo campo d'azione si è progressivamente esteso ad altri settori per contribuire al rafforzamento della coesione sociale nel vecchio Continente.

L'Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa 16,785%, rientra, assieme a Francia e Germania, tra i cosiddetti "Grandi Azionisti". La Ceb basa la propria attività su fondi e riserve propri e non riceve dagli Stati membri alcun aiuto o sovvenzione e non finanzia direttamente gli individui, ma attraverso le entità nazionali.

**Articolo 1, comma 724**  
***(Partecipazione al Nato Innovation Fund)***

**Il comma 724, introdotto durante l'esame alla Camera, autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dell'Italia al Fondo denominato *Nato Innovation Fund*.**

La disposizione in esame autorizza quindi la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dello Stato italiano quale **sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital*** denominato *Nato Innovation Fund*.

Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo.

A tal proposito si ricorda che il fondo Innovazione della Nato è stato lanciato il 30 giugno scorso con l'obiettivo di stanziare 1 miliardo di euro per sostenere le tecnologie *dual-use* all'avanguardia tra cui i big data e l'intelligenza artificiale che possono contribuire a rafforzare gli strumenti di difesa cibernetica. Le tecnologie da finanziare sono quelle selezionate da un'altra iniziativa Nato in ambito tecnologico: *il Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)*.

**Articolo 1, comma 725**  
***(Banca Asiatica di sviluppo)***

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025 per gli adempimenti connessi alla **preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia.**

Al riguardo, si ricorda che la *Asian development bank* (Adb) è stata creata nel 1963 con una risoluzione approvata durante la prima conferenza ministeriale sulla cooperazione economica asiatica, tenuta dalla Commissione economica delle Nazioni unite per l'Asia e l'estremo Oriente come **istituzione finanziaria allo scopo di promuovere la crescita economica e la cooperazione in Asia**, con sede a Mandaluyong (nella regione di Manila). La Adb, inaugurata il 19 dicembre 1966, inizialmente con 31 membri della regione, ha concentrato gran parte del suo sostegno sulla produzione alimentare e sullo sviluppo rurale.

Oggi la Banca (presieduta dal gennaio 2020 dal giapponese Masatsugu Asakawa) **è composta da 68 membri, 49 dei quali della regione Asia e Pacifico**, assiste i suoi membri e partner **fornendo prestiti, assistenza tecnica, borse di studio, sovvenzioni e investimenti azionari per promuovere lo sviluppo sociale ed economico.**

**Articolo 1, commi 726 e 727**  
***(Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato)***

I **commi 726 e 727** autorizzano il reclutamento di un **contingente di personale non dirigenziale di 100 funzionari e 50 assistenti, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** presso il Ministero dell'economia e delle finanze, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Le disposizioni in esame specificano che le unità di personale sono reclutate con contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato**, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica

La finalità dichiarata è quella del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della RGS, anche connesse con il presidio sull'**attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR**.

Come sopra accennato, le nuove unità di personale sono inquadrare nell'area "funzionari" (100 unità) e nell'area "assistenti" (50 unità). Si tratta delle aree funzionali individuate dal [Contratto nazionale collettivo di lavoro 2019-2020 – Comparto Funzioni centrali](#).

Alle assunzioni, per il biennio 2023-2024, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'**avvalimento della Commissione RIPAM** tramite **scorrimento** di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di **mobilità**<sup>22</sup>.

Si rammenta che il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) reca, all'articolo 6, la disciplina inerente al monitoraggio e rendicontazione del PNRR. Prevede, in particolare, l'istituzione, presso la RGS, di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Tale ufficio rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.

Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 3,577 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7,154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Per l'anno 2023 è inoltre autorizzata una spesa di 0,9 milioni di euro, di cui 0,5 milioni per la gestione delle procedure concorsuali e 0,4 milioni per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale.

È infine autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa di 450.000 euro per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

---

<sup>22</sup> Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è disciplinato dall'art. 30 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

L'articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del d-l 101/2013, per le amministrazioni di cui al comma 4 (cioè il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici), le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

**Articolo 1, commi 728 e 729**  
*(Consulenze presso il Ministero dell'economia e delle finanze)*

Il **comma 728** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate.

Il **comma 729** dispone l'incremento (di 80.000 euro annui dal 2023) di un'autorizzazione di spesa, già prevista a legislazione vigente, volta potenziare l'attività e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

A tal fine è autorizzata una spesa, nel limite di **1,5 milioni di euro l'anno**, a decorrere dal 2023.

Si dispone, inoltre, a decorrere dal 2023, l'incremento da 200 mila euro a 280 mila euro del limite complessivo di spesa cui il MEF può ricorrere al fine di avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

A tal fine è novellato l'articolo 2, comma 13-*bis*, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il citato comma 13-*bis* è volto a potenziare l'attività e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

La disposizione, in particolare, prevede che il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato è funzionale al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità dell'articolo 2 del presente decreto realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

L'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile. La disposizione specifica, in particolare, che la trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (di cui agli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici), ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile, è volta a consentire il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell'ambito del

Documento di economia e finanza (DEF) e della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) .

A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è autorizzato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e 200.000 euro a decorrere dal 2020, **innalzato a 280.000 euro dal 2023 dalla novella in esame**, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità.

## TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI SISMA

### **Articolo 1, comma 730** *(Alluvione Marche 2022)*

L'articolo 1, comma 730, autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

L'articolo 1, comma 730, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per far fronte agli **eccezionali eventi meteorologici** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** con le [delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022](#) e del [19 ottobre 2022](#), in parte del territorio delle Province di **Ancona e Pesaro-Urbino** e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di **Macerata**, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della Protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1).

La norma specifica che si tratta di una integrazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente (200 milioni di euro stanziati per l'anno 2023 dall'art. 3 del D.L. 179/2022, in corso di conversione in legge).

Le suddette risorse sono trasferite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 9, comma 2, dell'[ordinanza n. 922 del 2022](#) intestata al Commissario delegato.

I relativi interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (si tratta delle modalità previste dall'art. 3 del D.L. 179/2022).

Gli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lett. d) - e), del Codice della protezione civile riguardano:

d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Gli altri interventi previsti alle lettere a)-c) dell'art. 25 del Codice di protezione civile riguardano, fra gli altri, l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti e l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno.

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stata emanata la [delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022](#), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi (cioè fino al 16 settembre 2023), lo stato di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'[ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022](#), l'[ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022](#), l'[ordinanza n. 930 del 12 ottobre 2022](#) e l'[ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022](#), che hanno previsto, tra l'altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l'apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale, incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022](#), è stata prevista l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.

Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al [Rapporto](#) della Protezione civile della regione Marche.

**Articolo 1, comma 731**  
***(Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022)***

**Il comma 731, introdotto alla Camera,** autorizza la spesa di 5 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

**Il comma 731** autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli **eventi calamitosi** che hanno colpito il territorio del **comune di Maratea** nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Gli eventi calamitosi a cui si fa cenno si sono verificati nel territorio del comune di Maratea (Potenza) nella serata del 13 ottobre, tra il 21 e il 22 novembre, nonché lo scorso 30 novembre 2022. In particolare, il 13 ottobre scorso, si sono verificate numerose frane ed esondazioni di canali e corsi d'acqua che hanno provocato danni a diverse infrastrutture. Successivamente ai primissimi interventi assicurati dalle competenti strutture, la gravità e l'eccezionalità dell'evento hanno indotto il sindaco di Maratea a richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio, con delibera della giunta comunale n. 108 del 17 ottobre, nonché ai Ministeri competenti e alla regione Basilicata l'adozione di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Tra il 21 e il 22 novembre si è verificata, inoltre, una forte mareggiata che ha provocato danni al porto ed alle strutture sulle spiagge. Infine, nelle prime ore del 30 novembre scorso, in località Castrocucco – Maratea, a causa di abbondanti precipitazioni piovose, si è verificato il distacco di parte della montagna rocciosa con la conseguente caduta a valle di massi ed ingenti detriti sdellaulla strada statale 18, provocando l'interruzione della viabilità. Con riferimento ai danni subiti dal territorio nei 3 eventi si rinvia all'interrogazione a risposta immediata [5-00115](#) del 13 dicembre 2022 svolta in VIII Commissione Ambiente della Camera.

**Articolo 1, commi 732-733**  
**(Sisma Molise e Sicilia 2018)**

I **commi 732-733** prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania. È altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti.

Il **comma 732** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine di scadenza dello **stato di emergenza** conseguente all'evento sismico del **26 dicembre 2018**, che ha colpito il territorio della **città metropolitana di Catania**.

Lo stesso comma dispone che alle conseguenti attività si fa fronte **nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza**.

Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della città metropolitana di Catania, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la [delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018](#), il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato da ultimo stabilito al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 462, della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Il **comma 733** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023**, i termini – indicati dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di **durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione** nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative **gestioni straordinarie**. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle **strutture commissariali e al relativo personale**, previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per **assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania** previsti dall'art. 14-*bis* del D.L. 32/2019.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dal comma 732, lo stesso comma **autorizza la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023**.

Relativamente agli eventi sismici avvenuti, a far data dal 16 agosto 2018, in diversi comuni della Provincia di Campobasso, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con la [delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018](#) ed il relativo termine, più volte oggetto di proroghe, è cessato il 24 ottobre 2021 ([delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021](#)).

Per quanto riguarda le strutture commissariali, si evidenzia che per avviare la fase post-emergenziale nei due ambiti territoriali colpiti dai due sismi del 2018, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari, uno per le attività riguardanti la provincia di Catania (con il [D.P.C.M. 5 agosto 2019](#) è stato nominato il dott. Scalia) e l'altro per l'ambito territoriale di Campobasso (con il [D.P.C.M. 16 luglio 2020](#) è stato nominato il presidente della Regione Molise). Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021). Entrambi i Commissari straordinari sono stati dotati (in base a quanto disposto dal D.L. 32/2019, in particolare dall'art. 18) di una propria struttura commissariale (5 unità di personale per Campobasso e 15 unità per Catania). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture commissariali, utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 18, comma 4-ter, del D.L. 32/2019).

In relazione alle facoltà assunzionali in deroga previste per la città metropolitana di Catania dall'art. 14-bis del D.L. 32/2019, si fa notare che la norma in esame rinnova, per tutto il 2023, la proroga disposta per l'anno 2022 dal comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame, “nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto”.

Per approfondimenti sulla normativa emanata nel corso della XVIII legislatura in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si rinvia al paragrafo “Terremoti di minore entità” del [tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura](#).

**Articolo 1, commi 734-737**  
**(Sisma Ischia 2017)**

L'**articolo 1, commi 734-737**, è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016; si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

Il **comma 734** proroga fino al **31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria** prevista dall'art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 109/2018.

La norma in esame autorizza, inoltre, la spesa di **4,95 milioni per l'anno 2023** per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall'art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, da assegnare alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la [delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017](#), lo stato di emergenza, cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della [delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018](#), che ha inoltre provveduto ad integrare le risorse per la ricostruzione di 11,6 milioni di euro. In data 10 maggio 2019 è stata pubblicata la [Relazione conclusiva sullo stato di emergenza](#) che ha interessato, per il periodo 29 agosto 2017-21 febbraio 2019, i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Con il [DPCM del 21 febbraio 2022](#) l'avv. Giovanni Legnini è stato nominato fino al 31 dicembre 2022, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia.

Il **comma 735, lett. a)-d)**, autorizza, **per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni**, di cui:

a) **1,4 milioni**, per la **struttura del Commissario straordinario** di cui all'art. 31 del D.L. 109/2018;

L'art. 31 del D.L. 109/2018 stabilisce che il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica prevista, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità

di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche.

b) **1,8 milioni**, per la stipula di una **convenzione** con [Invitalia S.p.A.](#), di cui all'art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018;

Per le attività di ricostruzione svolte dal Commissario straordinario, l'art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018 prevede la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.

c) **1 milione**, per consentire ai comuni colpiti la **continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, di cui all'art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018;

L'art. 32, comma 3, al fine di assicurare ai comuni interessati dal sisma di Ischia del 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario straordinario a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della propria contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.

d) **0,7 milioni**, per le **assunzioni di personale a tempo determinato** addetto alla ricostruzione, di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2021.

L'art. 30-ter del D.L. 41/2021, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.

**Il comma 736 estende, fino al 31 dicembre 2023**, ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, la **sospensione del pagamento delle rate dei mutui** per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i **mutui relativi alla prima casa di abitazione**, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

Si specifica, inoltre, che i relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Si tratta delle misure previste dall'art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 e dall'art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, previste fino al 31 dicembre 2022 (come da modifica recata dall'art. 22, commi 3 e 4 del D.L. 4/2022), per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. "zona rossa".

Nello specifico, il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 2-bis, comma 21, del D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l'introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le

attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione, prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 del D.L. n. 244/2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.

**Il comma 737 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024, di 50 milioni per l'anno 2025, di 80 milioni per l'anno 2026 e 20 milioni per l'anno 2027, per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.**

L’art. 20 del D.L.109/2018 prevede, per la **ricostruzione privata**, che il commissario straordinario con proprie ordinanze riconosca contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

In merito alla **ricostruzione pubblica**, prevista dall'art. 26 del medesimo D.L.109/2018, si prevede l'approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18).

In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24-bis del D.L. 109/2018, introdotto dall'art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021).

**Articolo 1, commi 738-745 e 749-761**  
***(Sisma Italia Centrale 2016)***

I **commi 738-745 e 749-761** recano una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 738-739); disposizioni in materia di personale (commi 740-741, 760-761) e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 742); un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 743); disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (commi 744-745, 750-754); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani (comma 749) e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione (commi 757 e 758); agevolazioni per le utenze (commi 755-756); esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 759).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

***Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 738-739)***

Il **comma 738** dell'articolo in esame introduce - allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione - il comma 4-*septies* all'art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di **prorogare, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza** dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Lo stesso comma aggiuntivo dispone che, per la finalità indicata, il **Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) è **incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023**.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla [delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016](#), e la gestione straordinaria, già in precedenza oggetto di diverse proroghe, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 - L. 234/2021).

Si ricorda che l'art. 24 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che "la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi", pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

Il **comma 739** modifica il comma 990 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di **prorogare fino al 31 dicembre 2023 anche il termine della gestione straordinaria dell'emergenza** per gli eventi sismici in

questione, previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l'anno 2022.

A tal fine, si **autorizza la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2023**.

Si fa notare che le proroghe contenute nei commi 1 e 2 ripropongono, rinnovandole per un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2023), le proroghe recate, fino al 31 dicembre 2022, dai commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

#### ***Disposizioni in materia di personale (commi 740-741)***

Il **comma 740** consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, **ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), gli enti locali e la struttura commissariale**, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., **nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023**.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 741** autorizza la spesa di **470.000 euro, per l'anno 2023**, per le **spese di personale** di cui all'art. 50, comma 3 del D.L. 189/2019.

Il richiamato comma:

- fa riferimento alle unità di personale con funzioni di livello dirigenziale assegnate alla struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario (si tratta dei dirigenti compresi nell'ambito del contingente dirigenziale previsto dall'art. 2 del [D.P.R. 9 settembre 2016](#), che dispone che il Commissario si avvale di una struttura dedicata alle sue dipendenze e disciplina il contingente di personale ad essa assegnato, e di un ulteriore dirigente aggiunto dal comma 3 dell'art. 50);
- prevede l'assegnazione aggiuntiva alla struttura commissariale di cinque esperti, retribuiti con un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;
- disciplina l'individuazione di 225 unità di personale, aggiuntive rispetto alla dotazione prevista dal succitato D.P.R. 9 settembre 2016, di cui la struttura commissariale può avvalersi.

#### ***Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 742)***

Il **comma 742**, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della c.d. [struttura di missione antimafia per il sisma 2016](#) (istituita e disciplinata dall'art. 30 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2023**.

L'istituzione della citata struttura è in particolare prevista dal comma 1 dell'art. 30 del D.L. 189/2016 ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono

di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati.

La relazione illustrativa ricorda che “l’ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell’ambito del Sisma dell’Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018”.

### ***Piattaforme informatiche del Commissario (comma 743)***

Il **comma 743**, al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, **autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023**.

Lo stesso comma dispone che il Commissario straordinario provvede con proprie ordinanze, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’art. 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Il riferimento sembra essere alle società indicate nelle lettere b) e c) di tale comma, ove sono richiamate l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata.

### ***Mutui e disposizioni fiscali (commi 744-745, 750-754)***

Il **comma 744**, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, **incrementa l’autorizzazione di spesa per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049**.

L’autorizzazione di spesa che viene incrementata è quella recata dall’art. 1, comma 362, lettera a), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata. Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata, dal comma 466 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e di ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni.

Il **comma 745** novella il comma 1 dell’art. 44 del D.L. 189/2016, al fine di **prorogare** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023**, l’efficacia della disposizione ivi contenuta.

La disposizione novellata consente la **sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui**, in scadenza nel corso

dell'esercizio, **concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici** in questione, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10, lettera a)** proroga fino all'anno d'imposta **2023** l'esclusione dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

Il **comma 10, lettera b)** proroga fino a dicembre 2023 l'esenzione dei medesimi fabbricati dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

Tali esclusioni erano previste dall'articolo 48, comma 16, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il **comma 10, lettera b)** proroga fino a dicembre 2023 l'esenzione dei medesimi fabbricati dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.

Il **comma 751** proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico,

Al fine di compensare le minori entrate dei comuni derivanti da tale esenzioni viene rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, destinato proprio a compensare gli enti locali delle minori entrate derivanti da analoghe misure di esenzione disposte dal medesimo articolo.

Il **comma 752** Il comma 12, modificando l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 **proroga al 31 dicembre 2023** in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

L'articolo 48, comma 1, lettera g) fa riferimento alle rate dei mutui e dei finanziamenti, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si

applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 753** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al sopra ricordato comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 754** dispone che lo Stato concorra in tutto o in parte agli oneri di cui ai commi 12 e 13 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro nel 2023.

#### ***Smaltimento dei rifiuti urbani (comma 749)***

Il **comma 749**, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, autorizza l'**utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario.**

#### ***Utenze (commi 755 e 756)***

Il **comma 755** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie** previste dal secondo periodo del comma 25 dell'art. 2-*bis* del D.L. 148/2017. Le esenzioni riguardano le **utenze localizzate nelle "zone rosse"** istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel "cratere sismico" relativo agli eventi sismici in questione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 452 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Il **comma 756** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 **al 31 dicembre 2023, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia**, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS), **l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.**

La proroga è disposta modificando l'art. 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del D.L. 123/2019. Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti autorità di regolazione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 453 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

### ***Macerie e rifiuti da costruzione e demolizione (commi 757 e 758)***

Il **comma 757 proroga** di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 fino al **31 dicembre 2023**, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di **accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero** dei materiali, in relazione alle **macerie derivanti dagli eventi sismici** in questione.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-*ter* (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 454 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Il **comma 758 proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023**, la disposizione (recata dall'art. 28-*bis*, comma 2, del D.L. 189/2016), che consente l'**aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione** conseguenti agli eventi sismici in questione, **indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti** di gestione dei rifiuti e **destinati al recupero**.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-*bis*, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 455 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

### ***Esclusione di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 759)***

Il **comma 759** modifica l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevedendo l'**estensione all'anno 2023 della possibilità**, attualmente concessa fino all'anno 2022, **di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del**

patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee)<sup>23</sup>.

***Supporto al Commissario straordinario per gli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (comma 760)***

Il **comma 760, lettera a)**, reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell'art. 13-ter del D.L. 228/2021, al fine precipuo di **prolungare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità** (attualmente prevista dal 1° marzo al 31 dicembre 2022), **per il Commissario straordinario** per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, **di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti**, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli **interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR**, indicati dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" (per approfondimenti si rinvia al [sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere](#)).

Nel disporre il succitato prolungamento, la lettera in esame precisa che **restano ferme le scadenze previste per i contratti in essere**.

È altresì modificato il **limite della retribuzione prevista per ogni singolo incarico**.

Mentre la norma attualmente vigente prevede che la retribuzione non possa superare l'importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che tale limite massimo sia pari all'**importo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione** per singolo incarico conferito.

La **lettera b)** del comma in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell'art. 13-ter del D.L. 228/2021, ove si prevede l'**obbligo di affidare gli**

---

<sup>23</sup> L'Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, e riformato dal D.P.C.M. 153/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Per il calcolo dell'indicatore ISEE occorre presentare all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (per approfondimenti si rinvia alla [pagina dedicata](#) del sito *web* dell'INPS).

**incarichi in questione con le modalità previste** (dall'art. 1 del D.L. 80/2021) per il conferimento di incarichi professionali **per l'attuazione del PNRR**.

In base a quanto previsto dalla lettera in esame, tale obbligo è **mutato in mera facoltà**.

La **lettera c)**, conseguentemente al prolungamento degli incarichi fino a tutto il 2024, **elimina il riferimento all'anno 2022 dalle disposizioni di copertura degli oneri** recate dai commi 1 e 2 dell'art. 13-ter del D.L. 228/2021. In tal modo, il limite di spesa complessivo di 2,5 milioni previsto per la copertura degli oneri viene a configurarsi come limite di spesa per tutto il periodo (cioè fino al 31 dicembre 2024) e non solo per l'anno 2022.

Si fa notare che, in virtù del disposto del comma 2 dell'articolo 13-ter del D.L. 228/2021, nel limite di spesa citato rientra anche il supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA di cui il Commissario straordinario può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, mediante apposite convenzioni. Per tale motivo la modifica recata dalla lettera c) interviene non solo sul comma 1 ma anche sul comma 2.

### ***Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione (comma 761)***

Il **comma 761** consente una **riapertura dei termini per la stabilizzazione**, prevista dal D.L. 104/2022 all'art. 57, **del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione** a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'esaurimento del fondo istituito dal citato art. 57 del D.L. 104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Si rammenta che l'art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020, oggetto delle modificazioni previste dal comma 21 in esame, stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 con le procedure, i termini e le modalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Quest'ultima disposizione consente, in particolare, alle amministrazioni, in coerenza con il proprio piano triennale dei fabbisogni: a) fino al 31 dicembre 2023, l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; tale ultimo requisito, ai fini della

stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, può essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri; b) fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Per concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni, il D.L. n. 104/2020 ha istituito, all'art. 57, comma 3-*bis*, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro nel 2021 e a 83 milioni di euro annui dal 2022.

Si ricorda che, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, l'articolo 57, comma 3 del D.L. 104/2020 consente la riserva di una quota fino al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2021, mentre l'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dalla norma speciale, ora prevede, in generale, la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano maturato il medesimo requisito di anzianità al 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 36/2022).

*Si valuti pertanto l'opportunità di chiarire quale dei due termini si applica in caso di riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione.*

#### • **Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Quadro normativo**

A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nei mesi successivi.

Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni, a partire dal **D.L. 189/2016** (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), che rappresenta il testo “base” in cui è confluita la maggior parte delle disposizioni introdotte successivamente. Per una ricostruzione approfondita della normativa emanata in favore dei territori in questione si rinvia al [tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura](#).

Relativamente all'**individuazione dei territori colpiti** dagli eventi sismici in questione si ricorda che l'ambito di applicazione del D.L. 189/2016, disciplinato dall'art. 1 del medesimo decreto, come esteso in conseguenza delle ulteriori scosse verificatesi successivamente al 24 agosto 2016, fa riferimento ai “territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24

agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis” del medesimo decreto-legge. Tali allegati 1, 2 e 2-bis, elencano, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, i Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Nei territori in questione, lo **stato di emergenza** e la **gestione straordinaria** sono attualmente **in corso** (la scadenza, attualmente prevista al 31 dicembre 2022, in virtù della proroga disposta dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. 234/2021, è oggetto di proroga da parte dell'articolo in esame, v. *supra*).

Con il [D.P.C.M. 10 Gennaio 2022](#), Giovanni Legnini è stato confermato per l’anno 2022 [Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione](#) nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

**Articolo 1, commi 746-748**  
***(Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)***

L'articolo 1, commi da 746 a 748, introdotti dalla Camera, dispongono la proroga per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 746, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 che ha istituito una **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma in esame prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali introdotte dal citato articolo 46, consentendone la fruizione fino al periodo d'imposta 2023 (rispetto al previgente termine del 2022), e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

Si ricorda che il richiamato articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 prevede le seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- **esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
- **esenzione dalle imposte municipali** proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni:

- le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno **subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato** almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016;

- le imprese e i professionisti che **intraprendono una nuova iniziativa economica** all'interno della Zona franca **entro il 31 dicembre 2021**, ad eccezione delle imprese di costruzioni che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

Per una panoramica dettagliata sulla disciplina della [Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia](#) si rinvia alla relativa pagina *web* del sito istituzionale del MIMIT.

Il **comma 747** specifica che agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Il successivo **comma 748** stabilisce che il **MIMIT, nell'utilizzare** con appositi bandi **le risorse** stanziare dalle disposizioni in esame e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, **può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni** e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.

**Articolo 1, commi 762 e 763**  
***(Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici)***

Le disposizioni, **inserite dalla Camera**, autorizzano la **CONSAP** a operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze per la **gestione delle garanzie** rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi da eventi sismici.

In particolare, il **comma 762** stabilisce che, per la **gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato**:

- sui finanziamenti concessi ai **titolari di reddito di impresa** colpiti dal **sisma del 20 e del 29 maggio 2012** ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del [decreto-legge n. 174 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,
- sui **finanziamenti agevolati destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione** di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al **risarcimento dei danni** subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla **ricostituzione delle scorte** danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari nei territori colpiti dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
- sui finanziamenti ai **titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo**, nonché gli **esercenti attività agricole**, operanti nei territori colpiti dagli **eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016** (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del [decreto-legge n. 8 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017,
- sui finanziamenti per la **riparazione dei danni e la ripresa dell'attività produttiva** nei territori colpiti dagli **eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016** (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) all'articolo 5, comma 4, del [decreto-legge n. 189 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,

la **Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è **autorizzata ad operare per conto del MEF**, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del [decreto-legge n. 78 del 2009](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare

stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

[CONSAP](#) è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nata nel 1993 in seguito alla scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Essa gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da INA.

Il **comma 763**, per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 autorizza la **spesa di 500.000 euro** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**Articolo 1, commi 764-769**  
**(Sisma Emilia 2012)**

L'articolo 1, commi 764-769, è volto a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza; è prorogata fino all'anno 2023 l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa per l'anno 2023 di 9,505 milioni; è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa, per l'anno 2023, pari a 200.000 euro; si proroga all'anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza la spesa di 14,2 milioni per l'anno 2023 per le spese relative a diversi interventi riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

**Il comma 764 proroga al 31 dicembre 2023** il termine di scadenza dello **stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.

Il termine di scadenza dello stato di emergenza, previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, per gli eventi sismici del 2012, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, già oggetto di diverse proroghe, è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).

*Proroga delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile*

Il **comma 765** stabilisce la **proroga fino all'anno 2023** dell'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'art. 3-bis del D.L. 113/2016, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad **assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile**, in deroga ai vincoli previsti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel limite di spesa di **9,505 milioni per l'anno 2023**.

I commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono

procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

*Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario*

Il **comma 766 proroga fino al 31 dicembre 2023** il riconoscimento da parte dei commissari delegati del **compenso per prestazioni di lavoro straordinario**, per una spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 244/2016. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale.

*Proroga della sospensione del pagamento dei mutui agli enti locali*

Il **comma 767 proroga fino all'anno 2023** per gli enti locali colpiti dal sisma, individuati dall'art. 2-bis del D.L. 148/2017 (vedi *infra*), la **sospensione** (prevista dal comma 456 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 – L. n. 208 del 2015) degli oneri relativi al **pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nel 2023**, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), poi trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003, che disciplina la trasformazione della CDP in società per azioni.

Nella suddetta sospensione, vengono ricomprese anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Agli oneri derivanti, si provvede, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

L'art. 57, comma 17, del D.L. 104/2020 ha prorogato, da ultimo, fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021. Tali oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili*

Il **comma 768** proroga **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU** (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**, per determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il **termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU**, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del D.L. 74/2012, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o

parzialmente, già oggetto di diverse proroghe, è stato fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall'art. 22-bis del D.L. 4/2022.

Nello specifico, i **comuni interessati dall'esenzione dell'IMU** sono stati elencati nel [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012](#), richiamato dall'art. 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari previsti. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il perimetro dei comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU, elencati nel citato D.M. 1° giugno 2012, è stato ridotto, a far data dal 2 gennaio 2019, dall'art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017 ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. L'art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

#### *Contributi per la Regione Emilia-Romagna*

Il **comma 769** autorizza la **spesa di 14,2 milioni per l'anno 2023** per il funzionamento, l'assistenza tecnica, i contributi per l'autonoma sistemazione e per l'assistenza alla popolazione, e per gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

**Articolo 1, commi 770-773**  
**(Sisma Abruzzo 2009)**

L'articolo 1, commi 770-773, è volto ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione; si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

Il comma 770, lett. a), modifica l'art. 3 del D.L. 113/2016, al fine di assegnare un contributo straordinario al comune dell'Aquila di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate del comune.

In particolare, relativamente alle maggiori spese, il citato contributo è destinato: per esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato: per le entrate tributarie, per le minori entrate delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, per le minori entrate dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Il comma 770, lett. b) prevede altresì l'assegnazione di un contributo straordinario di 2 milioni per l'anno 2023, di 1,8 milioni per l'anno 2024 e di 1,5 milioni per l'anno 2025, a favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione.

Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Il comma 770, lett. c) assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

**Il comma 771 proroga fino al 31 dicembre 2025**, a favore del comune dell'Aquila, la **possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato**, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019.

A tal fine è autorizzata la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025**.

L'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019, come modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha previsto, fino all'anno 2022, la facoltà per il comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l'art. 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile: in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (limiti posti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); applicando il sistema derogatorio previsto dall'art. 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L'Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

**Il comma 772 proroga fino al 31 dicembre 2025** i termini previsti dall'art. 57, comma 10, del D.L. 104/2020, nel limite di **2,32 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, riguardanti la dotazione di risorse umane assunte con **contratto a tempo determinato**, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere).

L'art. 62-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. L'art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 ha riconosciuto la possibilità a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell'ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.

**Il comma 773 proroga fino all'anno 2025 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico**, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017. A tal fine è autorizzata la **spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025**.

L'art. 2-bis comma 38, primo e secondo periodo del D.L. 148/2017, modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha autorizzato, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009](#), dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009](#),

dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009](#), dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009](#), dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010](#) e dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011](#) e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

## TITOLO XIII REGIONI E ENTI LOCALI

### Articolo 1, comma 774 *(Incremento del fondo di solidarietà comunale)*

L'articolo 1, comma 774 reca un incremento di **50 milioni** di euro per il **2023** del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione - **destinato** ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a **specifiche esigenze di correzione nel riparto** del Fondo stesso tra i comuni.

Si tratta, in particolare, della quota del Fondo costituita dalla legge di bilancio per il 2020 con le risorse **destinate** dallo Stato **al progressivo reintegro** del taglio di 560 milioni di euro annui a suo tempo operato sul Fondo di solidarietà comunale a titolo di **concorso alla finanza pubblica**, ai sensi del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno dal 2019.

Con l'incremento di risorse disposto dall'articolo in esame aumenta, dunque, l'entità del ristoro ai comuni per l'anno 2023.

A tal fine, la norma interviene:

- sul comma 448 della legge n. 232/2016, che quantifica la **dotazione** finanziaria annuale del Fondo di solidarietà comunale, incrementandone la dotazione **per l'anno 2023** di **50 milioni** di euro, fissandola dunque a 7.157,5 milioni;
- sul comma 449 della stessa legge, che disciplina il riparto delle risorse del Fondo, incrementando di **50 milioni** di euro per il 2023 (da 330 a **380 milioni**) la quota del Fondo, di cui alla lettera d-*quater*), destinata a specifiche esigenze di **correzione nel riparto** del Fondo di solidarietà comunale.

La quota di risorse complessivamente destinata a tale finalità è indicata, dal comma 449, lettera d-*quater*), in un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, **330 milioni** nel **2023** e a **560 milioni** a decorrere **dal 2024**.

Tali importi sono stati finanziati con le risorse **restituite al Fondo** con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 848-849) a graduale e **progressivo reintegro** delle somme, pari a 560 milioni di euro annui, a suo tempo **decurtate** ai comuni a titolo di **concorso alla finanza pubblica** (ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014), concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

In base alle risorse autorizzate dal comma 848 della legge di bilancio 2020, il ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stato graduale, con un incremento progressivo negli anni successivi, fino ad arrivare all'importo integrale di ristoro a partire dal 2024.

Si ricorda che l'art. 47 del D.L. n. 66/2014, come successivamente integrato dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un **contributo alla finanza pubblica** negli anni **dal 2014 al 2018**, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a **563,4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2015 al 2018**. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del recupero dei risparmi, è stato **corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà** comunale.

Con il comma **848** della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) la dotazione del Fondo di solidarietà è stata incrementata di **100 milioni** di euro per il 2020, di **200 milioni** per il **2021**, di **300 milioni** per il **2022**, di **330 milioni** nel **2023** e di **560 milioni** a decorrere **dal 2024**. L'incremento di risorse è stato disposto al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi del predetto articolo 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 2014 e della conseguente riduzione del Fondo di solidarietà disposta a tale titolo.

Con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale si è, in sostanza, garantito ai comuni il graduale e **progressivo reintegro** del taglio subito dai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica, che sarà tuttavia **integrale** solo a decorrere **dal 2024**.

Come riportato nella **Relazione tecnica**, l'incremento di risorse disposto dalla norma in esame è dunque finalizzato ad **accelerare** il percorso di **entrata a regime del ristoro** del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo di solidarietà comunale per effetto del D.L. n. 66 del 2014.

Le somme così restituite sono espressamente destinate, ai sensi della lettera *d-quater*) nel comma 449 della legge n. 232/2016 (introdotta dal comma 849 della legge di bilancio 2020) a **specifiche esigenze di correzione nella ripartizione** del Fondo di solidarietà comunale, principalmente dovute all'applicazione dei **criteri perequativi** di riparto. L'individuazione dei comuni **beneficiari**, dei criteri e delle modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il **D.P.C.M.** annuale di ripartizione del Fondo medesimo, previo accordo in Conferenza Stato-Città. Solo per l'anno 2020 il riparto della quota aggiuntiva di 100 milioni è stato rimandato ad un apposito provvedimento (DPCM 26 maggio 2020).

Per l'anno **2022**, in base all'**accordo** del 22 dicembre 2021 raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota pari a **300 milioni** di euro è stata ripartita, in linea con i precedenti accordi, secondo **due criteri** di riparto:

- il primo direttamente **collegato al taglio** a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del D.L. n. 66/2014 (134,6 milioni ai comuni delle RSO). Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto ha riguardato l'intero ammontare ad essi attribuibile (32,3 milioni) considerato che tali enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, diretto invece a **compensare** integralmente i comuni che abbiano subito una riduzione di risorse tra il 2020 e il 2021, tenuto conto del progressivo incremento del **meccanismo perequativo** (133,1 milioni).

La necessità di un sistema di **correzione nella ripartizione del Fondo** di solidarietà comunale discende dall'applicazione del sistema di **perequazione** nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni, **avviato nel 2015**, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un **aumento progressivo** negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire tra i comuni con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione del Fondo, che ha penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa, che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore per la definizione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento.

A partire **dal 2020**, il processo di **perequazione** delle risorse è stato pertanto **rivisto e reso più graduale con il D.L. n. 124/2019**, con una **progressione** della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa stabilita nella misura del **5 per cento annuo**, posticipando il raggiungimento del **100 per cento** della perequazione all'anno **2030**, anno in cui tutta la componente tradizionale del Fondo di solidarietà sarà integralmente commisurata alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale standard.

Contestualmente, sono state stanziare nel Fondo apposite **somme** destinate a **finalità correttive della ripartizione** stessa del Fondo, per **contenere il differenziale di risorse**, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare per alcuni comuni con l'applicazione dei criteri perequativi.

#### • **Il Fondo di solidarietà comunale**

Il **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**, si rammenta, costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi (cap. 1365/Interno).

La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la **dotazione finanziaria annuale** (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla **trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard** che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.

Riguardo ai **criteri di ripartizione** delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente **ristorativa** delle minori entrate ai comuni per le **esenzioni** e agevolazioni **IMU e TASI**, introdotte nel 2016, e la c.d. componente **tradizionale** del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di **criteri di tipo compensativo** rispetto all'allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di **tipo perequativo**. Ulteriori **somme** sono specificamente destinate a **finalità correttive della ripartizione** stessa del Fondo, a seguito dell'avvio del meccanismo di perequazione delle risorse, nonché al finanziamento sulla base dei fabbisogni standard delle **funzioni fondamentali**

dei comuni **in ambito sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).

Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il riparto per **l'anno 2022** è stato definito con il D.P.C.M. 3 maggio 2022, sulla base dell'[accordo](#) raggiunto in sede di Conferenza Stato-città in data 22 dicembre 2021.

**Articolo 1, comma 775**  
***(Avanzo libero degli enti locali)***

**L'articolo 1, comma 775, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.**

La norma in esame, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, prevede limitatamente all'anno 2023 la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio.

In particolare, l'articolo 187, comma 2, del TUEL dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente possa essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Si ricorda che anche nel 2022, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022).

Nel 2022, inoltre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito in un primo momento al 31 maggio 2022 (D.L. 228 del 2021) e quindi al 30 giugno 2022 (D.M. 31.5.22).

**Articolo 1, commi 776-778**  
*(Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni)*

Il **comma 776** è volto ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il **potenziamento** delle iniziative in materia di **sicurezza urbana** da parte dei **comuni** volte all'installazione di **sistemi di sorveglianza** per la repressione dei fenomeni di criminalità e controllo del territorio. Il **comma 777** disciplina inoltre il procedimento di adozione del decreto che determina le **modalità di presentazione** delle **richieste** da parte dei comuni e i **criteri di riparto** delle risorse (alcuni dei quali sono già individuati dalla disposizione). Il **comma 778 riserva** infine una **quota** del Fondo (pari al 60% delle relative risorse) in favore di determinate regioni.

Il **comma 776 istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo**, con una dotazione di **4 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2023, 2024 e 2025**, per il **potenziamento** delle iniziative in materia di **sicurezza urbana** da parte dei **comuni** volte all'installazione e alla manutenzione di **sistemi di sorveglianza** tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla **repressione** dei fenomeni di **criminalità** e al **controllo del territorio**,

Il **comma 777** disciplina il procedimento di adozione del **decreto** interministeriale **attuativo** della disposizione in commento.

In particolare, si prevede che, con decreto **del Ministro dell'interno, di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita** la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, siano disciplinati i **criteri** per il **riparto** delle risorse del fondo in esame, nonché le **modalità** di presentazione delle **richieste** da parte dei comuni interessati.

**Tra i criteri** per l'assegnazione delle risorse del Fondo, la disposizione individua espressamente i seguenti:

- a) **indice di delittuosità** della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) **incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa** nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

Il **comma 778**, infine, **riserva una quota** delle risorse del Fondo **pari al 60%** in favore dei comuni appartenenti alle regioni dell'ex Obiettivo convergenza.

• **Obiettivi della politica di coesione UE**

L'**Obiettivo Convergenza** era previsto nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 e del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali, con destinazione alle regioni meno avanzate.

Più nel dettaglio, nel corso dei **periodi di programmazione strategica** dell'Unione europea le regioni italiane sono state suddivise, nel corso dei vari cicli di programmazione, rispettivamente in: "Obiettivo 1/Obiettivo 2" (fino al 2000-2006), "**Convergenza/Competitività**" (nel **periodo 2007-2013**), "Regioni meno sviluppate/Regioni in transizione/Regioni più sviluppate" (nei periodi 2014-2020 e 2021-2027).

Nello specifico, l'**obiettivo europeo "Convergenza"** ha interessato, **dal 2007 al 2013**, le regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, a cui si aggiungeva la **Basilicata a titolo transitorio** (c.d. *phasing out*) . Tutte le altre regioni facevano invece parte dell'Obiettivo "Competitività"

I **nuovi obiettivi di coesione 2021-2027** fanno ora riferimento alle "**regioni meno sviluppate**" (per l'Italia rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Per una ricostruzione più dettagliata degli stanziamenti e degli obiettivi di coesione 2021-2027 si rimanda all'apposito [tema sui Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027](#).

*Si valuti pertanto l'opportunità di fare riferimento alle "regioni dell'ex Obiettivo Convergenza" ovvero, in alternativa, alle "regioni meno sviluppate" ai sensi dei nuovi obiettivi di coesione UE.*

Si segnala inoltre che, al fine di **potenziare** gli **interventi** in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai **patti per la sicurezza urbana** i commi 676 e 677 dell'articolo 1 **rifinanziano** per un ammontare pari a **15 milioni** di euro **per** ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025** l'autorizzazione di spesa di cui [all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017](#) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni per la **prevenzione** e il contrasto dei fenomeni di **criminalità**.

Per una ricostruzione più dettagliata della norma sugli interventi per il potenziamento della sicurezza urbana, si rimanda alla scheda relativa ai citati commi 676 e 677 dell'articolo 1 .

*Si valuti l'opportunità di un raccordo tra le disposizioni in esame e le due citate.*

**Articolo 1, commi 779 e 780**  
*(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)*

L'articolo 1, commi 779 e 780, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali, già previsti [dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Viene inoltre istituito un apposito **Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica** in favore dei **piccoli comuni** con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

In particolare, **il comma 779** dell'articolo in esame incrementa i contributi di cui sopra per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo **50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

L'intervento si è reso necessario in quanto, in base ai dati che emergono nella relazione illustrativa al disegno di legge, nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro).

Tali dati dimostrano, pertanto, che l'ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un'efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

**Il comma 780**, invece **prevede l'istituzione** nello stato di previsione del MEF di un apposito **Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti)** al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli **adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR**.

**Articolo 1, commi 781-784**  
***(Misure in favore dei Comuni)***

L'articolo 1, commi 781-784, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, contengono le seguenti misure in favore dei Comuni:

- si **esclude** l'applicazione della **sanzione** prevista dal TUEL per gli **enti locali** in situazione di **criticità finanziaria** che, per l'anno **2022**, non riescano a **garantire la copertura minima** del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti;

- si **estende l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti per il periodo dal **2023 al 2025**, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;

- il **termine** ultimo per la **sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo** tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro è **prorogato** dal 15 febbraio 2022 al **31 gennaio 2023**;

è altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine per la **prima verifica dell'attuazione** dell'accordo medesimo.

Tali misure entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il **comma 781**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, dispone la **disapplicazione della sanzione** prevista dall'**articolo 243, comma 5**, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) **per gli enti locali strutturalmente deficitari e per gli enti locali in predissesto, soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale** (articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL), **che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo dei suddetti servizi.**

L'**art. 243** del TUEL disciplina gli **enti locali strutturalmente deficitari**, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito decreto ministeriale.

I **parametri di deficit strutturale** fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza definitiva.

L'art. 243, **comma 2**, del TUEL, in particolare, dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari sono **soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi**. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei **servizi a domanda individuale**, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;

b) il costo complessivo della gestione del **servizio di acquedotto**, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del **servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani** interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il **comma 5** dell'articolo 243 prevede l'applicazione di una **sanzione** (pari all'**1 per cento delle entrate correnti** risultanti dal rendiconto della gestione) per gli enti locali (province e comuni) in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** (cd. **predissesto**), prevista dagli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies* del TUEL, riguarda quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di predissesto, avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (art. 243-*bis*, comma 5).

Il piano di riequilibrio è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione o del diniego entro 30 giorni. In caso di approvazione del Piano, la Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione.

L'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *b*) – citato dalla norma in esame – dispone che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto ai **controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi**, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera *a*) del medesimo articolo 243, comma 2.

Il **comma 782** prevede che l'**aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da tre a cinque **dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali** - già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all'**anno 2025**. La finalità della disposizione è quella di agevolare

il **rispetto dei tempi di pagamento** nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La **norma in esame** modifica l'art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), il quale ha previsto lo stesso aumento per il 2020-2022, in **deroga all'art.222 del TUEL**. Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga è esteso fino all'anno **2025**.

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

La norma intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha esteso fino all'anno 2027 il termine di applicabilità delle disposizioni del citato art. 1, comma 555, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Il **comma 783 proroga** dal 15 febbraio 2022 **al 31 gennaio 2023** il termine ultimo per la **sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo** tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). All'accordo è subordinato l'erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234 del 2021). Allo stato attuale, **non risulta ancora aver sottoscritto l'accordo il comune di Palermo**.

È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine per la **prima verifica dell'attuazione** dell'accordo medesimo

• **Il ripiano del disavanzo dei comuni capoluogo di città metropolitana**

La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine ora prorogato al **31 gennaio 2023**) di un **Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco**, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. Per gli enti in predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non possa comunque intervenire prima di due anni. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 (termine ora prorogato al **31 dicembre 2023**).

Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (termine così modificato dal D.L. n. 228 del 2021, art. 3. comma 5-ter) che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022. Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all'albo pretorio on-line, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente deve adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. Risulta che hanno presentato il suddetto avviso i comuni di Napoli, Reggio Calabria e Palermo. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Ai fini della definizione transattiva del credito l'ente comunale propone entro il 15 giugno 2022 una somma variabile tra il 40 per cento e l'80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell'anzianità del debito. La transazione, da accettare entro un termine prefissato

non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Infine, allo scopo di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, si autorizzano i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività.

Con il [D.M. del 6 aprile 2022](#) il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. I comuni che risultano soddisfare le condizioni poste dai commi 568 e 569 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono **Napoli** (1,231 milioni), **Torino** (1,120 milioni), **Palermo** (180 milioni) e **Reggio Calabria** (138 milioni). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha siglato l'accordo con i sindaci di **Napoli** (29 marzo 2022), **Torino** (5 aprile 2022) e **Reggio Calabria** (20 luglio 2022).

Il **comma 784** stabilisce che le suddette disposizioni, di cui ai commi 781 a 783, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale

## **Articolo 1, comma 785** *(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19)*

Il **comma 785** interviene sulle modalità per la **verifica a consuntivo** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese** degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali** (c.d. **Fondone COVID**) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di una serie di **interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le **risorse** necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite, nel **2020** e nel **2021**, mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari complessivamente a **5,2 miliardi** di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** di euro nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**).

Le relative risorse sono state **stanziare** principalmente dal decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, **comma 822**, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed **assegnate** con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il *box* in calce alla scheda).

Agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto **l'obbligo** di periodiche **certificazioni** – da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse **riconducibile esclusivamente all'emergenza** Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono collegate sanzioni di ordine finanziario<sup>24</sup> – sono tenute in conto ai fini della successiva **verifica a consuntivo** prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.

<sup>24</sup> Consistenti in una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del **fondo di solidarietà comunale**, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità**.

In base alla **normativa vigente**, la **verifica a consuntivo** della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo<sup>25</sup> – è **prevista al 31 ottobre 2023**, ai sensi dell'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** (c.d. sostegni-*ter*), ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo già assegnato agli enti.

La **norma in esame**, intervenendo sull'articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istitutivo del Fondo, **chiarisce la procedura per la predetta verifica a consuntivo**.

In particolare, si prevede **l'adozione** entro la data del **31 ottobre 2023**, **previa intesa** in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i **criteri** e le **modalità** per la predetta verifica a consuntivo della **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese correlate** alla crisi pandemica, tenendo conto delle **risorse assegnate** a vario titolo dallo Stato a **ristoro** delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

Il medesimo decreto provvede, altresì, **all'eventuale regolazione** dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, **mediante apposita rimodulazione** dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

La norma stabilisce, infine, che le eventuali **risorse ricevute in eccesso** dagli enti sono **versate all'entrata del bilancio** dello Stato.

Riguardo al complesso delle risorse assegnate agli enti locali a valere sul c.d. Fondone COVID, va qui ricordato che il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 ha espressamente **vincolato i trasferimenti** a carico del Fondo alla **esclusiva finalità di ristorare**, nel **biennio 2020-2021**, la **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse **non utilizzate** alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del **risultato di amministrazione** e **non possono essere svincolate**. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** ha previsto una **deroga**, consentendo che le risorse **assegnate** agli enti locali **negli anni 2020 e 2021** per l'emergenza sanitaria **a titolo di Fondo** e di **ristori specifici di spesa**, che rientrano nelle certificazioni previste

---

<sup>25</sup> La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al **31 ottobre 2023**, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-*ter*).

per il 2020 e 2021<sup>26</sup>, possano essere **utilizzate anche nell'anno 2022** per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

Con il sopraggiungere della **crisi energetica**, l'articolo 37-ter del **D.L. n. 21/2022** ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le **risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nell'anno 2022**, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per **energia elettrica** non coperti da specifiche assegnazioni statali. Tale facoltà è stata poi estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, del **D.L. n. 50/2022**, anche alle maggiori spese per il **gas**.

L'articolo 40, comma 5-ter, del medesimo D.L. n. 50/2022, consente inoltre l'utilizzo **degli eventuali avanzi vincolati** derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli **effetti dell'inflazione sulla Tari**, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse del Fondo confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, è previsto **l'obbligo di inviare** per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una **ulteriore certificazione** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, **ivi incluse** quelle connesse ai maggiori oneri per incremento **energia elettrica e gas**, entro il termine perentorio del **31 maggio 2023** (*cf.* al riguardo il [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022](#)<sup>27</sup>).

Entro il **31 ottobre 2023, dunque**, il Ministero provvederà alla **definitiva verifica** della **perdita di gettito** degli enti, per la definizione del **conguaglio finale** con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

---

<sup>26</sup> La **certificazione** finalizzata da attestare la effettiva **perdita di gettito 2020**, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi differita al **31 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020 (*cf.* decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 aprile 2021, n. 59033). La certificazione relativa alla **perdita di gettito 2021** è stata fissata al **31 maggio 2022**, ai sensi del comma 827 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (*cf.* decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

<sup>27</sup> Il DM economia 18 ottobre 2022 chiarisce che sono attestate nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali usate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del D.L. n. 50 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022, e successivi incrementi, assegnato per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

• **Le risorse e i decreti di ripartizione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali**

Il **Fondo** per l'esercizio delle **funzioni fondamentali degli enti locali** è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020** (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile **perdita di entrate locali connesse all'emergenza** epidemiologica da **Covid-19**. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di **1,67 miliardi di euro per l'anno 2020** (di cui **1,22 miliardi** ai **comuni** e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del **D.L. n. 104/2020** (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un **ulteriore ristoro** della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito **Tavolo tecnico**, istituito presso il Ministero dell'economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della **verifica** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha **disposto l'obbligo** per gli enti locali beneficiari di **inviare** per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una **certificazione** finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile **esclusivamente all'emergenza Covid-19**, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato **rinvio al 31 maggio 2021** dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una **riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità** a decorrere **dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all'originario 2022, dall'art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021)**.

I criteri di **riparto** della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il **D.M. interno del 16 luglio 2020** – cfr. [Allegato A](#) per il comparto comuni e [Allegato B](#) per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **15 luglio 2020**. L'effettiva **ripartizione** dei **3,5 miliardi** autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il **Decreto del 24 luglio 2020** del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziati dal D.L. n. 104/2020, con il **D.M. Interno 11 novembre 2020** è stato effettuato un primo **riparto** di un **acconto di 500 milioni di euro** (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo **D.M. 14 dicembre 2020** è stato **ripartito** il **saldo** delle risorse stanziati dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un **incremento di 500 milioni** di euro per l'anno **2021** della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le risorse sono assegnate per **450 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore di **province e**

**città metropolitane.** Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal **D.L. 22 marzo 2021, n. 41** (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di **1.000 milioni** di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a **1.500 milioni** di euro.

Per la **verifica della perdita di gettito nel 2021, è previsto** l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una **certificazione per l'anno 2021** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il **termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827)**. Anche in questo caso è prevista una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine previsto (**comma 828**).

Le risorse complessivamente stanziati per il 2021 sono state ripartite tramite un primo **acconto** di **220 milioni** di euro (**D.M. del 14 aprile 2021**) e poi a **saldo (1.280 milioni di euro)** con il **D.M. del 30 luglio 2021** (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli **allegati al decreto** contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

**Articolo 1, comma 786**  
***(Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)***

Il **comma 786 stabilizza a regime** il contributo di **110 milioni di euro** riconosciuto ai **comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile** a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.

La disposizione conferma il contributo nell'importo già disposto dall'art. 1, **comma 554** della legge di **bilancio 2020** (legge n. 160/2019) per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità.

Restano anche ferme le modalità di ripartizione del contributo, già previste dal comma 554, che ne dispone l'assegnazione agli enti secondo i **medesimi importi** indicati per ciascun comune nell'allegato A al **D.M. interno 14 marzo 2019**, recante il riparto del medesimo contributo compensativo 110 milioni di euro disposto per l'anno 2019 (ai sensi dell'art.1, comma 895-*bis*, della legge di bilancio 2019).

Le quote assegnate agli enti beneficiari del contributo 2019, si rammenta, sono state **determinate** dal D.M. 14 marzo 2019 **in proporzione** a quelle **già attribuite** ai comuni dalla [Tabella B](#) del **precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017** di riparto del precedente contributo di 300 milioni per il 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-*bis*). Il riparto ha interessato **1.825 comuni**, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto del 2017.

Al contributo che viene qui consolidato **si affianca**, si rammenta, quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell'importo di **190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033** (articolo 1, commi 892-895, L. n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui, almeno fino al 2033.

Tale ultimo contributo è peraltro **vincolato** al finanziamento di **piani di sicurezza** a valenza pluriennale finalizzati alla **manutenzione di strade, scuole** ed altre strutture di proprietà comunale.

Anche questo ulteriore contributo viene ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, in proporzione ai contributi già assegnati negli anni precedenti a ciascun comune in base alla [tabella B](#) allegata al **D.P.C.M. 10 marzo 2017**, sopra richiamato, di ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017 e poi via via applicato anche per il riparto dei contributi per gli anni successivi.

Va rilevato che, a titolo di **compensazione** del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell'introduzione della TASI, sono stati concessi contributi in favore dei comuni **già a partire dal 2014**. L'importo del contributo, originariamente stabilito in 625 milioni, è stato poi oggetto di ridefinizione e dal 2019 **ridefinito** nell'importo di **300 milioni** annui, di cui 110 milioni ai sensi del

comma 554 della legge 160/2019, qui novellata, e 190 milioni ai sensi del sopra richiamato comma 892 della legge n. 145/2018.

La sostituzione dell'IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, **l'invarianza di gettito**, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale. Gli importi annui di **compensazione** sono stati:

- per 2014, **625 milioni** di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 731, legge n. 147/2013 (modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014);
- per il 2015, **530 milioni**, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015;
- per il 2016, **390 milioni**, ai sensi dell'art. 1, comma 20, legge n. 208/2015;
- per il 2017, **300 milioni** in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;
- per il 2018, **300 milioni**, ai sensi dell'art. 1, commi 870-871, legge n. 205/2017;
- per il 2019, **110 milioni** di euro disposto dall'art.1, comma 895-*bis*, legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018);
- per gli anni 2020-2022, **110 milioni** di euro disposti dall'art. 1, comma 554, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
- per gli anni **dal 2019 al 2033**, si aggiungono ulteriori **190 milioni** di euro, autorizzati dall'art.1, comma 892, della legge n. 145/2018), per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.

Riguardo all'entità del **contributo consolidato**, nella Relazione illustrativa si riporta la **Sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021**, che ha ritenuto **infondata** la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, **comma 554**, della legge n. 160/2019, laddove prevede l'assegnazione di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni originariamente individuati.

Al riguardo, la Corte ricorda che, sulla base di quanto affermato dal Ragioniere generale dello Stato nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una **ridefinizione**, calcolata sulla base delle **effettive perdite di gettito** subite, rispetto al precedente regime IMU e allo **sforzo fiscale** esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa **340 milioni** di euro, e non più a 625 milioni di euro.

In relazione a ciò, la Corte ha dunque stabilito che il "ridimensionamento" – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalcolo" di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)".

**Articolo 1, comma 787**  
***(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)***

La disposizione in esame specifica che ai fini della determinazione dell'aumento dell'imposta di soggiorno i comuni debbano far riferimento ai **dati** pubblicati dall'ISTAT riguardanti **la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente**.

In particolare, la disposizione sostituisce il comma 1-*bis* all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 23 del 2011](#) recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Si rammenta che il testo vigente del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce la facoltà di istituire una **imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

- comuni capoluogo di provincia;
- unioni dei comuni;
- comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare:

- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- relativi servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Il comma 1-*bis*, in particolare, prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di **presenze turistiche** risulti **venti volte superiore** al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l'imposta di cui al citato articolo 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vale a dire **10 euro per notte**.

Con la modifica in esame viene specificato che i predetti comuni debbano far riferimento ai **dati**, pubblicati dall'ISTAT, che riguardino la **media delle presenze turistiche** registrate nel **triennio precedente** all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta.

Da ultimo, si puntualizza che per il triennio **2023-2025** la media delle presenze turistiche da considerare è quella relativa al **triennio 2017-2019**.

**Articolo 1, comma 788**  
*(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)*

**L'articolo 1, comma 788**, interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027, o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. La disposizione non è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il decreto legislativo n. 68 del 2011 è volto, tra l'altro ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi, dando attuazione su questo versante alla riforma costituzionale del 2001, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

L'autonomia di entrata è diretta a garantire il funzionamento degli enti in questione mediante tributi propri, nonché mediante il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai trasferimenti per finalità perequative.

Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi. L'ultimo di questi interventi, come ricordato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di bilancio 2023 presentato alla Camera dei deputati, è stato effettuato con l'articolo 31-*sexies* del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha differito all'anno 2023 l'attivazione dei predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

La citata relazione di accompagnamento rileva altresì che, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026<sup>28</sup>. Entro

---

<sup>28</sup> si veda l'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 reperibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST\\_10160\\_2021\\_ADD\\_1\\_REV\\_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,\(investimento%201.3.1\).](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,(investimento%201.3.1).)

aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria, procedendo, tra l'altro, all'individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle RSO che saranno fiscalizzati e alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard. In questo contesto la relazione ritiene che l'attuazione del federalismo regionale debba necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

**Il comma 788** in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle RSO nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'entrata a regime dello stesso all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al predetto decreto legislativo n.68 del 2011. La citata relazione di accompagnamento evidenzia, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell'anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporta necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l'effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall'anno 2027. Si confermano quindi fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Relativamente, invece, alla sostituzione, all'interno del decreto legislativo n. 68 del 2011, del riferimento ai Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie - attuata anch'essa con il comma 788 in esame - la relazione di accompagnamento rileva che tale sostituzione è da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l'approvazione del citato decreto legislativo n. 68 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale.

Più nel dettaglio, la **lettera a)** del **comma 788** interviene sull'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 modificando il termine ivi previsto per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e differendolo dall'anno 2023 all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La successiva **lettera b)** del **comma 788** interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, modificando in primo luogo il comma 2 nel senso di estendere il periodo transitorio nel quale continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente fino al 2026 e di prevedere, quindi, che il nuovo regime di compartecipazione si applicherà a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n.68. Viene poi modificato il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al

decreto legislativo n.68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità (secondo le specifiche modalità stabilite nel richiamato comma 3<sup>29</sup>), nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La **lettera c)** del **comma 788** interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 68, avente ad oggetto la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Viene innanzitutto modificato il comma 1 di tale articolo nel senso di prevedere che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali<sup>30</sup>. Viene quindi correlativamente modificato il comma 2 dell'articolo 7 fissando al 31 dicembre 2023 - in luogo del 31 luglio 2022 attualmente previsto - il termine entro il quale devono essere individuati i trasferimenti statali che saranno soppressi, nonché sostituendo - nel medesimo comma 2 - i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con quello al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La **lettera d)** del **comma 788** interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, sostituendo, nel comma 4 dell'articolo 13 richiamato, i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Infine, la **lettera e)** del **comma 788** in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo, al comma 1 di tale articolo, l'avvio della fase a regime del federalismo fiscale a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché correlativamente modificando il successivo comma 5 nel senso di disporre l'istituzione del fondo perequativo ivi previsto non più dall'anno 2023, ma a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68. Il comma 2 e lo stesso comma 5 vengono altresì modificati sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

---

<sup>29</sup> In particolare tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.

<sup>30</sup> Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge n. 549 del 1995.

Da ultimo si evidenzia che la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio rileva che il comma in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 789**  
*(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)*

Il **comma 789**, con una modifica al **T.U.E.L.**, stabilisce che le **anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti** per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della **gestione ordinaria degli enti locali in dissesto**, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Con la disposizione in esame si attribuisce alla **gestione ordinaria dell'ente locale** la **competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute** (anteriormente alla dichiarazione di dissesto) **dagli enti locali in dissesto finanziario** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali.

La norma modifica l'**articolo 255, comma 10**, del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL), esplicitando che **non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità** (previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e di **strumenti finanziari assimilabili**.

In tal modo si chiarisce – in antitesi a quanto indicato dalla [delibera n. 8 del 2022](#) della **Corte dei conti** – che la competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dalla CDP sulla base della normativa citata spetta all'ente locale attraverso la gestione ordinaria, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato, e non all'Organo straordinario di liquidazione, utilizzando le risorse della massa attiva.

L'**articolo 255, comma 10**, nel **testo vigente**, esclude dalla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché **l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria** di cui all'articolo 222 e dei **debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento**, di cui all'articolo 206.

Nella ricordata [delibera n. 8 del 2022](#) la Sezione delle autonomie della **Corte dei Conti** ha escluso che il pagamento delle anticipazioni di liquidità possa rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 255, comma 10, ultimo inciso. In particolare – a differenza di quanto pronunciato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella [delibera n. 32 del 2022](#) (che ha espresso un diverso orientamento) – non può considerarsi applicabile alle anticipazioni di liquidità concesse da CDP il riferimento alle “anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222” e ai “debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento”, in quanto, pur trattandosi in entrambi i casi di debiti di cassa, mancano i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l'elemento di

specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicitario.

Al riguardo, si ricorda che le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Per tale ragione la più recente norma che li disciplina specifica che le anticipazioni “non costituiscono indebitamento” (articolo 116, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020).

La Sezione delle autonomie della **Corte dei Conti** con la deliberazione n. 8 del 2022, pronunciandosi su una richiesta di parere posta dall'ANCI, ha affermato la **competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)** a gestire le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

La Corte dei Conti, nel ricostruire la normativa applicabile, dà conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato.

Nella delibera la Corte sottolinea, inoltre, che al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis*. Pertanto l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

Al fine di dare attuazione alle conclusioni della citata delibera n. 8 della Corte dei Conti, l'articolo 16, commi 6-ter-6-sexies, del **decreto-legge n. 115 del 2022** (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il **fondo anticipazioni di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione, debbano **accantonare un apposito fondo**, in sede di approvazione del **rendiconto 2022**, per un **importo pari** all'ammontare complessivo delle **anticipazioni ricevute da CDP per il pagamento dei debiti commerciali** (ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, gli **enti locali** possono **ripiantare in dieci anni**, a decorrere dall'esercizio 2023, l'**eventuale maggior deficit** al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, **derivante dalla predetta contabilizzazione** delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

L'importo del ripiano, articolato in quote costanti ripartite sul predetto termine massimo decennale, è pari al maggiore disavanzo.

Si ricorda infine che i richiamati decreti (D.L.n. 35 del 2013 e D.L. n. 34 del 2020) hanno disciplinato le anticipazioni di liquidità da parte di CDP a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti commerciali.

In particolare il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L'articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

Nella **Relazione illustrativa** il Governo chiarisce che la norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Il **superamento delle incertezze interpretative** riguardanti la **gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto** consente, in conclusione, di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.

**Articolo 1, comma 790**  
***(Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale)***

L'articolo 1, comma 790, inserito nel corso dell'esame in sede referente, finanzia di **2 milioni di euro** per l'anno **2023** il **Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale**, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.

La norma in esame, pertanto, rfinanzia di **2 milioni** di euro per il **2023** il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, disciplinato dall'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, destinando tali risorse ai **comuni fino a 35 mila abitanti** con il **piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014** e con una **durata del piano fino all'anno 2023**.

Rispetto alla norma istitutiva del Fondo (per cui si veda la seguente ricostruzione) i destinatari delle risorse aggiuntive sono pertanto individuati con dei criteri ulteriori.

• **Il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale**

Il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale è stato istituito dall'articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

L'articolo 53, comma 1, è stato adottato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020, che in un *obiter dictum*, ha chiarito che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabilisce che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:

*i)* registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (**IVSM**) **superiore a 100**;

Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità dei comuni italiani<sup>31</sup>;

<sup>31</sup> Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeto senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e

*ii*) registrino una **capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395**.

Per la determinazione della capacità fiscale la norma rimanda al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).

Si evidenzia che con con il [D.M.16 dicembre 2021](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2022 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, a metodologia invariata.

Il fondo assicura risorse in favore dei comuni con le anzidette criticità strutturali:

*a*) che hanno **deliberato la procedura di equilibrio finanziario** di cui all'art.243-bis del TUEL;

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentino squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista. La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella.

*b*) il cui **piano di riequilibrio** risulti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (15 agosto 2020), **approvato e in corso di attuazione**, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

---

più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi) incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la [nota metodologica](#) sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

**Articolo 1, commi da 791 a 798**  
*(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*

I commi 791-798, modificati nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni in materia di **accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono **finalizzate all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali** nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno **svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali**, nonché all'**equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

A questo fine, è istituita, presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, una **Cabina di regia per la determinazione dei LEP**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. Sono stabiliti, altresì, i **compiti** e gli **obiettivi** che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le **tempistiche** di svolgimento delle attività ad essa affidate, le **procedure** di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di **interazione** con le **amministrazioni competenti** nelle materie coinvolte e con la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**.

Per l'ipotesi in cui la **Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti**, l'articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario.

Sono disciplinate, infine, le **procedure** di predisposizione e adozione degli **schemi di DPCM** volti alla **determinazione dei LEP** e dei **costi e fabbisogni standard** nelle **materie** suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione**.

Le disposizioni di cui ai commi in esame sono dirette ad accelerare la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, ai sensi dell'**articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione**, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L'adozione delle disposizioni di cui all'articolo in esame viene espressamente ricondotta, al **comma 791**, alla **completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione**, concernente l'**attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia** a Regioni a statuto ordinario, nonché al **pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni**.

Premesse le suddette finalità, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sono definiti quale **soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per** il conseguimento dei seguenti **obiettivi e finalità**, esplicitati dalla norma:

- erogare le **prestazioni sociali di natura fondamentale**;
- assicurare uno **svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari** fra lo **Stato** e le **autonomie territoriali**;
- favorire un'**equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- conseguire il **pieno superamento dei divari territoriali** nel godimento delle **prestazioni** inerenti ai **diritti civili e sociali**.

Il medesimo comma, nell'**ultimo periodo, subordina** l'attribuzione alle **Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **relative a materie** o ambiti di materie riferibili, ai sensi del successivo comma 3, lettera c), ai **diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla **determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni**.

Si rammenta che l'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione** prevede che forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le **materie di legislazione concorrente** (di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione) e **alcune materie** attribuite alla **potestà legislativa esclusiva dello Stato** – l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali: articolo 117, secondo comma, lettere l), n) ed s) – possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con **legge dello Stato**, su iniziativa della Regione interessata, **sentiti gli enti locali**, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali. La legge deve essere approvata a **maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'**intesa** fra lo Stato e la regione interessata.

Per **approfondimenti** sullo stato attuale del **processo di attuazione dell'autonomia differenziata** nell'ordinamento italiano, si rinvia allo specifico [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La disposizione in esame, dunque, instaura un **collegamento finalistico diretto** tra la **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali e l'**attuazione dell'autonomia regionale differenziata**, vale a dire la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.

A tale collegamento finalistico corrisponde l'attribuzione dei compiti della **Cabina di regia** per la determinazione dei LEP – istituita dall'articolo in esame, come spiegato *infra* – che vengono riferiti alle **materie** richiamate dall'**articolo 116, comma 3, della Costituzione**.

La menzionata delimitazione tanto del novero di materie finalisticamente ricollegate alla determinazione dei LEP, quanto del perimetro di operatività della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pare escludere dal percorso di fissazione dei LEP delineato dall'articolo in esame tanto le **altre materie di competenza esclusiva dello Stato**, quanto le **materie di competenza legislativa residuale delle Regioni**, che potrebbero essere idonee a incidere su prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla materia dei servizi sociali).

### **I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il **nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali**. Tale esigenza di uniformità ha indotto, in sede di **riforma del Titolo V** della Costituzione nel 2001, ad attribuire espressamente la **potestà legislativa** relativamente alla loro definizione alla **competenza esclusiva dello Stato** (art. 117, comma 2, lettera m) Cost.).

La **giurisprudenza costituzionale** ha chiarito inoltre (da ultimo, con la **sentenza n. 220 del 2021**) che i LEP indicano la **soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale**, nonché il **nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti** (nello stesso senso anche le sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).

L'**art. 20, comma 2**, della **legge n. 42 del 2009** (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale*) ha stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP. Fino a tale nuova determinazione, si considerano i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

L'**art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011** (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) ha delineato, inoltre, un **procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione** dei LEP, basato sulle seguenti fasi:

- l'indicazione, da parte della legge statale, delle **modalità di determinazione dei LEP** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la contestuale determinazione delle **macroaree di intervento**, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore;
- la determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei **costi e dei fabbisogni standard**, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti;
- la proposizione da parte del **Governo**, nell'ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di norme volte a realizzare l'obiettivo della **convergenza verso i LEP dei costi e fabbisogni standard** dei diversi livelli di governo, nonché degli **obiettivi di servizio**;
- la **ricognizione** con **DPCM**, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei **LEP** nelle materie dell'**assistenza**, dell'**istruzione** e del **trasporto pubblico locale**, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Allo stato attuale, **numerose norme statali** hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Alcune di queste norme sono state adottate, nel corso del tempo, **anche al di fuori dell'iter** delineato dall'art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

- **Norme che hanno determinato direttamente i LEP**, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- **Norme che hanno rinviato ad altre fonti**, in particolare a **decreti legislativi**, a **DPCM** o a **decreti ministeriali**. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (**LEA**) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
- **Norme che hanno previsto prestazioni** non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma **individuate ex post** come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

Sempre sul fronte della definizione e individuazione dei LEP, si segnala che, più recentemente, l'**art. 1, comma 159**, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo **comma 160** ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all'art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi **commi 167 e 169** della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000.

**Determinazione dei LEP, attuazione del federalismo fiscale, definizione dei fabbisogni e costi standard e ruolo del PNRR**

Uno dei **principali fattori di criticità** riscontrati nel **percorso attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale** è stato storicamente rappresentato dall'**assenza di una precisa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni** nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In proposito si è osservato che la determinazione dei **LEP richiede un'assunzione di responsabilità politica** – e quindi non della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (su cui, v. *infra*) – circa gli **effetti prodotti sugli equilibri di bilancio**; anche per il necessario orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, a parità di obiettivo.

La **Corte costituzionale**, nella richiamata **sentenza n. 220 del 2021**, ha **richiamato il legislatore a superare il perdurante ritardo nella definizione dei LEP**, che rappresentano un elemento imprescindibile dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, osservando, altresì, come tale adempimento appaia **“particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”**.

A regime, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, la spesa relativa ai LEP dovrà essere finanziata integralmente mediante compartecipazione all’IVA (art. 15 d. lgs. n. 68 del 2011) e, in caso di insufficienza del gettito tributario, attraverso l’attribuzione agli enti locali di quote di risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Particolare rilievo assume, nel processo di **determinazione** e nel **finanziamento** dei **LEP**, la **definizione dei fabbisogni e dei costi standard** – vale a dire, l’ammontare di risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni e i relativi costi. Attraverso la loro definizione, infatti, è possibile individuare l’impatto sulla finanza regionale derivante dall’erogazione dei LEP che siano già stati individuati; si accerta l’adeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per il finanziamento dei LEP; si consente una integrazione di tali risorse, ove insufficienti, mediante il fondo perequativo statale; è possibile operare successive integrazioni delle stesse prestazioni da includere nel novero dei LEP.

In **assenza di LEP**, tuttavia, la **definizione dei fabbisogni standard** si è finora basata sostanzialmente sui **livelli storici di copertura dei servizi**, sebbene, per alcune funzioni, il livello storico non sempre risulti coerente con la tutela dei diritti civili e sociali. L’attività di definizione dei fabbisogni e dei costi standard è finalizzata, infatti, a superare il più semplice **criterio della spesa storica**, che riflettendo, inevitabilmente, i **preesistenti squilibri tra le diverse Regioni**, può rivelarsi meno equo in un’ottica di garanzia uniforme dei diritti civili e sociali. Allo stato attuale – come è stato recentemente sottolineato dalla Commissione tecnica sui fabbisogni standard: v. *infra* – i **fabbisogni standard** nelle **materie diverse da quella sanitaria non sono stati ancora delineati**, in ragione, soprattutto, delle notevoli **difficoltà tecniche e pratiche** legate all’attività di raccolta e analisi delle informazioni sulle prestazioni erogate e sulle spese sostenute nelle varie Regioni, oltre alla circostanza che l’attuazione del **federalismo fiscale in ambito regionale** si trova ancora a uno **stadio iniziale**.

Al fine di individuare un percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo, la legge n. 42 del 2009 e il citato art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 hanno tracciato un **percorso di graduale avvicinamento ai LEP**, con la fissazione di obiettivi intermedi, denominati **obiettivi di servizio**. Tale approccio attenua le tensioni sugli equilibri di bilancio inevitabilmente prodotte dalla definizione dei LEP, garantendo un assorbimento più graduale delle maggiori esigenze di spesa, laddove emergano.

Un intervento in questo senso è stato compiuto con la **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020) che, incrementando la dotazione del **Fondo di solidarietà comunale** al fine di finanziare lo sviluppo dei **servizi sociali comunali** e il numero di posti disponibili negli **asili nido**, ha integrato i **criteri** e le **modalità di riparto delle quote** incrementali del **Fondo per servizi sociali e asili nido**. La legge ha previsto, in particolare, l'attivazione di un **meccanismo di monitoraggio** basato sull'identificazione degli **obiettivi di servizio**, dando luogo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, a un **superamento del vincolo della spesa storica** complessiva della funzione sociale, stanziando **risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio** e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio in materia di servizi sociali sono stati individuati con la nota metodologica della Commissione tecnica sui fabbisogni standard del 16 giugno 2021 e adottati con DPCM 1° luglio 2021.

Si ricorda, tra l'altro, al riguardo, che il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** contempla la definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni per alcuni dei principali servizi alla persona**, a partire dagli asili nido in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia. Al riguardo nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, sono stanziati 4,6 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Per un approfondimento sullo stato dell'arte in materia di determinazione dei LEP e dei fabbisogni standard, nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale, si rinvia all'ultima [Relazione sull'attuazione della legge delega n. 42 del 2009](#), approvata dalla **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** nella seduta del **15 dicembre 2021**.

Si ricorda, infine, che il **PNRR italiano** prevede, nell'ambito della Missione 1, Componente 1, la "**riforma del quadro fiscale subnazionale**" (Riforma 1.14), la quale consiste nel **completamento del federalismo fiscale** di cui alla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di **migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali** tra i diversi livelli di governo, **assegnare le risorse** alle amministrazioni subnazionali sulla base di **criteri oggettivi** e incentivare un **uso efficiente** delle risorse medesime. La riforma, da **completare entro il primo trimestre del 2026 (M1C1-119)**, dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la **determinazione dei LEP** e dei relativi **fabbisogni e costi standard** dovrà avvenire necessariamente **entro tale termine**.

Sul punto, si rinvia, per approfondimenti, al [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Per le finalità indicate nel comma 791, il **comma 792** istituisce, presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, una **Cabina di regia per la**

**determinazione dei LEP.** Essa è presieduta dal **Presidente del Consiglio dei ministri**, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Alla Cabina di regia partecipano:

- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o suoi delegati;
- il Presidente dell'Unione province d'Italia (UPI), o suoi delegati;
- il Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o suoi delegati.

Il **comma 793** fissa i **compiti** e gli **obiettivi** che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nel **rispetto degli equilibri di finanza pubblica** e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023:

- a) effettua, con il **supporto delle amministrazioni competenti** per materia, una **ricognizione della normativa statale** e delle **funzioni** esercitate dallo **Stato** e dalle **regioni a statuto ordinario** in ognuna delle **materie** di cui all'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione**;
- b) effettua, con il **supporto delle amministrazioni competenti** per materia, una **ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio**, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per **ciascuna materia** e per **ciascuna funzione** esercitata dallo **Stato**;
- c) individua, con il **supporto delle amministrazioni competenti** per materia, le **materie** o gli ambiti di materie che sono **riferibili ai LEP**, sulla base delle **ipotesi tecniche** formulate dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**;
- d) **determina**, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli **stanziamenti di bilancio a legislazione vigente**, i **LEP**, sulla base delle **ipotesi tecniche** formulate dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico SOSE Spa., in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Il **comma 794** stabilisce che la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, sulla base della ricognizione effettuata e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, **trasmette** a quest'ultima le **ipotesi tecniche** inerenti alla **determinazione dei costi e fabbisogni standard** nelle **materie** di cui all'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione**, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d) dell'articolo in esame.

La **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, di cui al d. lgs. n. 2016 del 2010, è stata istituita dalla legge di stabilità 2016 (**art. 1, comma 29, legge n. 208 del 2015**) al fine di analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La Commissione, formata da 12 componenti, è stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM 23 febbraio 2016. Contestualmente, è stata soppressa la precedente Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il **comma 29-bis** della legge di stabilità 2016 stabilisce che la Commissione presenti, a partire dal 2018 e con **cadenza biennale**, una **relazione** alla **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale**, in merito allo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con **particolare riguardo** alle **ipotesi tecniche** inerenti la **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** e al funzionamento dello schema perequativo.

L'**art. 5 del d. lgs. n. 216 del 2010** (*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*), come successivamente modificato, delinea il **procedimento** e le **metodologie di determinazione dei fabbisogni standard**. In particolare, le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard sono predisposte con l'ausilio della SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. I dati relativi alla determinazione dei fabbisogni standard sono disponibili sul portale [OpenCivitas](#).

Sul punto, si rileva che, in sede di **audizione** presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tenutasi in data **11 maggio 2022**, il **Presidente della Commissione tecnica** per i fabbisogni standard, prof. Alberto Zanardi, ha riferito che non si dispone ancora di informazioni sufficientemente affidabili in merito alle prestazioni e alle spese erogate dalle Regioni per l'attuazione delle prestazioni di loro competenza.

Il **comma 795** prevede che **entro sei mesi** dalla **conclusione delle attività** individuate dal comma 793 dell'articolo in commento, la **Cabina di regia** predisponga **uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui sono **determinati, anche distintamente, i LEP** e i correlati **costi e fabbisogni standard** nelle **materie** di cui all'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione**.

Il **comma 796** specifica, sul piano procedimentale, che **ciascuno dei DPCM** di cui al comma 795 è **adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa **deliberazione del Consiglio dei ministri**. Sullo schema di decreto è acquisita,

inoltre, l'**intesa della Conferenza unificata** ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. n. 281 del 1997.

La norma **non prevede**, pertanto, **un coinvolgimento delle Camere in sede consultiva** nel procedimento di adozione dei suddetti d.P.C.m. di determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard, diversamente da quanto previsto in altri procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni contemplati dalla legge ordinaria (ad esempio, per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, approvato dopo essere stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti).

Inoltre, da una lettura sistematica di tale ultimo comma con quanto previsto dalle lettere a) e d) del comma 478 – nelle quali si parla, rispettivamente, di *ricognizione* della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni ordinarie nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., e di *determinazione* dei LEP nelle suddette materie – sembra potersi desumere che i d.P.C.m. attraverso i quali si procederà alla *determinazione* dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard dovranno tenere conto della normativa vigente di rango primario attraverso la quale il legislatore ha già delineato i presupposti e i criteri che presiedono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ferma restando la facoltà, per lo stesso legislatore, di modificare in futuro la vigente legislazione ordinaria in materia.

Il **comma 797** stabilisce che **qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti** dai commi in esame, il **Presidente del Consiglio dei ministri** e il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**, d'intesa con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, nominano un **Commissario** entro i **30 giorni successivi** alla scadenza del termine di 12 mesi, per il **completamento delle attività non perfezionate**. Il decreto di nomina definisce i compiti, i poteri e la durata in carica del Commissario, al quale non spettano, per lo svolgimento di tale attività, compensi, indennità o rimborsi di spese.

Si specifica, altresì, che **sulla base dell'istruttoria condotta e delle proposte formulate dal Commissario**, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di **uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, seguendo la medesima **procedura di cui al comma 795**.

L'**originario art. 143, comma 8**, del disegno di legge di bilancio AC 643-bis prevedeva che la **Cabina di regia** e il **Commissario** si potesse avvalere del **Nucleo PNRR Stato-Regioni** di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, con **funzioni di segreteria tecnica**. Tale comma è stato tuttavia **soppresso** a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, nonché della **prevista istituzione**, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una **segreteria tecnica** della quale si avvarranno la Cabina di regia e, se nominato, il

Commissario (per un approfondimento, si veda *infra* la scheda di lettura relativa ai commi 799-804).

Il **comma 798** stabilisce, infine, che per le **spese di funzionamento** derivanti dalle attività di cui all'articolo in esame, è autorizzata la spesa di **500 mila euro** per **ciascuno degli anni dal 2023 al 2025**.

**Articolo 1, commi 799- 804**  
***(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)***

L'**articolo 1, commi 799, 800 e 801**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabiliscono l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Segreteria tecnica, quale struttura di supporto della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) prevista dal precedente comma 792, nonché, se nominato, del Commissario di cui al precedente comma 797, determinando il relativo contingente di personale e prevedendo la partecipazione all'attività della Segreteria tecnica dei rappresentanti delle amministrazioni competenti in relazione alle materie interessate e, inoltre, di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di uno dell'Unione delle province d'Italia e di uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

I commi **802 e 803**, introdotti anch'essi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedono poi che, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi da 791 a 798, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR MICI-119 e MICI-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di attuazione del federalismo fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei 'Funzionari'.

Infine il comma **804**, dispone in ordine alla copertura finanziaria delle misure sopra indicate.

Più in particolare il **comma 799** prevede che, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui al precedente comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

Il successivo **comma 800** stabilisce che la Segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2<sup>32</sup>, del decreto legislativo

---

<sup>32</sup> Il citato comma 2 prevede che "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non*

30 marzo, 2001, n. 165 e, in quest'ultimo caso, sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Viene quindi disposto che la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale e che tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6<sup>33</sup>, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Si prevede inoltre che per le finalità del medesimo comma 800 è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023 e che al finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 801** stabilisce che all'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 802** dispone poi che, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi da 791 a 798, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR MICI-119 e MICI-120<sup>34</sup> del Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, nonché per le province e le

---

*economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."*

<sup>33</sup> Il rinvio alle disposizioni dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente che le posizioni dirigenziali che vengono istituite possano essere attribuite anche a personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nonché a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche purché avente i requisiti di cui al citato comma 6, e cioè purché si tratti di "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato."

<sup>34</sup> Per l'individuazione delle misure richiamate si veda l'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 reperibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST\\_10160\\_2021\\_ADD\\_1\\_REV\\_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,\(investimento%201.3.1\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,(investimento%201.3.1)). Le misure in questione rientrano nella componente 1 della Missione 1 del PNRR, relativa alla digitalizzazione, all'innovazione e alla sicurezza nella pubblica amministrazione.

città metropolitane, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei 'Funzionari' prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Il **comma 803** prevede che, per le finalità di cui al comma 802, è altresì autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 804** dispone infine che, agli oneri derivanti dall'attuazione dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## **Articolo 1, comma 805** *(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

L'articolo 1, **comma 805**, introdotto alla Camera, modifica il numero dei membri e la composizione della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS**. Con le modifiche in esame si prevede che:

- essa sia costituita da **14** componenti in luogo degli attuali 12;
- in luogo di un membro designato dalle regioni, **tre** componenti siano designati **dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**.

A tal fine la disposizione in esame modifica l'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, norma istitutiva della Commissione.

### • **La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)**

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei **fabbisogni standard degli enti locali** (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle **capacità fiscali**, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-*quinquies* del D.L. n. 124 del 2019).

La Commissione è formata da **dodici componenti**, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno delegato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con [D.P.C.M. 4 aprile 2019](#). Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con

l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

## **Articolo 1, commi 806-814** *(Fondo per l'insularità e Commissione bicamerale)*

I commi 806-814, introdotti alla Camera, istituiscono il **Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità**, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una **Commissione bicamerale** per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità.

In particolare, il **comma 806** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il **Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità**, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022.

Si ricorda che, infatti, la legge costituzionale n. 2 del 2022, entrata in vigore il 30 novembre 2022, ha introdotto nell'articolo 119 un sesto comma in base al quale "La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità".

Si specifica che il fondo sarà suddiviso in due sezioni, il fondo per gli investimenti strategici e il fondo per la compensazione degli svantaggi. In generale, nel fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità confluiranno le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea.

In base al **comma 807** le risorse del Fondo saranno utilizzate per: 1) compensare i maggiori costi derivanti dall'insularità; 2) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai territori; 3) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale e sostenere le transizioni ecologica e digitale.

Tra gli ultimi interventi legislativi connessi al tema dell'insularità merita segnalare:

- l'articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2015 che ha attribuito alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di "garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti";
- l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che ha destinato 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale aerea della medesima regione;
- l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che istituiva un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna "in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale"; il successivo comma 851 ha riconosciuto un contributo, pari a 15 milioni di euro, nell'anno 2019 "nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione

Sardegna [...] anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità";

- l'articolo 1, comma 124, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) che riconosce a studenti fuori sede, lavoratori e persone con grave disabilità o che devono spostarsi per ragioni sanitarie e lavoratori un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania (per un onere complessivo non superiore a 25 milioni di euro) al fine di garantire "un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità".

I commi da **808 a 814** istituiscono una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, disciplinandone la composizione (dieci deputati e dieci senatori, scelti dai presidenti delle Camere in proporzione ai gruppi e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo), l'Ufficio di presidenza (un presidente, due vicepresidenti e due segretari eletti dalla Commissione), le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione, con cadenza almeno annuale, alle Camere.

In particolare, tra i poteri della Commissione vi sono l'acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Tra i compiti rientrano invece:

- lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziare, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;
- l'individuazione dei settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale;
- l'individuazione degli indicatori economici per stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità; in questo compito la Commissione si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Si ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio è un organismo indipendente, costituito da un presidente e da due membri, istituito, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio, con la legge n. 234 del 2012 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. Il presidente e i due componenti sono scelti, con un mandato di sei anni non rinnovabile, dai presidenti delle Camere all'interno di una lista di dieci nominativi approvata a maggioranza di due terzi dalle commissioni bilancio di Camera e Senato.

- la proposta di misure idonee a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche attraverso deroghe ammesse alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- la proposta di modifiche alla normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità ma senza alterare il mercato unico europeo;
- la proposta di correttivi agli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

**Articolo 1, comma 815**  
*(Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione)*

L'articolo 1, comma 815 proroga fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli **esercizi pubblici** titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, **strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico**.

L'articolo 1, comma 815, modificando il termine indicato all'articolo 40, comma 1, del D.l. n. 144/2022, **proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici**, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di disporre temporaneamente strutture amovibili** quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni **su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, senza necessità delle **autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Tale facoltà è stata concessa dall'articolo 9-ter, comma 5 del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021. Con successivi provvedimenti, da ultimo con D.L. n. 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l'articolo 21 del D.Lgs. n. 42/2004 subordina ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale.

Ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. È fatto loro obbligo di presentare

alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (cd autorizzazione paesaggistica), al fine di verificare la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è, ai sensi dell'articolo 9-*ter* del D.L. n. 137/2020, **disapplicato il limite temporale** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, in base al quale le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a **centottanta giorni** comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

**Articolo 1, commi 816-818**  
*(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)*

I **commi 816 e 817** modificano le modalità di **recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica**, riferita sia agli autoveicoli (comma 1) che ai motocicli (comma 2), in relazione agli **anni dal 2016 fino al 2022**, consentendo in sostanza una **dilazione di pagamento**. Gli **importi** dovuti da ciascuna **regione a statuto ordinario** dovranno essere definiti con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**. Ciascuna regione potrà assolvere alla regolazione di **una annualità per ciascun anno dal 2023 al 2029**, salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il **comma 818** riguarda il **contenzioso tra Stato e regione** per il mancato versamento alla regione del **gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF**. Nel caso in cui tale contenzioso sia stato definito con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte ai conseguenti oneri con risorse del proprio bilancio accantonate a tale scopo.

***Il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica***

I **commi 816 e 817** modificano le **modalità di acquisizione** al bilancio dello Stato delle **maggiori entrate delle regioni**, conseguenti l'**aumento** (giustificato dal principio di sostenibilità ambientale) delle **tasse automobilistiche**, stabilite per gli autoveicoli dall'art. 1 commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006 e per i motocicli dall'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006.

In entrambi i casi (autoveicoli e motocicli) a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), la suddetta riduzione dei trasferimenti è stata **limitata fino all'anno 2022**, dal momento che per gli anni **dal 2023 al 2033 è stato escluso il taglio dei trasferimenti**.

L'acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate è avvenuta fino all'anno 2015. Gli ultimi decreti emanati, datati **10 ottobre 2022**, sono quelli relativi agli **anni 2014 e 2015** (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2022); pertanto, le **annualità che lo Stato deve ancora acquisire** sono sette: **dal 2016 al 2022**.

La regolazione finanziaria dovrà essere determinata con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni** entro il **28 febbraio 2023**. In mancanza di dati definitivi relativi al 2022, si utilizzano i dati relativi al 2021. Si può procedere alla regolazione di **una annualità per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029**.

La relazione tecnica riporta gli importi che lo Stato prevede di incassare per ciascun anno, per complessivi 1.280 milioni di euro:

anno	euro (in milioni)	regolazione anno
2023	203	2016
2024	193	2017
2025	183	2018
2026	183	2019
2027	186	2020
2028	166	2021
2029	166	2022
	1280	

Le norme riguardano tutte le **regioni a statuto ordinario**.

Quanto alle **regioni a statuto speciale**, invece, le cui entrate sono stabilite dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, il regime è diverso per ciascuna autonomia. Nei casi in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla materia lo ha fatto in favore dell'autonomia speciale, escludendo la possibilità per lo Stato di esigere la restituzione all'erario della maggiorazione della tassa (è il caso della Sardegna) oppure negando la possibilità di intervenire nel gettito di un tributo proprio (Province autonome di Trento e di Bolzano).

Con la sentenza n. 31 del 2019<sup>35</sup>, la Corte esclude l'applicazione delle regolazioni contabili concernenti la tassa automobilistica nei confronti della Regione Sardegna, regione che riceve una compartecipazione della tassa (che rimane tributo erariale) nella misura di sette decimi, il cui gettito non può essere oggetto di riserva all'erario se non nei casi e con le modalità disciplinati dalle norme di attuazione.

La sentenza n. 107 del 2021<sup>36</sup> riguarda invece le due Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte stabilisce che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica che, in quei territori, è stata sostituita da un tributo proprio, disciplinato da ciascuna Provincia autonoma.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, invece, lo statuto non prevede alcuna compartecipazione del suddetto tributo, nel suo territorio, quindi, la tassa automobilistica è interamente di spettanza erariale.

<sup>35</sup> La sentenza n. 31 del 2019, decide il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato in relazione ai decreti ministeriali 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, con i quali è stato determinato il maggior gettito da riservare allo Stato per gli anni, rispettivamente, 2012 e 2013, in relazione alle modifiche apportate alle tariffe della tassa automobilistica. La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare i decreti ed ha conseguentemente annullato i decreti nella parte in cui imponevano alla regione il versamento nel bilancio dello Stato delle somme calcolate come riserva all'erario. La riserva all'erario è illegittima in quanto contrasta con le norme di attuazione dello statuto adottate con il d. lgs. 114/2016, che danno seguito alla riforma dell'ordinamento finanziario della Regione del 2010.

<sup>36</sup> La sentenza n. 107 del 2021, decide il ricorso avverso le norme del decreto legge n. 162 del 2019. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 73, comma 1 dello statuto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", nel senso che è interamente riservata a ciascuna provincia autonoma la disciplina normativa della tassa automobilistica. Lo Stato, perciò, non ha competenza a dettare alcuna disposizione che disciplini la tassa in questione.

• **Spettanza del gettito della tassa automobilistica**

Le **regioni a statuto ordinario** sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Le regioni ordinarie possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche in una misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, è stata prevista l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27 dicembre 1997, modificato dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, comma 321 dell'articolo 1). Le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007. Successivamente con il D.Lgs. n. 68 del 2011, articolo 8, comma 2, è stata attribuita alle regioni la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

Nel territorio delle **regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna** la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d'Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna.

La compartecipazione all'imposta erariale è stata, invece, sostituita da una **imposta propria** nelle **Province autonome di Trento e di Bolzano** e nella **Regione siciliana**. Le Province autonome hanno, ciascuna, istituito con legge la tassa automobilistica provinciale (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 268/1992, come modificato dal D.Lgs. 432/1996) a decorrere dal 1° gennaio 1999. La **Regione siciliana** ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il **comma 816** detta le **nuove modalità di regolazione finanziaria** in riferimento agli **anni dal 2016 al 2022** in relazione alla **tassa automobilistica per gli autoveicoli**.

L'art. 1 comma 322 della legge di bilancio 2007 (legge n. 296 del 2006), come modificato dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39) ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali per le **regioni a statuto ordinario** in conseguenza dell'incremento del gettito della **tassa automobilistica**, come stabilito dal comma 321 della medesima legge di bilancio. Successivamente, le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione dei trasferimenti **fino all'anno 2022**, escludendo il **taglio per gli anni dal 2023 al 2033**.

Il comma 321 dell'articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, un incremento della tassa automobilistica, il cui gettito è destinato alle regioni, disponendo conseguentemente la

riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, nella misura corrispondente al maggior gettito derivante dall'incremento della tassa.

L'ultimo periodo del comma 322 (che la norma in esame modifica come sopra illustrato) riguarda perciò solo gli **anni 2020, 2021 e 2022** per i quali viene stabilito che la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con Decreto.

Il **comma 817** detta le medesime regole per gli **anni dal 2016 al 2022** in relazione alla tassa automobilistica per i **motocicli**.

A seguito dell'incremento della tassa automobilistica prevista per i motocicli dal comma 63 dell'art. 2 del decreto legge 262 del 2006, il comma 64 ha stabilito la riduzione dei trasferimenti in favore delle regioni; anche in questo caso le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione fino all'anno 2022, escludendo il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033.

La norma in esame modifica, nel senso sopra illustrato, l'ultimo periodo del comma 64, che disciplina la regolazione finanziaria della restituzione all'erario delle maggiori entrate per gli anni 2020-2022.

***Attribuzione alla regione del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF***

Il **comma 818** autorizza l'**Agenzia delle entrate** a far fronte agli **oneri** derivanti dalla definizione, con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, del contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale.

Riguardo i proventi derivanti dall'attività di recupero fiscale, la norma fa riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo **68 del 2011** (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), che stabilisce che **deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale** riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (in sostanza IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate

derivanti dal recupero dell'evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

Nella stessa materia è intervenuto l'articolo 43 del decreto legge n. 104 del 2020. In quel caso la norma era indirizzata a sanare il **contenzioso** sorto **tra la regione Campania e lo Stato** che era stato deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della **Corte dei conti** della Campania con **sentenza n. 1045 del 2018**. La citata sentenza ha accertato la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, pari a complessivi 249 milioni di euro, di cui 237 quale parte capitale (vale a dire escluse le voci accessorie). L'articolo 43, nel caso in cui il contenzioso fosse stato definito con sentenza di primo grado (appunto il caso della regione Campania) autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare un'intesa con la regione, come poi è avvenuto per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021. A fronte dell'intesa, specificava la norma, la Regione rinunciava ad ogni altra pretesa e lo Stato rinunciava al ricorso in appello, anche se già presentato.

La Relazione illustrativa informa che il contenzioso tra Stato e Regione Campania è stato deciso con un'intesa, come prescriveva la norma citata, e che attualmente risultano due contenziosi concernenti l'attribuzione alle regioni del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF: uno con la **Regione Basilicata**, definito con sentenze passate in giudicato e uno con la **Regione Molise** ancora pendente.

**Articolo 1, comma 819 e commi da 821 a 824**  
***(Incremento risorse per investimenti delle regioni ordinarie virtuose e disposizioni in materia di avanzo vincolato di regioni ed enti locali)***

Il **comma 819** incrementa di **7 milioni di euro** per il **2023** e di **19 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2024** al **2026** l'autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni ordinarie virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi.

Il **comma 821** proroga per l'anno **2023** la **rinuncia dello Stato, in favore delle regioni**, alla **riacquisizione** al suo bilancio delle **risorse** recuperate con la lotta all'**evasione fiscale** e la contestuale corrispondente **riduzione della medesima cifra del contributo** alle regioni – per un totale complessivo di 50 milioni di euro – già previsto per il 2022 nell'ambito del **programma di investimenti per opere pubbliche**.

Il **comma 822** consente a **regioni ed enti locali** di **svincolare**, in sede di approvazione del **rendiconto 2022** da parte dell'organo esecutivo, **le quote di avanzo vincolato di amministrazione** riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il **comma 823** prevede che le **somme svincolate e utilizzate** per le finalità di cui al comma precedente siano comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, demandando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, la determinazione delle relative modalità applicative.

Il **comma 824** attribuisce alle **regioni** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano**, per l'anno **2023**, la facoltà di **utilizzare prioritariamente**, per il finanziamento di **spese correnti connesse con l'emergenza energetica**, la **quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'anno precedente a seguito dell'approvazione, da parte della giunta regionale o provinciale, del **rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, anche prima del giudizio di parifica** della sezione regionale di controllo della **Corte dei conti** e della **successiva approvazione del rendiconto** da parte del consiglio regionale o provinciale.

Il **comma 819**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevede che l'**autorizzazione di spesa** di cui all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia **incrementata di 7 milioni di euro** per l'anno **2023** e di **19 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**.

L'**articolo 6, comma 20**, del citato decreto-legge, contenuto all'interno di un articolo finalizzato alla **riduzione dei costi degli apparati amministrativi** statali, regionali e locali, nonché delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ha stabilito che tali previsioni costituiscono, per le

regioni e le province autonome, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

È stato pertanto previsto che, a decorrere dal 2011, una **quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali** di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 in favore delle **regioni ordinarie** sia **accantonata**, per essere successivamente **svincolata** e destinata alle **regioni ordinarie che abbiano volontariamente aderito alle regole** previste dallo stesso articolo 6 e che abbiano attuato le previsioni in materia di **contenimento del trattamento economico dei membri dei Consigli regionali** stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 2010.

A tali fini ed effetti, **si considerano adempienti** le regioni a statuto ordinario che abbiano registrato un **rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente**, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati del patto di stabilità interno e che hanno rispettato tale patto.

L'art. 6, comma 20 ha previsto, infine, che **in aggiunta alle risorse accantonate** come sopra indicato, **a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033** è stanziato un importo di **50 milioni di euro annui** finalizzato a **spese di investimento**, da attribuire alle **regioni ordinarie** che abbiano **rispettato** il predetto **parametro di virtuosità** secondo i criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.

Per effetto di quanto previsto dal **comma 819**, pertanto, l'importo aggiuntivo di 50 milioni di euro annui sarà incrementato a 57 milioni di euro per l'anno 2023 e a 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il **comma 821**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, **proroga** per l'anno **2023** l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

L'**articolo 11-ter, comma 3**, del citato decreto-legge ha previsto che per l'esercizio 2022 lo **Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale**, ai sensi dell'articolo 111, comma 2-novies del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale ultima disposizione, come modificata dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disciplina le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni.

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a euro 950.751.551, riferite alla lotta all'evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio dello Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall'Agenzia delle entrate. Il citato comma 2-novies determina la quota complessiva di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella **Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020** (e riportata a seguire) e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022, provvede a

versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1 (ultima colonna) fino alla concorrenza della propria quota complessiva.

**Tabella 1** (art. 111, co. 2-*novies* D.L. n. 34 del 2020) in vigore dal 1° gennaio 2022

<b>Regioni</b>	<b>Percentuale di riparto</b>	<b>Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato</b>	<b>Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato</b>
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	100,00	950.751.551	50.000.000

Il citato articolo 11-*ter*, comma 3, secondo periodo ha contestualmente **ridotto della medesima cifra il contributo** – per un totale complessivo di 50 milioni di euro – previsto per il 2022 nell’ambito del **programma di investimenti per opere pubbliche** previsto dall’articolo 1, commi 134-138, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Di seguito si riporta la Tabella 1 allegata alla legge di bilancio 2019, come sostituita dall’art. 1, comma 809, lett. b) della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Regioni	Percentuale di riparto	Contributo anno 2021	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023	Contributo anno 2024	Contributo anno 2025	Contributo anno 2026	Contributo anno 2027-2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200	9.622.200	11.044.200	6.320.000
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500	7.612.500	8.737.500	5.000.000
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700	13.580.700	15.587.700	8.920.000
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300	32.094.300	36.837.300	21.080.000
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450	25.912.950	29.742.450	17.020.000
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500	35.626.500	40.891.500	23.400.000
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500	9.439.500	10.834.500	6.200.000
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600	53.226.600	61.092.600	34.960.000
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600	10.596.600	12.162.600	6.960.000
Molise	0,96%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200	2.923.200	3.355.200	1.920.000
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850	25.060.350	28.763.850	16.460.000
Puglia	8,15%	11.002.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250	24.816.750	28.484.250	16.300.000
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900	23.811.900	27.330.900	15.640.000
Umbria	1,96%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200	5.968.200	6.850.200	3.920.000
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250	24.207.750	27.785.250	15.900.000
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000	304.500.000	349.500.000	200.000.000

L'ultimo periodo dell'art. 11-ter, comma 3 stabilisce che le regioni a statuto ordinario sono comunque **tenute ad operare investimenti**, per gli **stessi importi**, nell'ambito del programma di cui ai citati commi 134-138 per la **messa in sicurezza degli edifici del territorio**.

Il **comma 822**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, le **regioni e gli enti locali**, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 decreto legislativo n. 118 del 2011) sono **autorizzati**, previa **comunicazione** all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo **svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione** che ciascun ente individua, riferite ad **interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie**, non gravate da **obbligazioni** sottostanti già contratte e con **esclusione** delle somme relative alle **funzioni fondamentali** e ai **livelli essenziali delle prestazioni**.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per **tre finalità**:

- la **copertura dei maggiori costi energetici** sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- la **copertura del disavanzo della gestione 2022** delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai **maggiori costi diretti e indiretti** conseguenti alla **pandemia di Covid-19** e alla **crescita dei costi energetici**;
- contributi per attenuare la **crisi delle imprese** dovuta ai **rincari delle fonti energetiche**.

Il **comma 823**, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che le **somme svincolate e utilizzate** per le finalità di cui al comma precedente

devono essere **comunicate** anche al **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**. La disposizione demanda, inoltre, a un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, adottato sentita la Conferenza Stato Regioni, la determinazione delle modalità applicative del comma precedente e del presente comma.

Il **comma 824**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sostituisce il **comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 144 del 2022** (cd. *Aiuti-ter*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022.

La **nuova formulazione** della norma prevede che le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, per l'anno **2023**, ferme restando le **priorità** relative alla **copertura dei debiti fuori bilancio** e all'obiettivo più generale della **salvaguardia degli equilibri di bilancio**, possono **utilizzare prioritariamente**, per il finanziamento di **spese correnti connesse con l'emergenza energetica**, la **quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'anno precedente a seguito dell'approvazione, da parte della giunta regionale o provinciale, del **rendiconto di gestione dell'esercizio 2022**, **anche prima del giudizio di parifica** della sezione regionale di controllo della **Corte dei conti** e della **successiva approvazione del rendiconto** da parte del consiglio regionale o provinciale.

**Articolo 1, comma 820**  
***(Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)***

**Il comma 820 incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.**

Il Fondo di cui si prevede l'incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1429) dalla **legge di bilancio 2022** (art. 1, comma 589, legge n. 234 del 2021) con una dotazione finanziaria pari a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Le risorse così stanziare sono destinate a consentire agli enti locali l'adozione di:

- iniziative per la promozione della legalità;
- misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

La disposizione in esame **incrementa il Fondo di 1 milione di euro** a decorrere dal 2023 al fine di consentire agli enti locali di potenziare tali iniziative.

In base alla norma istitutiva i **criteri e le modalità di ripartizione del Fondo** sono stabiliti con **decreto** del Ministro dell'interno, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale 7 luglio 2022.

• ***Le intimidazioni nei confronti degli amministratori degli enti locali***

Il Parlamento ha approvato la [legge n. 105 del 2017](#), volta a **rafforzare gli strumenti penali** contro le **intimidazioni ai danni degli amministratori locali**, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione.

Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui *social network*, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire

l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella prassi, dall'assenza di un reato *ad hoc* è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura plurioffensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l'art. 338 del codice penale, rubricato "**Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario**", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.

Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la **procedibilità d'ufficio**, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.

Il provvedimento, inoltre:

- inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);
- aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati.

Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i **candidati** alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.

La legge del 2017 (articolo 6) ha altresì affidato a un decreto del Ministro dell'interno la ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'**Osservatorio**

**sul fenomeno degli atti intimidatori** nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il [DM Interno 2 luglio 2015](#).

L'[Osservatorio](#) è stato riorganizzato ai sensi del **D.M. 17 gennaio 2018, n. 35** in attuazione dell'art. 6 della Legge 105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati.

Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno intimidatorio, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Il regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività avvenga mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'Osservatorio si avvale di un **organismo tecnico di supporto**, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale organismo ha diramato **linee guida e suggerimenti** al fine di dare un input concreto nella prevenzione e nel contrasto, anche con la realizzazione di due Vademecum, uno per le Prefetture e Forze di polizia e uno per gli amministratori locali.

Con la collaborazione delle Forze di polizia e delle Direzioni competenti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono state promosse **attività di formazione** presso gli istituti di istruzione delle Forze dell'ordine, incrementando la sensibilizzazione e la trattazione dell'argomento de quo nei programmi di studio e di aggiornamento. In particolare è stato avviato un consolidato sistema di interscambio informativo che, partendo dall'organizzazione territoriale, consente di raccogliere ed analizzare notizie relative a situazioni personali di rischio tali da essere esaminate in sede di Prefettura, sia per una eventuale assegnazione di misure di protezione e/o vigilanza che per una più mirata azione preventiva.

In conformità alle linee guida impartite dal Ministro dell'Interno, la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico sono state estese a quelle prefetture insistenti in territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle intimidazioni.

L'Osservatorio rende rapporti periodici sugli atti intimidatori. Al momento di pubblicazione della presente scheda, è disponibile, per il 2021, un rapporto aggiornato al 30 settembre.

Tale [report di monitoraggio](#) riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).

Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).

Ad esserne maggiormente colpiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).

Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui *social network/web* in 107 casi (20%) di cui 71 mediante *facebook*; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%). Per i primi nove mesi del 2021, l'analisi dei dati raccolti a livello nazionale rivela un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, registrando 541 episodi di intimidazione, si è ricordato, rispetto ai 463 casi avuti nell'analogo periodo 2020.

In [relazione ai dati del primo semestre 2022](#), l'Osservatorio ha registrato un decremento di eventi del 18,7%, con 300 episodi di intimidazione denunciati rispetto ai 369 dello stesso periodo del 2021.

La regione con maggior numero di intimidazioni denunciate è la Lombardia, seguita da Campania e Calabria. La provincia maggiormente interessata dal fenomeno è quella di Napoli, seguita da Crotone e Torino.

Rispetto al primo semestre del 2021, le minacce veicolate attraverso i social network sono risultate in diminuzione del 37,8%.

**Articolo 1, commi 825-828**  
***(Disposizioni in materia di segretari comunali)***

I **commi 825-828**, in deroga alla disciplina vigente, **autorizzano ad iscrivere** all'Albo dei segretari comunali e provinciali **anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei** al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la **piena funzionalità** e capacità amministrativa **dei comuni nell'attuazione degli interventi** e nella realizzazione degli obiettivi previsti **PNRR** e di **riequilibrare il rapporto** numerico **fra segretari iscritti all'Albo e sedi** di segreteria (comma 825).

Per le stesse finalità e, **in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 **le risorse del fondo del Ministero dell'interno** istituito a copertura dei costi delle **assunzioni a tempo determinato** di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR possono essere **destinate anche** a sostenere gli **oneri** relativi al **trattamento economico** degli incarichi conferiti ai segretari comunali **nonché a finanziare** iniziative di **assistenza tecnica** in favore dei **piccoli comuni** per l'**attuazione degli interventi** previsti dal PNRR (comma 828).

Il **comma 825** prevede che, al fine di assicurare la **piena funzionalità** e capacità amministrativa **dei comuni nell'attuazione degli interventi** e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e di **riequilibrare il rapporto** numerico **fra segretari iscritti all'Albo e sedi** di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico per l'abilitazione – edizione 2021 (c.d. [COA 6](#)) è **autorizzato ad iscrivere** all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, **anche i borsisti non vincitori** che abbiano conseguito il punteggio minimo di **idoneità** al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Segnatamente, la disposizione si applica al **concorso pubblico** per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021](#).

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella **sentenza n. 116 del 2020**, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di un'approvazione *ex lege* da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel

procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. *Si valuti l’opportunità quindi di approfondire la disposizione alla luce del principio richiamato dalla Corte.*

• **PNRR e semplificazione reclutamento dei segretari comunali**

**Decreto Sostegni ter**

Si ricorda che l’articolo **12-bis, comma 1**, del decreto-legge n. [4 del 2022](#) (c.d. **Sostegni ter**), **al fine di supportare gli enti locali per l’attuazione** degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal **PNRR**, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano ha previsto che a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano:

a) le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell’anno precedente;

b) il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, può assumere la **titolarità anche in sedi**, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore fascia aventi **fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti** nelle sedi singole situate **nelle isole minori** in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;

c) **i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione** di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con **decreto del Ministro dell’Interno**, da adottarsi su proposta del Consiglio direttivo (v. *infra*), sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell’albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

In attuazione di quanto disposto dalla lettera c) è stato adottato il [D.M. 29 aprile 2022](#), il quale, **al fine di supportare i comuni di minore dimensione** demografica **nell’attuazione** degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), disciplina i **criteri** e le **modalità** per l’attribuzione ai segretari comunali **della fascia iniziale della carriera “C”**, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5.000 abitanti.

d) per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

**Per le medesime finalità** di supporto degli enti locali nell’attuazione del PNRR, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il **comma 2** prevede che:

a) il **corso-concorso** di formazione abbia una durata di **quattro mesi** e sia seguito da un **tirocinio pratico di quattro mesi** presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.

- b) una **quota** pari al **50 per cento** dei **posti** del concorso pubblico può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano **un'anzianità** di servizio **di almeno cinque anni** in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

### **Decreto Reclutamento PNRR**

Al fine di sopperire con urgenza alla contingente **carezza di segretari comunali** iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di **rafforzare** la **capacità funzionale** degli enti locali connessa agli interventi previsti nel **PNRR**, l'articolo 6-*bis* del [decreto-legge n. 80 del 2021](#) (c.d. Decreto Reclutamento PNRR), aveva **già autorizzato** le **assunzioni** di segretari comunali e provinciali per un numero di unità pari al **100 per cento** di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Il **comma 826** prevede che l'iscrizione dei **borsisti aggiuntivi** all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell'articolo 16-*ter* del [decreto-legge n. 162 del 2019](#), richiamato dalla disposizione in esame.

Il **comma 827** applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la **disciplina** prevista dal [comma 1 dell'articolo 16-\*ter\* del decreto-legge n. 162 del 2019](#), in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

**Precedentemente** ai richiamati interventi di **semplificazione** adottati nell'ambito del **PNRR** (di cui al *box* sopra) l'articolo **16-*ter*, comma 1**, del [decreto-legge n. 162 del 2019](#) (c.d. Milleproroghe 2020) aveva **già ridotto** (da diciotto) **a sei mesi** la durata del **corso-concorso di formazione** per i segretari comunali e provinciali, e (da sei) **a due mesi** la durata del **tirocinio pratico** presso uno o più Comuni che segue l'abilitazione successiva al corso concorso.

La stessa norma prevede altresì che **durante il corso** sia effettuata una **verifica** volta ad accertare l'apprendimento. **Nel biennio successivo alla data della prima nomina**, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a **obblighi formativi suppletivi** mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica da parte del Consiglio direttivo.

Si ricorda che il **Consiglio direttivo** per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (cfr. art. 10, c. 7, DL n. 162/2019), è un organo **presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario** di Stato appositamente **delegato**, e **composto** dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a

rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI.

Tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:

- a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
- b) **definisce e approva** gli **indirizzi** per la programmazione dell'**attività didattica** ed il piano generale annuale delle **iniziative di formazione e di assistenza**, verificandone la relativa attuazione.

**Per effetto del richiamo** espressamente operato dal comma 3 della disposizione in commento al citato **comma 1 dell'articolo 16-ter** del decreto-legge n. 162 del 2019, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di due mesi (invece che di quattro mesi, come previsto a decorrere dal 2023 dal DL 4/2022, richiamato sopra nel *box*).

Il **comma 828** prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, **in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 **le risorse** di cui all'[articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021](#), possono essere **destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.)**, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUEL ([d.lgs. n. 267 del 2000](#)), **nonché per finanziare** iniziative di **assistenza tecnica specialistica** in favore dei **piccoli comuni** al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva **attuazione** degli **interventi** previsti dal PNRR.

Si stabilisce infine che la **durata** dei **contratti** relativi agli incarichi conferiti ai **segretari** comunali a valere sulle predette risorse **non** possa **eccedere** la data del 31 dicembre **2026**.

Si ricorda che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è stato **istituito un apposito fondo** nello stato di previsione **del Ministero dell'interno**, con una **dotazione di 30 milioni** di euro **annui** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026** ([articolo 31-bis, comma 5, DL 152/2021](#)).

Le **predette risorse** sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-

Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**Articolo 1, comma 829**  
***(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)***

L'**articolo 1, comma 829**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, relativa agli accordi tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia sugli obblighi di risanamento strutturale dei servizi sanitari delle suddette regioni e sulle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a tali regioni.

La disposizione stabilisce che la norma richiamata deve essere interpretata nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento.

Si rammenta, più in particolare, che il comma 46 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), con i quali le regioni interessate si sono obbligate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

Il **comma 829** in esame stabilisce che la disposizione di cui al citato comma 46 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni ivi prevista non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Il richiamato articolo 3, comma 17, definisce le operazioni che costituiscono indebitamento per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale i predetti enti possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> I commi 16 e 17 del richiamato articolo della legge n. 350 del 2003 stabiliscono, nello specifico, quanto segue: "16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del

Il **comma 829** stabilisce altresì che alle anticipazioni di liquidità predette non si applica l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e il richiamato articolo 62 detta ulteriori disposizioni volte a specificare i limiti e le condizioni nel rispetto dei quali le Regioni possono ricorrere ad operazioni di indebitamento<sup>38</sup>.

*testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.*

*17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."*

<sup>38</sup> Nello specifico il richiamato articolo 62 dispone quanto segue: " Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento

*1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli [articoli 81 e 119 della Costituzione](#), all'art. [3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli [9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).*

*2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.*

*3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.*

*4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.*

*5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.*

*6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura*

---

tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della [legge n. 183 del 2011](#). Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. [16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

**Articolo 1, commi 830-831**  
*(Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane)*

I **commi 830 e 831** autorizzano la spesa di **100.000 euro** per l'anno **2023** e di **300.000 euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per istituire **circoscrizioni di decentramento** nei **comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti**. A tal fine, si prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana. Si dispone, infine, che alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/ 2014.

Il **comma 830** reca una autorizzazione di spesa di **100.000 euro** per l'anno **2023** e di **300.000 euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** finalizzata all'istituzione di **circoscrizioni di decentramento** anche nei **comuni capoluogo di città metropolitana** al di sotto del limite minimo di **250.000 abitanti** fissato dalla legge.

Infatti, il testo unico degli enti locali prevede che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono tenuti ad articolare il loro territorio mediante l'istituzione di circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune (decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 17, comma 1).

L'istituzione di circoscrizioni di decentramento è prevista anche per i comuni con popolazione inferiore a 250.000, purché con almeno 100.000 abitanti, ma in questo caso si tratta di una mera facoltà, in altre parole il comune può scegliere se istituirle o meno. In ogni caso, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti (articolo 17, comma 3).

La norma in esame, oltre ad autorizzare la spesa, incide anche sulla disposizione del TUEL sopra citata che limita ai soli comuni con più di 250.000 abitanti di articolare il loro territorio mediante l'istituzione di circoscrizioni di decentramento. Viene aggiunto un periodo all'art,17, comma 1 del TUEL che dispone espresamente la disapplicazione del limite di 250.000 abitanti ai comuni capoluogo di città metropolitana.

Le città metropolitane istituite con legge statale nelle regioni a statuto ordinario sono 10: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna , Firenze, Bari, Napoli; Reggio Calabria e Roma. Tutti i rispettivi comuni capoluogo hanno più di 250.00 abitanti, ad eccezione del comune di Reggio Calabria (172.479 abitanti, fonte [ISTAT](#) dati 2021) dove peraltro sono state istituite le [circoscrizioni di](#)

decentamento. Le regioni a statuto speciale possono istituire, con proprio provvedimento, ulteriori città metropolitane.

#### • *Le città metropolitane*

La riforma degli enti locali effettuata con la legge 56/2014 ha profondamente mutato l'assetto ordinamentale delle autonomie territoriali: sono state ridefinite le funzioni e le modalità di elezione degli organi provinciali ed istituite le città metropolitane di cui all'articolo 114 della Costituzione (dieci previste dalla legge, cui si aggiungono quelle istituite dalle regioni a statuto speciale).

Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Gli organi della città metropolitana sono:

- il sindaco metropolitano; è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto; ha potere di proposta per ciò che attiene al bilancio dell'ente;
- il consiglio metropolitano; è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (minimo 14 e massimo 24 consiglieri). È un organo elettivo di secondo grado, scelto con un sistema proporzionale per liste: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano. Il Consiglio dura in carica cinque anni: tuttavia, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco. È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio.
- la conferenza metropolitana: è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Alle città metropolitane sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana che sono: a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
- ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**Articolo 1, comma 832**  
***(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)***

Il **comma 832** stanziava complessivamente **7,2 milioni di euro** per gli anni **2023, 2024 e 2025** per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La **Regione Friuli-Venezia Giulia** si impegna per la **medesima cifra** a titolo di cofinanziamento.

La disposizione concerne gli **oneri di servizio pubblico** per i collegamenti con l'aeroporto di **Trieste**. La norma stanziava:

- **2 milioni** di euro per l'anno **2023**;
- **2,6 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**.

La Regione Friuli Venezia Giulia deve concorrere per le medesime somme a titolo di **cofinanziamento**.

La disposizione s'inserisce in un solco normativo che prende le mosse dall'art. **36** della legge n. **144** del **1999**, in punto di **continuità territoriale aerea** per la **Sardegna**, il quale prevede la cornice giuridica entro cui sono erogate le compensazioni ai vettori per l'assolvimento degli **oneri di servizio pubblico** (collegati al **diritto alla mobilità**, di cui all'art. **16** della Costituzione).

Successivamente, l'art. **82** della legge finanziaria per il 2003 (la n. **289** del **2002**) aveva esteso il regime della legge n. 144 del 1999 ai collegamenti con **altre città**.

La legge di bilancio per l'anno **2022** (n. 234 del 2021) aveva aggiunto, tra queste, **Trieste** (e Ancona: art. 1, comma **953**).

Il comma **954** della medesima legge prevedeva già il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia per 3 milioni di euro per il 2022 per le compensazioni inerenti al capoluogo.

La nuova disposizione **rifinanzia le compensazioni ai vettori** per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale qui in commento.

**Articolo 1, comma 833**  
***(Contributo in favore di Lampedusa e Linosa e altri comuni interessati da flussi migratori)***

A seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, la disposizione concede un **contributo** pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al **comune di Lampedusa e Linosa** e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di **Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani**.

Agli **oneri**, quantificati in a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** (articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 - [legge n. 190 del 2014](#)).

Il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dalla legge di stabilità 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un apposito allegato alla legge) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna di esse è determinato con D.P.C.M., adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si dispone, inoltre, che la disposizione in esame **entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge di bilancio in *Gazzetta Ufficiale***.

Si segnala che dal 1° gennaio al 19 dicembre 2022 risultano sbarcati 99.067 migranti clandestini nelle coste italiane. Nello stesso periodo del 2021 erano stati 63.872 (fonte: Ministero dell'interno).

Si rammenta che il [decreto-legge n. 130 del 2020](#) (convertito dalla legge n. 173 del 2020) rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, costituito dalla rete degli enti locali. Per quanto concerne l'attività connesse al SAI, si veda il [Rapporto SAI 2021](#) (novembre 2022). Nel Rapporto si segnala, tra l'altro, un prospetto con le modalità di ingresso negli anni 2020-2021 (p. 96) e la distribuzione regionale delle attività (p. 211).

**Articolo 1, commi 834- 836**  
***(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma)***

L'**articolo 1, commi 834, 835 e 836**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modificano la disciplina dell'IMU contenuta nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere che per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e che, analogamente all'IMU, all'IMI e all'IMIS delle Province autonome, l'ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Più nel dettaglio, il **comma 834**, interviene sulla disciplina in tema di IMU contenuta nella legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020)<sup>39</sup>, modificando il comma 739 dell'articolo 1 della legge di bilancio citata. Nella formulazione vigente il predetto comma 739 stabilisce che l'imposta in questione si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. La disposizione vigente prevede quindi che continuino ad applicarsi le norme di cui alla [legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14](#), relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per effetto del **comma 834** in commento si prevede che per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applichi la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). La predetta legge regionale è stata adottata sulla base di quanto prevista dall'articolo 51, quarto comma, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia-Giulia, ai sensi del quale la Regione può, tra l'altro, disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga a quest'ultima, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. L'articolo 1 della citata legge regionale prevede, in attuazione della previsione statutaria, l'istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui alla sopra citata legge n. 160 del 2019.

---

<sup>39</sup> La disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è contenuta nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Il successivo **comma 835** interviene poi sul comma 772<sup>40</sup> dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilendo che anche l'ILIA - analogamente a quanto disposto per l'IMU, nonché per l'IMI della provincia autonoma di Bolzano e per l'IMIS della provincia autonoma di Trento - sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si stabilisce infine, con il **comma 836**, che le disposizioni in materia di deducibilità introdotte con il comma precedente si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

---

<sup>40</sup> Il richiamato comma 772, nella formulazione vigente, stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e che tale imposta è invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il medesimo comma stabilisce inoltre che le predette disposizioni si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la [legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14](#).

### **Articolo 1, comma 837**

***(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019)***

**Il comma 837, introdotto alla Camera**, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali**, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**.

Con una seconda modifica (al successivo comma 767) si interviene sugli **adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni**; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano **le aliquote di base IMU** e non quelle vigenti nell'anno precedente.

In estrema sintesi, occorre preliminarmente ricordare che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio 2020 prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU **previa elaborazione di un prospetto informatizzato** che forma parte integrante dell'atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito *internet* del dipartimento delle finanze. Essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

La **lettera a) del comma in esame** integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Le disposizioni in esame **aggiungono un periodo al comma 756**, al fine di affidare a un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU**.

La **lettera b)** integra il comma 767 della legge di bilancio 2020.

Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con le **norme in commento** si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In particolare, a decorrere dal **primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 2020), in **mancanza di una delibera** approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si **applicano le aliquote di base IMU** e non quelle vigenti nell'anno precedente.

#### • **La riforma dell'IMU**

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, **commi da 738 a 783** della legge n. 160 del 2019) ha **riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare**, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'**Imposta Municipale Propria – IMU**.

Il **presupposto dell'imposta** è rappresentato dal **possesso di immobili**, ad eccezione degli immobili qualificati come abitazioni principali o assimilate salvo che questi ultimi

non rientrano nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per gli immobili di tali categorie adibite ad abitazione principale l'aliquota di base e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Il **soggetto attivo** dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I **soggetti passivi** dell'imposta sono i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il **proprietario** ovvero il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie **sugli stessi**. La **base imponibile dell'imposta** è costituita dal **valore degli immobili**. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto **applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto**, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento alcuni moltiplicatori** (per gli immobili ordinariamente accatastate come abitazioni, appartenenti al gruppo A, il moltiplicatore è 160).

Per gli immobili **diversi dall'abitazione principale**, che, come detto non sono presupposto d'imposta, **l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento**, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere aumentata con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è dello 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Quanto alle **modalità e ai termini di pagamento** i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono state introdotte modalità telematiche di pagamento.

La legge di bilancio 2020, tra le principali innovazioni:

- ha concesso di dedurre completamente l'IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento);
- ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);

- ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno).

La riforma aveva inoltre eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge, ma tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale. In particolare la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 nella parte in cui si riferisce al nucleo familiare, ritenendolo in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021).

Quanto agli introiti dell'IMU, si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

**Articolo 1, comma 838**  
*(Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale)*

Il **comma 838** stabilisce che, ai fini della disciplina sul **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, si considerino i tratti di strada situati all'interno di **centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti** (anziché “di centri abitati di comuni” con tale popolazione).

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020. Il comma 816 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano il canone per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilite dall'ente proprietario della strada (disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La disposizione reca novella all'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio per il 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)). Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate dall'art. 2, comma 7, del codice della strada ([decreto legislativo n. 285 del 1992](#)) che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del codice della strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali.

Con la novella al comma 818 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si specifica che andranno considerati, ai fini del canone in oggetto, i **centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti**.

**Articolo 1, comma 839**  
*(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)*

**Il comma 839, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, reca una norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232, che disciplina le modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Il **Fondo di solidarietà comunale** costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua **dotazione** annuale è **definita per legge** ed è in parte **alimentata** con una **quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU)**, di spettanza dei comuni stessi.

Riguardo ai **criteri di ripartizione** del Fondo, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 distingue tra la componente **ristorativa**, che viene ripartita tra i comuni in misura puntuale (**sulla base del gettito effettivo IMU e TASI** relativo all'anno 2015) e la componente **tradizionale** del Fondo, destinata al **riequilibrio delle risorse storiche**, che viene ripartita tra i comuni delle RSO in parte con **criteri di tipo compensativo** ed in parte secondo **criteri di tipo perequativo**, basati sulla differenza tra [https://temi.camera.it/leg18/post/pl18\\_fabbisogni\\_standard\\_e\\_capacit\\_fiscali-1](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_fabbisogni_standard_e_capacit_fiscali-1) come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.

In base alla disposizione in esame, la norma citata va interpretata nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative va **ripartita** sulla base della **differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard "approvati entrambi"** dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Riguardo alla procedura per l'approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, si rammenta preliminarmente che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura con l'istituzione della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** (CTFS) e la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita con [D.P.C.M. 23 febbraio 2016](#), agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei **fabbisogni standard** – che rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente - e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni standard possono essere **sottoposte alla CTFS** anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, per la loro approvazione

da parte della Commissione. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il **parere parlamentare** è richiesto **solo per l'adozione della nota metodologica**, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

Riguardo alle **capacità fiscali** - che rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale - la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono **approvate** con un **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, **previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard approvazione** (articolo 57-quinquies del decreto-legge n. 124 del 2019). Sullo schema di decreto è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per materia.

Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del decreto con deliberazione motivata.

**Articolo 1, comma 840**  
*(Oneri servizio pubblico regione Marche)*

L'articolo 1, comma 840, rifinanzia con **3,7 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2025** le **compensazioni** per gli **oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona** e prevede un **concorso della regione Marche** per gli stessi anni per l'importo di **3,177 milioni di euro**.

L'articolo 1, comma 840, stanziava **3,7 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025** per le **compensazioni degli oneri di servizio pubblico**, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge n. 234 del 2021 (**legge di bilancio 2022**).

La **regione Marche concorre**, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a **3,177 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**.

Il **comma 953** richiamato ha inserito **Ancona** tra le città alle quali, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge di bilancio 2003) e dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, si applicano le previsioni in materia di **continuità territoriale**.

Il **comma 955** ha stanziato, per le **compensazioni degli oneri di servizio pubblico** sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, **3 milioni** di euro per il **2022**, con il **concorso della regione Marche** a titolo di cofinanziamento per un importo pari a **3,177 milioni** di euro per lo stesso anno.

**Articolo 1, commi commi da 841 a 853**  
*(Disposizioni concernenti la Regione Siciliana)*

I **commi 841-853**, introdotti dalla Camera dei deputati, recano una serie di disposizioni in materia di **ripiano pluriennale del disavanzo della Regione siciliana, servizi cimiteriali** della città di Palermo, **contributo alle città metropolitane** della Regione Siciliana.

In particolare, il **comma 841** autorizza la Regione siciliana a **ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018** e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Il **comma 842** prevede le modalità per la determinazione delle quote di ripianamento. In particolare, nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al **disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018**. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

Ai sensi del **comma 843**, sono fatti salvi alcuni specifici impegni dell'**accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021** per il ripiano generale del disavanzo, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente (si veda il relativo [tema di documentazione](#) della Camera per un'illustrazione dei punti principali dell'accordo). Il suddetto regime di ripiano pluriennale del disavanzo **viene meno in caso di mancata attuazione degli obiettivi** di riduzione strutturale complessivi previsti dall'Accordo ovvero in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dallo stesso Accordo ai punti 1 e 2 dell'Accordo (**comma 844**).

Ai sensi del **comma 845**, in attuazione dell'Accordo, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una **riduzione permanente della spesa corrente**. A decorrere dall'anno 2023 le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali di stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

Il **comma 846** prevede la nomina del sindaco della città di Palermo, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, **Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione** degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione **dei servizi cimiteriali** nel territorio della città di Palermo. Il Commissario di Governo è autorizzato ad avvalersi delle strutture della città di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione (**comma 847**).

Il **comma 848** elenca i **compiti** cui il Commissario di Governo provvede con propri atti da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Tra quest:

- a) la definizione di misure semplificate per la messa in sicurezza delle strutture cimiteriali,
- b) l'acquisizione temporanea di strutture e apparecchiature per i servizi cimiteriali,
- c) la promozione di accordi con gli altri comuni della città metropolitana per acquisire ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

Ai sensi del **comma 849**, il Commissario di Governo opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della [circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021](#), che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del **regolamento di polizia mortuaria** di cui al [D.P.R. n. 285 del 1990](#).

Il **comma 850** autorizza altresì il Commissario a **conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato**, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.

Si prevede un'apposita **contabilità speciale** intestata al Commissario e si dispone la copertura per gli oneri, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al Commissario (**comma 851**).

Si prevede, infine, che ai comuni sedi delle città metropolitane della Regione siciliana con che presentano una determinata incidenza del **fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato**, come risultante dal rendiconto 2021 sia destinato un **contributo di natura corrente** nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per il 2024 destinato alla riduzione del disavanzo, secondo le modalità individuate con apposito decreto interministeriale (**commi 852 e 853**).

## TITOLO XIV GIUSTIZIA

### Articolo 1, comma 854 *(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)*

**Il comma 854** è volto ad attribuire una **dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** per il funzionamento della Direzione medesima e per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* c.p.p., **nell'ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte a legislazione vigente** nello stato di previsione del Ministero della giustizia. La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

**Il comma 854** inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*).

La novella prevede che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo disponga, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* c.p.p., di una **dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui** a decorrere dal 2023, nell'ambito delle **disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente**. Nella Relazione illustrativa si precisa che la disposizione è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per **l'acquisto di beni e servizi** e a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una **dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente** nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale"; centro di responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Come è noto la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (originariamente istituita, come Direzione nazionale antimafia, dall'art. 6 del DL 367/1991) è attualmente disciplinata dall'art. 103 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). Essa è costituita nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e ad essa sono preposti il Procuratore nazionale, due procuratori aggiunti e i procuratori sostituti. I predetti procuratori sono scelti tra magistrati che abbiano svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Alla Direzione sono state attribuite anche funzioni antiterrorismo dagli artt. 9 e 10 del DL 7/2015 (che hanno modificato rispettivamente le relative norme del c.p.p. e del codice delle leggi antimafia),

e la Direzione ha pertanto assunto la denominazione di “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”

Le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono definite dall’art. 371-*bis* c.p.p. e riguardano i procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del medesimo codice<sup>41</sup>, e i procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In particolare, il procuratore esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività investigative delle procure distrettuali, anche disponendo applicazioni temporanee di magistrati della Direzione nazionale, impartendo direttive, promuovendo riunioni al fine di risolvere i contrasti insorti. Il Procuratore nazionale, inoltre, mediante decreto motivato reclamabile al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, può avocare le indagini preliminari nel caso di perdurante e ingiustificata inerzia e di ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di coordinamento di cui all’art. 371 c.p.p.

---

<sup>41</sup> Il comma 3-*bis* dell’art. 51 c.p.p. richiama l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso; l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. Il comma 3-*quater* richiama i delitti per finalità di terrorismo. Nei procedimenti per i delitti richiamati dai predetti commi le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore distrettuale (vale a dire dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello)

**Articolo 1, comma 855**  
***(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)***

Il **comma 855** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per interventi sull'**edilizia giudiziaria**.

Il **comma 855** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per l'edilizia giudiziaria, al fine di:

- assicurare l'**adeguamento strutturale e impiantistico** degli edifici adibiti a uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio;
- finanziare gli interventi finalizzati all'**efficientamento energetico** e all'**analisi della vulnerabilità sismica**;
- ampliare e realizzare **cittadelle giudiziarie e poli archivistici**;
- acquisire **immobili dal patrimonio demaniale**.

Si rileva al riguardo che il PNRR, nella **Missione n. 2** (rivoluzione verde e transizione ecologica), reca la componente "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" che comprende anche l'obiettivo dell'efficientamento degli edifici pubblici, con un investimento di **411,7 milioni di euro** per l'**efficientamento degli edifici giudiziari** (M2C3-1.2).

L'investimento mira ad intervenire sulle strutture inadeguate che influiscono sull'erogazione del servizio giudiziario. L'intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti e sulla tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell'amministrazione della giustizia; gli [Allegati al PNRR](#) danno indicazione specifica degli edifici che saranno coinvolti nel progetto. Gli immobili sono collocati nelle seguenti città: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri, Venezia.

Si segnala, inoltre, che il Ministro della giustizia, in data 17 novembre 2022, ha trasmesso al Parlamento la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Doc. XL, n. 1).

### **Articolo 1, commi 856 e 857**

***(Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l'integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale)***

I commi 856 e 857, introdotti dalla Camera, prevedono l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un **Fondo destinato al finanziamento di progetti per il recupero e il reinserimento di detenuti**, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l'integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale.

Più nel dettaglio il **comma 856** prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia, di un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

- al recupero e al **reinserimento dei detenuti** e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di **inclusione lavorativi e formativi**, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore (**lett.a**);
- all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative (**lett. b**);
- alla cura e all' **assistenza sanitaria** e psichiatrica in collaborazione con le regioni (**lett.c**);
- al **recupero** dei soggetti **tossicodipendenti** o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche (**lett.d**);
- all'**integrazione degli stranieri** sottoposti ad **esecuzione penale**, alla loro cura e assistenza sanitaria (**lett.e**).

La definizione delle modalità e dei requisiti necessari ai progetti di cui al comma 856 per l'accesso ai finanziamenti, è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 857**).

## **Articolo 1, comma 858**

### ***(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)***

L'articolo 1, **comma 858, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento**, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2023, concorsi per **l'assunzione straordinaria**, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di **funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale**.

Più nel dettaglio il comma 858, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di **100 unità di personale** del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di **funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale**. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

Per far fronte agli oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

La figura dell'educatore per adulti negli Istituti penitenziari è stata istituita con la legge n. 354 del 1975, O.P. (artt. 80 e 82). Con il contratto integrativo del Ministero della giustizia del 2010 è stato sancito il cambio del nome dell'educatore penitenziario con quello di funzionario della professionalità giuridico pedagogica. Si è voluto in tal modo ribadire la centralità e il ruolo propulsivo di questa professionalità nella progettazione pedagogica dell'istituto al centro della quale deve essere il detenuto, la sua conoscenza e la rilevazione dei suoi bisogni. Intorno ad esso infatti deve essere costruito il progetto educativo che lo riguarda la cui gestione è prioritariamente affidata alla figura della professionalità giuridico pedagogica che possiede le competenze per porre in relazione i benefici.

Occorre ricordare che per far fronte alle esigenze di personale dell'**amministrazione della giustizia**, la legge di bilancio 2021 ha autorizzato una serie di assunzioni, fra le altre, di personale amministrativo per l'Amministrazione penitenziaria.

Con riguardo all'incremento della pianta organica del profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica si veda la [circolare del 3 febbraio 2022](#).

E' appena il caso di ricordare che è in **corso di espletamento un concorso** per esami a 104 posti III Area funzionale, fascia retributiva F1 – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per funzionari giuridico pedagogico, indetto con bando del 18 ottobre 2022.

Nell'attuale contesto detentivo, caratterizzato dal crescente fenomeno del multiculturalismo, la figura del mediatore culturale ha progressivamente assunto un ruolo di rilievo al fine di favorire il processo di integrazione del detenuto straniero anche e

soprattutto nella prospettiva di un suo possibile reinserimento sociale. L'art. 35 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà (c.d. Regolamento di esecuzione dell'OP.) prevede che nell'esecuzione delle misure private della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Sempre secondo il Regolamento deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. Con la riforma del 2018 della legge sull'ordinamento penitenziario, inoltre, è stata prevista - attraverso modifiche all'articolo 27 O.P. - la partecipazione di **mediatori culturali** alla commissione che cura l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative dei detenuti, ciò al fine di meglio integrare i reclusi stranieri.

Mediatori culturali operanti presso gli istituti penitenziari distinti per area d'intervento - Anno 2021

Area d'intervento	Mediatori	Detenuti stranieri presenti a fine anno	Mediatori ogni 100 detenuti stranieri presenti a fine anno
Est europa	56	5.073	1,10
Nord africa	82	6.063	1,35
Altri paesi africa	52	3.021	1,72
Medio ed estremo oriente	55	1.318	4,17
Sud america	9	647	1,39
Altro	33	921	3,58
<b>Totale</b>	<b>287</b>	<b>17.043</b>	<b>1,68</b>

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale

## **Articolo 1, comma 859** *(Giustizia riparativa)*

Il **comma 859 incrementa di 5 milioni** le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di **giustizia riparativa**.

La disposizione reca un **incremento pari a 5 milioni di euro** annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del **Fondo** per il finanziamento di interventi in materia di **giustizia riparativa** di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'**articolo 67** del decreto legislativo n. 150 in attuazione della legge n. 134 del 2021 (c.d. legge Cartabia) prevede l'istituzione di un apposito **Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa** presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 4.438.524 annui, finanziato tramite corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

Sulla **congruità dello stanziamento** previsto dall'articolo 67, ed in particolare sui criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla stima del fabbisogno per il funzionamento dei programmi di giustizia riparativa, occorre ricordare che le Commissioni competenti per i profili finanziari di Camera e Senato avevano chiesto - in sede di esame dello schema di decreto legislativo (AG 414/XVIII legislatura) - chiarimenti che il Ministero dell'economia ha provveduto a fornire tramite il deposito di una [nota](#) dell'Ufficio legislativo, in cui viene esplicitato che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri sono stati estrapolati dall'analisi di analoghi progetti di mediazione culturale. Più nel dettaglio, è stato stimato un numero medio di mediatori esperti per ciascun distretto di Corte d'appello pari a 10 ed un numero complessivo di professionisti che saranno nominati in relazione ai progetti affidati pari a 290; è stata inoltre calcolata una durata media degli incarichi pari a 10 mesi per un impegno settimanale di 20 ore. A seguito dei predetti chiarimenti, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso [parere non ostativo](#) sullo schema di decreto in data 13 settembre 2022 e la Commissione Bilancio della Camera [parere favorevole](#) in data 15 settembre 2022.

▪

## **Articolo 1, commi 860 e 861** *(Compensazione dei debiti degli avvocati)*

Il **comma 860** amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di **compensare i crediti** dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli **avvocati** per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense. Il **comma 861** reca la copertura finanziaria.

Più nel dettaglio il comma 860, al fine di **limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio**, apporta una serie di modifiche al comma 778 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Come evidenzia la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, il sistema dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato presenta una serie di criticità sul piano delle tempistiche. Nello specifico, sempre la relazione sottolinea come il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati venga corrisposto diversi anni dopo il termine della prestazione professionale e con tempistiche differenti a seconda del distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense. Ancora, i dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, mostrano come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento. Ulteriore problematica, richiamata nella relazione, è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario delegato provvede al pagamento: nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravii complessivi dei termini di pagamenti.

Il comma 778 della legge n. 208 del 2016 (legge di stabilità 2016), oggetto dell'intervento modificativo, prevede che a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano **crediti per spese, diritti e onorari di avvocato**, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla **compensazione** con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono **esenti** da ogni imposta di bollo e di registro. La legge specifica che possono essere compensati o ceduti tutti i **crediti per i quali non è stata proposta opposizione** ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Attualmente per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono **emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica** predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

**Il comma 860** interviene sul comma 778 della legge di stabilità 2016 ampliando la **possibilità di compensare i crediti** per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, **con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.**

Tale possibilità, come evidenzia la relazione illustrativa, è "oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario". La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta - sottolinea sempre la relazione - è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai già ricordati ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

**Il comma 860 incrementa poi la dotazione finanziaria del fondo** (per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e **40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023**) attualmente previsto dalla legge n. 208 del 2015.

Più in generale, come ricorda la relazione illustrativa, "gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi: ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato; ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense; razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito; migliorare la *performance* in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la *performance*". L'adozione della modifica normativa potrebbe generare, aggiunge sempre la relazione, una serie di benefici, puntualmente indicati, nei confronti di tutti i principali *stakeholder* coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.

**Il comma 861** reca la copertura finanziaria prevedendo che ai maggiori oneri di cui al comma 860, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si

provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia previste dal TU di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.

## **Articolo 1, comma 862** *(Fondo rimborso spese legali per imputati assolti)*

Il **comma 862** stabilisce che il **rimborso delle spese legali all'imputato assolto** sia liquidato in un'**unica soluzione** entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e incrementa, a decorrere dal 2023, da 8 a **15 milioni di euro** il relativo Fondo.

Più in dettaglio, l'**articolo 150-bis**, intervenendo sull'art. 1, comma 1016, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021):

- **modifica il criterio di ripartizione del rimborso** istituito a favore degli imputati assolti con sentenza irrevocabile: per effetto di tale modifica, il rimborso **sarà erogato in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile**, anziché in 3 rate annuali del medesimo importo (comma 1016);
- **aumenta, a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti** istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dagli attuali 8 milioni di euro annui a **15 milioni di euro annui** (comma 2020).

### • **Il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti**

Il rimborso delle spese legali all'imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato **definitivamente assolto** (ex art. 530 c.p.p.) è stato istituito dall'art. 1, comma 1015, della legge di bilancio 2021 e disciplinato dai commi successivi (1016-1022). L'importo massimo erogabile è di **10.500 euro** e non è computabile ai fini della formazione del reddito.

Il rimborso spetta solo all'imputato che sia stato sottoposto al processo penale e dunque che sia stato **almeno rinviato a giudizio**; la norma richiede infatti una **sentenza di assoluzione** e non, in generale, una sentenza di proscioglimento. Inoltre, la formula di assoluzione deve essere una delle seguenti:

- il fatto non sussiste;
- l'imputato non ha commesso il fatto;
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Attualmente ne è prevista la corresponsione in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo alla definitiva assoluzione.

**Presupposti** per ottenere il rimborso sono:

- la fattura del difensore, con indicazione dell'avvenuto **pagamento**;
- il **parere di congruità** dei compensi indicati nella parcella, emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente;

- copia della sentenza di **assoluzione**, con attestazione della cancelleria circa la sua **irrevocabilità**.

Il **rimborso non spetta** nei seguenti casi:

- assoluzione da uno o alcuni capi d'imputazione ma condanna per altri;
- estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
- depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Oltre ai casi sopra previsti, ulteriori motivi di esclusione dall'accesso al beneficio sono stati previsti dal decreto 20 dicembre 2021, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia, che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi. In particolare il decreto esclude che il rimborso possa essere concesso:

- se l'imputato assolto ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
- se l'imputato assolto ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
- se l'imputato assolto ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende;
- se l'istanza riguarda una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.

I rimborsi sono erogati a valere sul "Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti", istituito al capitolo n. 1265 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, esclusivamente in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2021).

**Articolo 1, commi 863-866**  
***(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della  
 Polizia penitenziaria)***

I commi da 863 a 866 sono volti ad aumentare le **dotazioni organiche del corpo di polizia penitenziaria**, autorizzando l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di 1.000 unità.

A tal fine, il **comma 863** sostituisce la **tabella A** allegata al [decreto legislativo n. 443 del 1992](#), recante la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendone un **incremento di 1.000 unità**.

Si ricorda che tale tabella è stata **in passato già più volte sostituita**, da ultimo ad opera della legge di bilancio per il 2022 (v. art. 1, comma 961-*quinquies* della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 17-*bis*, comma 2, lett. b), del D.L. n. 36 del 2022, recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022).

Rispetto alla precedente tabella, come sostituita da ultimo ad opera dei provvedimenti sopra richiamati, la dotazione complessiva **passa da 41.150 a 42.150 unità**.

Più nel dettaglio, tale aumento della dotazione organica interessa il **ruolo degli agenti e assistenti**, il quale ricomprende le qualifiche di assistente capo, assistente, agente scelto, agente. Per effetto della nuova tabella, tale ruolo viene **incrementato** da 31.660 unità a **32.660** (gli uomini passano da 28.597 a 29.522 e le donne da 3.063 a 3.138). Di seguito la tabella come risultante a seguito delle modifiche in commento:

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
<b>RUOLO ISPETTORI</b>	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	VICE ISPETTORE			
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
<b>RUOLO AGENTI/ ASSISTENTI</b>	ASSISTENTE CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
<b>TOTALE</b>				<b>42.150</b>

Il **comma 864**, nel dichiarato intento di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, facendo salve le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (articoli 703 e 2199 espressamente richiamati dalla disposizione in esame), **autorizza l'assunzione straordinaria** di un contingente **massimo di 1.000 unità** del Corpo di polizia penitenziaria, **nel limite della dotazione organica** di cui alla nuova tabella introdotta dal comma 863.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata **per un numero massimo di 250 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026**, non prima del 1° ottobre di ciascun anno.

Al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, il **comma 865** autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036.

Infine, il **comma 866** autorizza ulteriori somme per la copertura delle **spese di funzionamento** connesse alle predette assunzioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, nonché gli oneri annui a decorrere dall'anno 2027.

**Articolo 1, commi 867-869**  
***(Assunzioni uffici giudiziari)***

Il **comma 867** autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, a indire **procedure concorsuali** pubbliche e, conseguentemente, ad **assumere a tempo indeterminato**, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'**amministrazione giudiziaria**, un contingente di **800 unità di personale non dirigenziale**, da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e degli «Assistenti». Il **comma 868** provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il **comma 869** autorizza, sempre nel triennio 2023-2025, la **copertura di posti vacanti** nell'ambito dell'amministrazione della giustizia attraverso lo **scorrimento delle graduatorie** di concorsi pubblici banditi nel 2020.

Il **comma 867**, nel dichiarato intento di fronteggiare la grave scoperta degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, **autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025**, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, a **indire procedure concorsuali** pubbliche e, conseguentemente, ad **assumere** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di **800 unità di personale non dirigenziale**.

Più nel dettaglio, all'interno di tale contingente complessivo, **327** unità sono destinate ad essere inquadrare nell'Area dei «**Funzionari**» e **473** nell'area degli «**Assistenti**», secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal [CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali](#).

Al fine di dare attuazione alle assunzioni straordinarie di cui al comma 867, il **comma 868** autorizza la spesa da sostenere per l'anno 2024 (quantificata in euro 8.138.000), nonché la spesa da sostenere a decorrere dal 2025 (quantificata in euro 32.550.000 annui). È altresì autorizzata l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Inoltre, il **comma 869** autorizza il Ministero della giustizia, e segnatamente il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ad assumere, per il triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale al fine di coprire i **posti** risultanti **vacanti** nell'amministrazione giudiziaria attraverso lo **scorrimento delle graduatorie** dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del [28 agosto 2020](#) e del [5 maggio 2020](#), fermi restando i vigenti limiti alle facoltà assunzionali.

Si tratta, rispettivamente, del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato,

del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, bandito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

**TITOLO XV**  
**FONDI**

**Articolo 1, comma 870**  
**(Tabelle A e B)**

L'articolo 1, comma 870, dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame.

Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi complessivi della **tabella A** (fondo speciale di **parte corrente**), come **modificata dalla Camera dei deputati**, ammontano a **377** milioni per il 2023; **444,5** milioni per il 2024; **477,8** milioni annui dal 2025. Per gli accantonamenti di parte corrente si viene a determinare un incremento, rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, di **151** milioni per il 2023, **199,4** milioni per il 2024 e **232,7** milioni annui dal 2025.

A seguito dell'**esame presso la Camera**, gli importi complessivi sono stati ridotti di **13,7** milioni per il 2023, di **28,9** milioni per il 2024, di **43,2** milioni per il 2025. Per quanto riguarda la **tabella B** (fondo speciale di **conto capitale**), **modificata dalla Camera dei deputati**, espone importi complessivi pari a **452** milioni per il 2023; **511,4** milioni annui per 2024; rimangono invariati i 561,4 milioni annui dal 2025.

A seguito dell'**esame della Camera**, gli importi complessivi sono stati ridotti di **20,3** milioni per il 2023 e **20** milioni per il 2024.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

*(milioni*

*di euro)*

<b>TABELLA A</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	226,0	245,1	245,1
A.C. n. 643	390,7	473,4	521,0
<b>A.S. 442</b>	<b>377</b>	<b>444,5</b>	<b>477,8</b>

*(milioni*

*di euro)*

<b>TABELLA B</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	372,3	411,4	411,4
A.C. n. 643	472,3	531,4	561,4
<b>A.S. 442</b>	<b>452</b>	<b>511,4</b>	<b>561,4</b>

L'[articolo 21, comma 1-ter, lettera d\)](#), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

La **relazione illustrativa**, annessa al disegno di legge A.C. n. 643 e nel testo modificato dalla Camera e trasmesso al Senato, afferma che le **finalizzazioni** sono in via generale ricondotte alla voce "Interventi diversi" ad eccezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individuato nella voce "Accordi Internazionali". Tale circostanza è connessa all'avvio recente, nel mese di ottobre, della corrente XIX legislatura. Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

### Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	40.453,2	66.686,4	66.686,4
A.C. 643	65.453,2	86.686,4	96.686,4
<b>A.S. 442</b>	<b>49.003,1</b>	<b>68.881,3</b>	<b>78.881,3</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	20.301,1	20.601,1	20.601,1
A.C. 643	22.301,1	25.601,1	25.601,1
<b>A.S. 442</b>	<b>26.628,1</b>	<b>23.654,1</b>	<b>23.654,1</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	12.207,6	3.907,6	3.907,6
A.C. 643	20.207,6	20.907,6	20.907,6
<b>A.S. 442</b>	<b>20.207,6</b>	<b>20.907,6</b>	<b>20.907,6</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	6.911,2	8.498,9	8.498,9
A.C. 643	21.911,2	30.498,9	35.498,9
<b>A.S. 442</b>	<b>21.911,2</b>	<b>30.498,9</b>	<b>35.498,9</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	66.736,1	65.887,8	65.887,8
A.C. 643	76.736,1	86.887,8	95.887,8
<b>A.S. 442</b>	<b>75.298,4</b>	<b>77.871,6</b>	<b>72.574,7</b>

**Finalizzazioni:** accordi internazionali.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	5.353,3	5.353,3	5.353,3
A.C. 643	20.353,3	25.353,3	30.353,3
<b>A.S. 442</b>	20.353,3	25.353,3	30.353,3

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELL'INTERNO***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	541,5	541,5	541,5
A.C. 643	15.280,5	18.810,5	21.468,5
<b>A.S. 442</b>	15.280,5	18.810,5	21.468,5

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	4.261,7	7.511,7	7.511,7
A.C. 643	15.261,7	17.511,7	17.511,7
<b>A.S. 442</b>	15.261,7	17.511,7	17.511,7

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	422,3	3.022,3	3.022,3
A.C. 643	15.422,3	23.022,3	28.022,3
<b>A.S. 442</b>	15.422,3	23.022,3	28.022,3

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	26.753,7	1.053,7	1.053,7
A.C. 643	26.753,7	24.053,7	24.053,7
<b>A.S. 442</b>	<b>26.604,4</b>	<b>23.904,4</b>	<b>23.904,4</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

## MINISTERO DELLA DIFESA

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	16.840,8	16.840,8	16.840,8
A.C. 643	18.840,8	21.840,8	21.840,8
<b>A.S. 442</b>	<b>18.840,8</b>	<b>21.840,8</b>	<b>21.840,8</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	17.122,2	33.122,2	33.122,2
A.C. 643	27.122,2	43.122,2	43.122,2
<b>A.S. 442</b>	<b>27.122,2</b>	<b>43.122,2</b>	<b>43.122,2</b>

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELLA CULTURA***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	5.376,1	5.376,1	5.376,1
A.C. 643	15.376,1	17.376,1	20.376,1
A.S. 442	15.376,1	17.376,1	20.376,1

**Finalizzazioni:** interventi diversi**MINISTERO DELLA SALUTE***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	2.670,9	6.719,3	6.719,3
A.C. 643	14.670,9	16.719,3	21.719,3
A.S. 442	14.670,9	16.719,3	21.719,3

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DEL TURISMO***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 643	15.000	15.000	18.000
A.S. 442	15.000	15.000	18.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**Tabella B - Fondo speciale di conto capitale****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	122.648	127.648	127.648
A.C. 643	142.648	157.648	167.648
<b>A.S. 442</b>	<b>137.648</b>	<b>152.648</b>	167.648

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	5.000	5.000	5.000
A.C. 643	10.000	10.000	15.000
<b>A.S. 442</b>	10.000	10.000	15.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	15.753	15.753	15.753
A.C. 643	15.753	15.753	20.753
<b>A.S. 442</b>	15.753	15.753	20.753

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	50.000	50.000	50.000
A.C. 643	50.000	50.000	50.000
<b>A.S. 442</b>	50.000	50.000	50.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	10.000	10.000	10.000
A.C. 643	15.000	15.000	15.000
<b>A.S. 442</b>	15.000	15.000	15.000

**Finalizzazioni:** accordi internazionali.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	25.000	25.000	25.000
A.C. 643	25.000	25.000	30.000
<b>A.S. 442</b>	25.000	25.000	30.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 643	15.000	20.000	20.000
<b>A.S. 442</b>	15.000	20.000	20.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	35.000	35.000	35.000
A.C. 643	35.000	35.000	35.000
<b>A.S. 442</b>	35.000	35.000	35.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 643	20.000	35.000	40.000
<b>A.S. 442</b>	<b>19.700</b>	35.000	40.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

### MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	21.000	22.000	22.000
A.C. 643	26.000	27.000	27.000
<b>A.S. 442</b>	26.000	27.000	27.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

### MINISTERO DELLA DIFESA

*(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	17.900	25.000	25.000
A.C. 643	22.900	30.000	30.000
<b>A.S. 442</b>	22.900	30.000	30.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	9.000	35.000	35.000
A.C. 643	24.000	35.000	35.000
<b>A.S. 442</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	35.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLA CULTURA***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	36.000	36.000	36.000
A.C. 643	36.000	36.000	36.000
<b>A.S. 442</b>	36.000	36.000	36.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DELLA SALUTE***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	25.000	25.000	25.000
A.C. 643	25.000	25.000	25.000
<b>A.S. 442</b>	25.000	25.000	25.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi.**MINISTERO DEL TURISMO***(migliaia di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 643	10.000	15.000	15.000
<b>A.S. 442</b>	10.000	15.000	15.000

**Finalizzazioni:** interventi diversi

## Articolo 1, commi 871-874 (Fondi)

I commi da 871 a 874, come modificati nel corso dell'esame in sede alla Camera, recano la rideterminazione di alcuni Fondi. In particolare:

- il **Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025**, istituito dal D.L. n. 176/2022 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica: cd. "Aiuti-quater"), è **ridotto** a decorrere dal 2023 fino al 2033 (comma 871);
- il **Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale** è **ridotto** di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 872).
- il **Fondo per esigenze indifferibili** in corso di gestione è **incrementato** a decorrere dal 2023 (comma 873).
- il Fondo per interventi strutturali di politica economica (**FISPE**) è **incrementato** a decorrere dal 2023 (comma 874).

In particolare, il **comma 871 riduce il Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025**, istituito nello **stato di previsione del MEF** dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater).

**Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater) – tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2022 autorizzato dalle Camere il 9 novembre 2022<sup>42</sup> con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – ha introdotto alcuni interventi**

<sup>42</sup> Con la citata relazione, il Governo ha chiesto, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l'autorizzazione alla **revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto** per un importo in termini percentuali di PIL pari a **0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025**. La presentazione della Relazione è motivata dal fatto che, tenuto conto del quadro macroeconomico complessivo e del rischio di un rallentamento dell'economia nei prossimi mesi – nonostante la crescita ancora significativa registrata per quest'anno – e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest'anno e in discesa fino al 3,3 per cento del PIL nel 2025, il Governo ha ritenuto necessario prevedere un rientro più graduale del deficit. Con la citata Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nell'anno 2022 per l'utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l'andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell'energia.

Gli obiettivi rivisti di indebitamento netto comportano la disponibilità di un ammontare di risorse, rispetto alla previsione tendenziale, di oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e di circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Secondo quanto indicato nella relazione, queste risorse saranno destinate a misure dirette al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese nell'ambito della legge di bilancio 2023-2025.

Per un approfondimento sui profili ordinamentali e su quelli quantitativi dei ricorsi a maggiore indebitamento richiesti dal Governo e autorizzati dalle Camere nel corso della XVIII legislatura, fino a settembre 2022, si vedano i temi web curati, rispettivamente, dal [Servizio Studi](#) e dal [Servizio del bilancio dello Stato](#) della Camera dei deputati.

**urgenti per il contratto del caro energia.** Il provvedimento, al contempo, ha **posticipato al 2023** il termine entro il quale il **Gestore dei servizi energetici (GSE)** è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nonché il termine per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico.

Gli **effetti migliorativi associati a tali misure** sono confluiti in un **apposito fondo**, costituito dall'articolo 15, comma 4, del medesimo D.L. n. 176 (circa **4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025** e importi via via inferiori nelle annualità successive<sup>43</sup>), **destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025 (capitolo 3074** dello stato di previsione del MEF), ed in particolare – come esplicitato nella Relazione tecnica del D.L. n. 176 del 2022 – alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica.

Una quota di queste risorse, pari a **1,5 miliardi nel 2023**, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è stata **accantonata e resa indisponibile** fino al **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato delle **somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del D.L. n. 50 del 2022.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 5-*bis*, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il **GSE**, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, **provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita** entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

La **riduzione** disposta dal comma in esame è pertanto operata **sull'intera dotazione** del Fondo per gli anni dal 2023 fino al 2033, ai fini della **copertura** necessaria per il **finanziamento degli interventi di manovra** introdotti con il disegno di legge di bilancio in esame, ed in particolare delle misure a favore di **famiglie e imprese** in relazione alla situazione di **crisi energetica**, fatta eccezione **per l'anno 2023**, in cui la riduzione (pari a **2,6 miliardi** su una dotazione di 4,1 miliardi) è operata facendo salvo **l'accantonamento di 1,5 miliardi reso indisponibile fino al versamento** all'entrata del bilancio dello Stato delle **somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas**.

Il **comma 872** riduce di **1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023** il **Fondo** per interventi di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3338/MEF) dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, al fine di dare attuazione a interventi in materia di **riforma del sistema fiscale**.

<sup>43</sup> E precisamente, 4.127,7 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni per l'anno 2024, 324,5 milioni per l'anno 2025, 353,6 milioni per l'anno 2026, 24,89 milioni per l'anno 2027, 85,4 milioni per l'anno 2028, 48,1 milioni per l'anno 2029, 65 milioni per l'anno 2030, 64,2 milioni per l'anno 2031, 66 milioni per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033.

Si ricorda che nel corso della XVIII Legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale trasmesso alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2021. La Camera dei deputati il 22 giugno 2022 ha approvato in prima lettura il testo ([A.C. 3343](#)). A seguito della conclusione anticipata della legislatura, il disegno di legge non ha concluso il suo *iter*.

Si segnala, tuttavia, che **alcune delle misure** inserite come principi di delega **sono state attuate** in via legislativa (ad esempio la revisione delle aliquote IRPEF e il parziale superamento dell'IRAP, mediante la legge di bilancio 2022).

Nel **ddl di bilancio**, il Fondo, a seguito del definanziamento in esame, presenta dunque uno stanziamento residuale di **1,9 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2025**.

Il **comma 873**, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, **incrementa il Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione nei seguenti importi: **2.158.869 euro per l'anno 2023**, di 22.036.158 euro per l'anno 2024, di 31.387.272 euro per l'anno 2025, di 151.463.733 euro per l'anno 2026, di 177.656.985 euro per l'anno 2027, di 180.075.961 euro per l'anno 2028, di 181.674.406 euro per l'anno 2029, di 183.274.756 euro per l'anno 2030, di 183.092.756 euro per l'anno 2031, di 183.008.256 euro per l'anno 2032, di 182.956.371 euro per l'anno 2033, di 215.356.371 euro per l'anno 2034, di 201.456.371 euro per l'anno 2035, e di 201.456.371 euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076).

Nel corso dell'**esame alla Camera** il Fondo, che nel testo iniziale del disegno di legge veniva incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è stato **utilizzato a copertura di numerose misure introdotte** nel corso dell'esame parlamentare.

Il **comma 874, introdotto** nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, **incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro a decorrere dal 2036.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075).

**Articolo 1, commi 875 e 876**  
*(Istituzione di un fondo per interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico)*

I **commi 875 e 876** sono stati introdotti dalla Camera. Il **comma 875** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di **7 milioni** di euro per il 2023, da destinare ai seguenti interventi di **recupero** e di **restauro del patrimonio storico**: a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del **borgo di Pentidattilo**, sito nel comune di **Melito di Porto Salvo**; b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del **lido comunale Zerbi**, bene di rilevanza storica, sito nel comune di **Reggio Calabria**; c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello **stabilimento termale Antonimina – Locri**, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di **Antonimina**. Il **comma 876** demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità per il trasferimento delle risorse sopra indicate tra gli interventi previsti.

## TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Articolo 1, comma 877 (Spending review *dei Ministeri*)

L'articolo 1, comma 877, prevede che le **riduzioni di spesa dei Ministeri** apportate con i **commi da 878 a 890** dell'articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, come definiti nel **D.P.C.M. 4 novembre 2022**.

Il citato D.P.C.M., sulla base dell'**obiettivo programmatico** di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le **Amministrazioni centrali** dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a **800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025** – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli **obiettivi di spesa per ciascun Ministero** per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di *spending review* contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.

Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con **interventi normativi** introdotti in **Sezione I**, disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso **definanziamenti** di leggi vigenti effettuati di **Sezione II**.

Il **D.P.C.M. 4 novembre 2022**, richiamato dalla norma in esame – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – **dà attuazione**, per il **ciclo di bilancio 2023-2025**, alla disposizione di *spending review* prevista dalla **legge di contabilità e finanza pubblica**, all'**articolo 22-bis** della legge n. 196 del 2009, che prevede la definizione, nell'ambito del contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica, degli **obiettivi di spesa di ciascun Ministero** riferiti al successivo **triennio di programmazione** – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

Ai fini dell'esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della legge di contabilità – come riformata nel 2016<sup>44</sup> – è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa delle amministrazioni centrali nel ciclo di bilancio**, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione economico-finanziaria delle risorse e del

<sup>44</sup> Con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016.

raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.

L'**articolo 22-bis** della legge n. 196/2009 prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con apposito **D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell'economia e finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli **obiettivi di spesa di ciascun Dicastero**, riferiti al successivo triennio. Gli obiettivi possono essere definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, e su tale base i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, proponendo, per il conseguimento degli obiettivi di spesa, gli **interventi** da adottare con il **disegno di legge di bilancio**.

La disposizione stabilisce che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi **accordi** le modalità e i termini per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi e il relativo cronoprogramma. Entro il 1° marzo dell'anno successivo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati degli accordi in essere nell'esercizio precedente.

La procedura indicata nella legge di contabilità ha finora trovato **attuazione una sola volta**, nel **2017**, con riferimento al triennio di **programmazione 2018-2020**: l'obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** di euro a decorrere dal 2018, in termini di indebitamento netto e ripartito tra i Ministeri con il [D.P.C.M. 28 giugno 2017](#). Gli [accordi di monitoraggio](#), perfezionati con appositi decreti interministeriali, sono stati pubblicati sul [sito internet del MEF](#). La Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 è stata allegata al DEF 2019 (*cf.* DEF 2019 - [Allegato VI](#), pag. 149 e segg.).

La procedura di cui all'articolo 22-*bis* della legge di contabilità trova **attuazione per la seconda volta nell'anno in corso**, con riferimento al **triennio di programmazione 2023-2025**.

A tale riguardo, nel preambolo del D.P.C.M. del 4 novembre 2022, si evidenzia espressamente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) la riforma del quadro di **revisione della spesa (R.1.13)** è prevista nell'ambito della **Componente 1 della Missione 1**, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall'articolo 22-*bis* della legge n. 196/2009.

Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, l'**obiettivo di razionalizzazione della spesa** stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2022, presentato in aprile, stabilisce che le **Amministrazioni centrali** dello Stato devono realizzare, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, **risparmi di spesa pari a 800 milioni** di euro per l'anno **2023**, **1.200 milioni** per l'anno **2024** e **1.500 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2025** in termini di indebitamento netto.

In relazione a ciò, il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 provvede alla **ripartizione**, in capo a ciascun **Ministero**, dell'obiettivo di **riduzione di spesa** in termini di indebitamento netto, indicato nel suo ammontare complessivo nel DEF 2022, come riportato nella tabella che segue, allegata al D.P.C.M.

**DPCM 4 NOVEMBRE 2022 – OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA**  
IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO

*(milioni di euro)*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Dal 2025</b>
ECONOMIA E FINANZE	419,0	620,1	775,1
<i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</i>	<i>19,3</i>	<i>29,0</i>	<i>36,3</i>
SVILUPPO ECONOMICO	12,7	19,4	24,3
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	9,8	15,0	18,8
GIUSTIZIA	49,0	77,2	96,5
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	49,2	76,0	94,9
ISTRUZIONE	28,3	39,4	49,2
INTERNO	52,8	85,2	106,5
TRANSIZIONE ECOLOGICA	3,8	5,2	6,5
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI	80,8	122,4	153,0
UNIVERSITÀ E RICERCA	7,2	10,8	13,5
DIFESA	55,6	85,9	107,3
POLITICHE AGRICOLE	7,2	10,1	12,6
CULTURA	13,8	19,7	24,6
SALUTE	7,6	11,2	14,0
TURISMO	3,2	2,5	3,1
<b>Totale</b>	<b>800,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.500,0</b>

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M., i **Ministri, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025**, hanno formulato **proposte** sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella **Sezione I** sia in termini di riduzione degli stanziamenti di leggi di spesa indicati nella **Sezione II**.

Secondo le **linee guida** allegate al D.P.C.M. 4 novembre 2022, le **proposte** di intervento per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio potevano riguardare:

- la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;
- la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.

Lo stesso D.P.C.M. **esclude** espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera **riduzione lineare** delle dotazioni di bilancio. Le proposte, corredate da **relazione tecnica**, devono essere formulate con riferimento alle voci di **spesa di natura corrente** relative ai settori di spesa di competenza di ciascun Ministero. Laddove le proposte formulate non consentano di raggiungere l'obiettivo di spesa, il D.P.C.M. consente, per ciascun Ministero inadempiente, riduzioni degli stanziamenti fino a concorrenza dell'obiettivo di risparmio.

Nel complesso – come riportato nella **Relazione tecnica** del ddl di bilancio - per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review*, sono state proposte **riduzioni degli stanziamenti di bilancio**, in termini di **saldo netto da finanziare**, per complessivi:

- **883,1 milioni** di euro nel **2023**,
- **1.319,0 milioni** nel **2024**
- **1.480,4 milioni** a partire **dal 2025**.

Tali riduzioni sono stati realizzate, per la gran parte, attraverso **definanziamenti** disposti **Sezione II** nonché con interventi normativi introdotti in **Sezione I**, in particolare disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 in esame, come indicato nella tabella che segue:

**RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI**

*(milioni di euro)*

SPENDING REVIEW	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<i>Sezione I</i>	73,4	84,2	68,3	63,1	71,6	64,6
<i>Sezione II</i>	809,7	1.234,8	1.412,1	748,6	1.128,7	1.436,0
<b>TOTALE</b>	<b>883,1</b>	<b>1.319,0</b>	<b>1.480,4</b>	<b>811,7</b>	<b>1.200,3</b>	<b>1.500,6</b>
<b>OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA DPCM 4 novembre 2022</b>				<b>800,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.500,0</b>

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II, pag. 370.

In particolare, gli interventi normativi introdotti in **Sezione I**, disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 in esame, hanno determinato **tagli di spesa** per un totale di **73,4 milioni** nel **2023**, **84,3 milioni** per il **2024** e **68,3 milioni** per il **2025**, come riepilogato dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	9,6	15,4	11,0	4,9	8,4	7,2
	Giustizia minorile e di comunita'	0,3	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7
	Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Giustizia Totale		11,5	17,6	13,2	6,8	10,6	9,5
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-
	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	8,4	8,4	-	4,3	4,3	-
	Redutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
Istruzione scolastica Totale		10,3	10,3	-	5,3	5,3	-
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza		25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,4	1,4	-	0,7	0,7	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2,4	2,4	1,0	1,7	1,7	1,0
<b>TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I</b>		<b>73,4</b>	<b>84,3</b>	<b>68,3</b>	<b>63,1</b>	<b>71,6</b>	<b>64,6</b>

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10.

I tagli di spesa realizzati attraverso i **definanziamenti** di **Sezione II**, molto più corposi, hanno consentito risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi **809,7 milioni** nel **2023**, **1.234,8 milioni** nel **2024** e **1.412,1 milioni** per il **2025**, sia in termini di spesa corrente che in conto capitale:

(milioni di euro)

SPENDING REVIEW DEI MINISTERI	2023	2024	Dal 2025
PARTE CORRENTE	-628,4	-947,2	-1.233,8
CONTO CAPITALE	-181,3	-287,6	-178,3
<b>Totale</b>	<b>809,7</b>	<b>1.234,8</b>	<b>1.412,1</b>

Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II, pag. 368.

Nella **Relazione tecnica** al disegno di legge di bilancio (A.C. 643) sono riportate due **tabelle** riepilogative degli effetti complessivi della *spending review* effettuata in Sezione II per **missioni e programmi**, nonché per **categorie economiche** (Tomo I, A.C. 643, rispettivamente, pag. 370 e seguenti e pag. 374).

Per un'**analisi dettagliata** delle misure di **definanziamento** effettuate in Sezione II che concorrono agli obiettivi di riduzione della spesa, distinti per singoli **Ministeri**, si rinvia al *Volume III del presente dossier, Appendice*.

Per completezza, si segnala che il D.P.C.M. 4 novembre 2022 reca anche le procedure per la definizione degli **accordi** e per il **monitoraggio** del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. In particolare, l'articolo 4 del D.P.C.M. prevede che entro il **1° marzo 2023** siano definiti, con appositi decreti interministeriali, gli **accordi** per il conseguimento degli obiettivi di spesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri Ministeri di spesa, recanti le modalità e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.

Riguardo al **monitoraggio** degli obiettivi di spesa, l'articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e finanze, entro il **15 luglio 2023**, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il **30 giugno 2023**. Entro il **1° marzo 2024** ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione** illustrativa del **grado di raggiungimento dei risultati** previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, che verrà allegata al DEF.

Va segnalato, infine, che l'articolo 8 del D.P.C.M. contiene un **meccanismo di incentivazione** per i Ministeri che **conseguono gli obiettivi di spesa ad essi assegnati**. In questi casi, il D.P.C.M. prevede che con il disegno di bilancio 2023-2025 si potrà disporre **l'assegnazione di risorse** da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. È previsto un limite massimo di tali risorse **da definire nello stesso disegno di legge di bilancio** e la parametrizzazione all'ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa. Tale previsione ha trovato attuazione con i **commi dal 891 a 893** in esame, che stabiliscono lo stanziamento destinato a tali finalità (*cf.* relativa scheda di lettura).

**Articolo 1, comma 878**  
***(Risparmi di spesa del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)***

Il **comma 878**, prevede che il **Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** consegua **risparmi di spesa** non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 878**, prevede che il che il **Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** assicuri, mediante **la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari** presenti su tutto il territorio nazionale, risparmi di spesa non inferiori a:

- 9.577.000 euro per l'anno 2023;
- 15.400.237 euro per l'anno 2024;
- 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2023 il programma "Amministrazione Penitenziaria" - interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento di bilancio pari 3.314.481,4 milioni di euro per il 2023, a 3.337,7 milioni per il 2024 e a 3.321,1 milioni per il 2025. Gran parte di tale stanziamento risulta assorbito dalle spese per il personale (per il 2023 2.319,4 milioni, di cui 2.062,8 milioni per la polizia penitenziaria e 256,6 milioni per personale amministrativo e magistrati).

La riduzione di spesa per il 2023 incide integralmente sull'azione "Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)", mentre per il 2024 e il 2025 in larga parte (87% nel 2024 e 60,5% nel 2025) sulla medesima azione "Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)" e, in misura minore, sulle azioni "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" (6% nel 2024 e 30,1% nel 2025) e "Gestione assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria" (7% nel 2024 e 9,4% nel 2025).

In particolare, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) evidenzia, per il 2023, come la riduzione di spesa intervenga sulle competenze accessorie, in relazione – secondo quanto precisato nella nota esplicativa – alla situazione di fatto del personale.

**Articolo 1, comma 879**  
***(Risparmi di spesa Ministero della giustizia – razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale)***

Il **comma 879** prevede che il Ministero della giustizia, mediante l'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, assicuri, a partire dal 2023, risparmi di spesa.

Più nel dettaglio il comma in esame prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare **riduzioni di spesa** non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di **riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile** ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla **razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale**.

Al riguardo la relazione tecnica evidenzia "per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto)".

## **Articolo 1, comma 880** *(Riduzione delle spese per le intercettazioni)*

L'**articolo 1, comma 880**, dispone una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle **spese** di giustizia per le **intercettazioni** e comunicazioni.

Più dettagliatamente il **comma 880**, alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), prevede una **riduzione di 1.575.136 euro annui** a decorrere dal 2023 **delle spese di giustizia per le intercettazioni** e comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU in materia di spese di giustizia) le spese nel processo penale sono distinte in ripetibili e non ripetibili. Il comma 1, lett *i-bis*) dell'art. 5 include fra le spese ripetibili quelle relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. In seguito alla adozione del D.Lgs. 08/11/2021, n. 207, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), il contenuto dell'articolo 96 è confluito nel vigente articolo 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il vigente art. 57, rubricato "*Prestazioni obbligatorie*", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. La determinazione del **canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie** è demandato a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto:

- disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
- individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
- definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

É opportuno ricordare che i commi 88 e ss. dell'articolo 1 della [legge n. 103 del 2017](#) (c.d.  **riforma Orlando**) hanno previsto una serie di misure **per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni**. In attuazione di tali

disposizioni è stato adottato il **decreto interministeriale 28 dicembre 2017** con il quale sono state revisionate le voci di listino per le prestazioni obbligatorie al fine di conseguire una riduzione di spesa. Come si sottolinea nell'ultima [Relazione sullo Stato delle spese di giustizia \(Doc. XCV, n. 5\)](#) i primi effetti di risparmio sulla spesa del **nuovo listino** si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018. Con riguardo all'**andamento della spesa per le intercettazioni**, l'analisi dei dati, riportati nella richiamata Relazione, mostra una **forte flessione** della spesa, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni nell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita nell'anno 2018 a circa 205 milioni di euro. Considerando il triennio 2019-2021 il *trend* è stato sempre improntato comunque al risparmio della spesa: nell'anno 2019 le spese sono complessivamente diminuite a circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa 177 milioni di euro nel 2020 (dato quest'ultimo legato al periodo di sospensione delle attività processuali causato dal *lockdown* per l'emergenza sanitaria da Covid 19) per aumentare nel corso dell'anno 2021 a circa 203 milioni di euro. Nell'anno 2022 la dotazione iniziale di bilancio del cap. 1363 è stato pari a circa 213 milioni di euro.

Con riguardo alla disposizione in commento la **relazione tecnica** del disegno di legge precisa che essa "è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023. [...] si è proceduto [...] ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie. Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023. L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia)".

**Articolo 1, comma 881**  
***(Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia)***

Il **comma 881** dispone la **soppressione** della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «**InvestItalia**», con una conseguente riduzione di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023.

Il **comma 881** stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di **risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni**.

A tal fine, vengono **abrogati** i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l'istituzione di una **struttura di missione** per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «**InvestItalia**» .

In base al comma 180 della legge di bilancio 2019, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

- analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione è stata poi istituita con D.P.C.M. 15 febbraio 2019.

Nel bilancio dello Stato le risorse destinate al funzionamento di InvestItalia sono allocate sul cap. 2107 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per poi essere trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio sul cap. 205 (*Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati*).

Nel **bilancio a legislazione vigente** sono a tal fine stanziati **24.037.423 euro** per il 2023 e anni seguenti, che in virtù del presente comma **vengono azzerati**.

## **Articolo 1, commi 882 e 883** *(Agenzia delle entrate)*

Il **comma 882** dispone che l’Agenzia delle entrate effettui riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024 attraverso la riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle sedi territoriali. Il **comma 883** autorizza l’Agenzia delle entrate ad incrementare dal 2023 di 12,7 milioni le risorse del Fondo risorse decentrate per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali.

Il **comma 882** dispone **risparmi** strutturali di spesa da parte dell’**Agenzia delle entrate** per un ammontare non inferiore a 25.241.000 euro per il 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, che saranno determinati dalla **riorganizzazione** dei servizi, l’ottimizzazione e **digitalizzazione** dei processi, nonché la **razionalizzazione** delle sedi territoriali. Tali processi di risparmio della spesa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previa verifica per gli aspetti finanziari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L’Agenzia dovrà **rendicontare semestralmente** al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettuare un **versamento all’entrata del bilancio** dello Stato per l’importo di 25.241.000 euro per l’anno 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Al fine di potenziare l’efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del precedente comma, **a decorrere dal 2023**, al conseguimento degli obiettivi di cui al **comma 882**, il **comma 883** autorizza l’**Agenzia delle entrate** è autorizzata ad **incrementare di 12,7 milioni** le risorse certe e stabili del **Fondo Risorse Decentrate**<sup>45</sup>, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al **finanziamento delle posizioni organizzative e professionali** previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Il 14 settembre 2021 è stato sottoscritto dai rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali l’accordo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate dell’anno 2019.

<sup>46</sup> La norma richiamata dispone che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

Come riportato nella Relazione tecnica al d.d.l., la “disposizione, destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l’attivazione di un *team* e una attivazione potenziale di circa 3000 capi *teams* (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente. La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, nella misura del 32,70%, l’importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023”.

---

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

**Articolo 1, comma 884**  
*(Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione)*

L'articolo 1, comma 884, reca una **riduzione** degli **stanziamenti per il MIT**, derivanti dall'**adeguamento delle tariffe** per le operazioni in materia di **motorizzazione civile**, di **un milione** di euro **all'anno** a partire **dal 2023**.

In dettaglio, l'**articolo 1, comma 884**, **modifica** una disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004). In tale disposizione si prevede che le **tariffe** per le operazioni in materia di motorizzazione civile<sup>47</sup> dovessero (e debbano ancora) essere **elevate** con decreto interministeriale MIT-MEF<sup>48</sup>, onde assicurare un'entrata allo Stato di 24 milioni di euro all'anno.

Il medesimo comma 238 prevede che una **quota delle entrate derivanti** da tali **aumenti tariffari sia riassegnata** allo stesso MIT per le funzioni inerenti ai progetti infrastrutturali, di cui al decreto attuativo (il n. 190 del 2002) della legge c.d. obiettivo (la n. 443 del 2001).

Peraltro, si osservi – sotto il profilo della tecnica legislativa – che il decreto legislativo n. 190 del 2002 è stato abrogato dal codice degli appalti del 2006 (decreto legislativo n. 163, a sua volta poi sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016), sicché il riferimento al suo testo appare una mera indicazione di materia e **non un rinvio normativo**.

A tale riguardo, era previsto – anche in virtù di successive modifiche al medesimo comma 238 – che a decorrere dal 2022 sarebbero stati riassegnati al MIT 10 milioni e 883.900 euro. La nuova disposizione **riduce tale riassegnazione a 9 milioni e 883.900** ad anno a partire dal **2023**.

*Si segnala, comunque, una correzione materiale: occorre che si novelli l'art. 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 e non già l'art. 238.*

---

<sup>47</sup> Le operazioni di motorizzazione civile soggette a tariffa sono indicate nella legge n. 870 del 1986.

<sup>48</sup> V. i decreti di adeguamento delle tariffe **2 agosto 2007** (n. 161) e **5 ottobre 2015**.

**Articolo 1, comma 885**  
***(Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere)***

Il **comma 885**, interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando **dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici** a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e **dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87**; vengono al contempo **prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere** relativi ai dirigenti tecnici.

La disposizione in esame interviene in materia di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito,

Si ricorda che l'art. 2, comma 3, del D.L. 126/2019 ha autorizzato l'allora MIUR a bandire un concorso per l'assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023 recando, al contempo, un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso. Nelle more dell'espletamento del concorso, il comma 4 ha rifinanziato, con € 1,98 mln per il 2019 e € 7,90 mln per il 2020, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso comma 94. Gli incarichi temporanei sarebbero dovuti comunque terminare all'atto dell'immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Cfr., per approfondimenti, il relativo [dossier](#).

La disposizione qui in commento **differisce l'operatività dell'impianto normativo esaminato**, prevedendo – come chiarito dalla relazione tecnica – la proroga degli incarichi temporanei in essere fino all'anno 2024.

Infatti, rispetto al comma 3, essa posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; determina in 7,90 milioni di euro annui anche per il 2023 e il 2024 i maggiori oneri per spese di personale, posticipando dal 2025 in poi la quantificazione del maggiore onere in 19,55 milioni di euro annui.

Rispetto al comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata degli incarichi temporanei in essere.

Nella relazione tecnica, si evidenzia come «atteso che l'art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024».

**Articolo 1, comma 886**  
*(Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del  
Ministero dell'istruzione e del merito)*

L'articolo 1, comma 886, estende dal **31 dicembre 2022** al **31 dicembre 2024** il termine di durata massima degli **incarichi temporanei** di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni **2023** e **2024** un'autorizzazione di spesa pari a **7,9 mln** di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il **2021** e il **2022**.

A tali fini, si novella l'articolo 230-*bis*, comma 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 1, co. 94**, periodi terzo e ss., della **L. 107/2015** aveva previsto la possibilità per il **triennio 2016-2018** di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di **durata non superiore a tre anni** per le **funzioni ispettive** al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell'allora MIUR, anche **in deroga alle percentuali** previste dall'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di **€ 7 mln annui per il triennio 2016-2018**.

Infine, la disposizione aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-*bis*, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante **valutazione comparativa dei curricula** e previo **avviso pubblico**, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con [DM 12 novembre 2015, n. 882](#), il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in **48**, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

Successivamente, l'art. 2, co. 3, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019) ha autorizzato l'allora MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all'avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un **concorso pubblico, per titoli ed esami**, per l'immissione in ruolo, a decorrere **da gennaio 2021**, di **59 dirigenti tecnici** e, a decorrere **dal 2023**, di **ulteriori 87 unità**, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023.

Nelle more dell'espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di

incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere **termine** all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici a seguito del concorso e, **comunque, entro il 31 dicembre 2020**. In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € **1,98 mln** per il **2019** e a € **7,9 mln** per il **2020**.

In attuazione di tali disposizioni, con [DM 14 maggio 2020, n. 3](#) si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di **59 incarichi a tempo determinato** di dirigente con funzioni tecnico-ispettive. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante **procedura di selezione comparativa** dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell'istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Successivamente, l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a **prorogare**, al massimo fino al **31 dicembre 2021**, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a € **7,9 mln** per il **2021**, con le risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le **assunzioni** dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Infine, l'articolo 1, comma 959, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), novellando l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), ha previsto la possibilità, per l'allora Ministero dell'istruzione, di continuare ad avvalersi, **fino al 31 dicembre 2022**, di **incarichi temporanei** di livello dirigenziale non generale per le **funzioni ispettive**, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Oltre alla possibilità di **prorogare gli incarichi** già conferiti fino alla data indicata, ha stabilito anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a € **7,9 mln** per il **2022**, che contestualmente si autorizzava (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di **conferirne di nuovi**. Ai relativi **oneri** si sarebbe dovuto provvedere a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.

Si fa presente che, per effetto delle modificazioni qui disposte, tale copertura è ora estesa anche agli anni 2023 e 2024.

## **Articolo 1, comma 887** *(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)*

**Il comma 887 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto; la relazione tecnica** allegata al disegno di legge di bilancio<sup>49</sup> afferma che la riduzione è disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.

Come accennato, il **comma 887** riduce il limite di spesa<sup>50</sup> entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto - pari attualmente a 41 anni di contribuzione<sup>51</sup> - il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024 e 120 milioni annui a decorrere dal 2025. Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), e successive modificazioni; il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo<sup>52</sup>; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda<sup>53</sup>.

Come detto, la **relazione tecnica** afferma che la riduzione del limite di spesa è disposta in base agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.

---

<sup>49</sup> La **relazione tecnica** è reperibile nel [tomo I dell'A.C. n. 643](#).

<sup>50</sup> Riguardo all'applicazione del limite, cfr. *infra*.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), al requisito in oggetto, fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

<sup>52</sup> Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.

<sup>53</sup> Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al [D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87](#).

**Articolo 1, comma 888**  
*(Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato addetti a lavorazioni pesanti)*

L'articolo 1, **comma 888** – **introdotto dalla Camera** - **riduce** di 100 milioni di euro per il 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l'**autorizzazione di spesa** relativa al **fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**.

Alla riduzione della suddetta autorizzazione di spesa (di cui all'art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007) consegue una riduzione, in misura corrispondente, degli importi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

La Relazione tecnica allegata all'emendamento votato dalla Camera, che ha aggiunto la disposizione in esame, specifica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è **possibile senza pregiudizio per il riconoscimento dei relativi benefici pensionistici, sulla base di quanto emerso dall'attività di monitoraggio** certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto prevedibile in via prospettica.

**Articolo 1, comma 889**  
*(Risorse Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

Il **comma 889**, dispone il **trasferimento diretto delle risorse** previste a legislazione vigente al bilancio dell'**Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.

A tal fine, la disposizione in esame **modifica l'articolo 5, comma 3**, della legge istitutiva dell'Autorità (**L. n. 112 del 2011**), in base al quale le spese per l'espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un **fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri** e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta del capitolo 841 del bilancio della Presidenza del Consiglio nel quale sono trasferite le somme assegnate all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a valere sul capitolo 2118 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la novella in esame, si dispone l'assegnazione diretta nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, eliminando il trasferimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.

La relazione tecnica sottolinea che la misura è volta a migliorare l'allocazione delle risorse.

Si ricorda che l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l'organo amministrativo di supporto **alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del D.L. n. 36/2022 (art. 15-ter), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente<sup>54</sup>.

Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.

---

<sup>54</sup> Secondo la disciplina fino ad allora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 ante modifica – l'Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un **apposito ruolo del personale** dipendente dell'Ufficio. Si specifica che il personale è vincolato al segreto d'ufficio.

Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - comprese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.

La **dotazione organica** è costituita da: 2 posti di livello dirigenziale non generale; 1 di livello dirigenziale generale; 20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).

Il personale è **assunto per pubblico concorso**. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.

Il D.L. 36 del 2022 ha stabilito che in fase di **prima attuazione**, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023. Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.

Si ricorda, infine, che la **legge di bilancio 2022** (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.

#### • **L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA**

L'[Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza](#) (AGIA) è stata istituita dalla [legge n. 112 del 2011](#) per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, alla [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) (CEDU) del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e alla [Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori](#) del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

Più nello specifico, l'AGIA svolge compiti di promozione dell'attuazione della Convenzione di New York del 1989 e segnala alle istituzioni tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Esprime pareri sulla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza, sul piano

nazionale di interventi per l'infanzia e sul rapporto presentato dal Governo al Comitato Onu. All'Autorità sono affidati altresì compiti di studio, ricerca, proposta e segnalazione -sia a livello nazionale che internazionale - finalizzati alla piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minorenni. I poteri di visita e accesso alle informazioni detenute da enti pubblici e privati, ove siano presenti persone di minore età, vengono attivati su segnalazione degli interessati o attraverso indagini svolte a campione, anche in considerazione della mancanza di uffici periferici e della limitata dotazione organica e finanziaria di cui dispone l'Autorità. In ogni modo le visite sono subordinate per legge a una preventiva autorizzazione. All'Autorità garante non sono attribuiti compiti sanzionatori e, in nessun caso, compiti sostitutivi rispetto ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali o della magistratura, nei confronti dei quali opera nel rispetto del principio di sussidiarietà e a cui può segnalare situazione di violazioni di diritti. Il rapporto con le altre figure di garanzia presenti a livello regionale e locale è fondata sulla condivisione di intenti - da ricercare nell'ambito della Conferenza nazionale di garanzia - che prescinde da un rapporto gerarchico, di coordinamento e subordinazione.

**Articolo 1, comma 890**  
*(Interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite  
ad avvocati e procuratori dello Stato)*

Il **comma 890** stabilisce che le **competenze** di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle **controparti**, dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a **fini fiscali**, al regime dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. Tali competenze sono inoltre **escluse** dalla **disciplina** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**).

Il **comma 890** interviene sulla disciplina del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

La norma dispone, in particolare, che le **competenze di avvocato e di procuratore** la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione – si **interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione, inoltre, **esclude** il regime cui sono assoggettate le predette competenze dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la **disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)**, nonché dell'addizionale regionale Irpef e dei tributi locali.

L'**art. 50 del TUIR** enumera le tipologie di compensi, somme, indennità, remunerazioni e gli altri redditi **assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai fini dell'applicazione della disciplina delle imposte sui redditi.

Tra questi, la **lettera b)** dell'articolo 50 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

Come accennato, la norma in esame interviene sull'interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'**art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933**, recante il **testo unico** delle leggi e delle norme giuridiche sulla **rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato** e **sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato**, stabilisce che l'Avvocatura

generale e le avvocature distrettuali, nei giudizi da esse rispettivamente trattati, curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a carico di queste ultime per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Tali somme sono ripartite: per **sette decimi**, tra gli avvocati e i procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento dell'Avvocatura dello Stato; per **tre decimi**, in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo una volta che i titoli in base ai quali le somme sono state rimosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato; le rinunce al momento dell'accettazione; le transazioni al momento dell'approvazione.

Le predette competenze sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformità delle tariffe di legge. Tale disciplina è applicabile anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni, delle altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici, nonché per i giudizi nei quali l'Avvocatura assuma la rappresentanza e difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Sulla disciplina della materia è intervenuto, nel **2014**, l'**art. 9 del decreto-legge n. 90**, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha abrogato (al comma 2), il comma 3 del citato art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933. Tale disposizione stabiliva la corresponsione, da parte dell'Erario all'Avvocatura dello Stato, di metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente, negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.

Il menzionato decreto-legge del 2014 ha stabilito, inoltre (art. 9, commi 4 e 5), che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate sia ripartito tra gli avvocati e i procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è destinato, invece, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni. La determinazione dei criteri di riparto di tali somme è stata demandata ai regolamenti dell'Avvocatura dello Stato, da adottarsi (art. 9, comma 8) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 114 del 2014, a pena di impossibilità per le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti di queste ultime, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Nell'applicazione di quanto previsto dal comma in oggetto, resta **fermo**, per espressa previsione della norma, quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, in materia di **tetto retributivo** agli emolumenti dei dipendenti pubblici.

Si tratta della disposizione che stabilisce che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

n. 165 del 2001, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo per i trattamenti economici annui percepiti da chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011).

**Articolo 1, commi 891-893**  
***(Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato)***

L'articolo 1, commi da 891 a 893, istituisce un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

**Dal 2024, almeno l'80 per cento** di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.

L'istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è posta dalle presenti disposizioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del DPCM del 4 novembre 2022, che consente al disegno di legge di bilancio 2023-2025 di assegnare risorse, da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, ai Ministeri che conseguiranno i seguenti obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto previsti dal citato decreto:

DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2023	2024	2025
Ministero dell'economia e delle finanze di cui Presidenza del consiglio dei ministri	419,0 19,3	620,1 29,0	775,1 36,3
Ministero dello sviluppo economico	12,7	19,4	24,3
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,8	15,0	18,8
Ministero della giustizia	49,0	77,2	96,5
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	49,2	76,0	94,9
Ministero dell'istruzione	28,3	39,4	49,2
Ministero dell'interno	52,8	85,2	106,5
Ministero della transizione ecologica	3,8	5,2	6,5
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	80,8	122,4	153,0
Ministero dell'università e della ricerca	7,2	10,8	13,5
Ministero della difesa	55,6	85,9	107,3
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	7,2	10,1	12,6
Ministero della cultura	13,8	19,7	24,6
Ministero della salute	7,6	11,2	14,0
Ministero del turismo	3,2	2,5	3,1
<b>Totale complessivo</b>	<b>800,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.500,0</b>

Su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (a cui possono successivamente essere apportate le opportune variazioni) - da adottare entro il 2 marzo 2023 (ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023-2025) – si provvederà alla

ripartizione del Fondo in oggetto e ad autorizzare le unità di personale assumibili. Il Fondo dovrà essere destinato **(comma 891)**:

- a partire dal 2024, **almeno per l'80 per cento al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato**, da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico (art. 30 D.Lgs. 165/2001<sup>55</sup>) e l'immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi (art. 4 del D.L. 101/2013<sup>56</sup>);
- per **l'eventuale restante quota**, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. Per il solo 2023 i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per il conferimento di tali incarichi **(comma 893)**.

**A valere sul Fondo** in oggetto, viene autorizzata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il 2023, di 1.562.500 euro per il 2024 e di 1.875.000 euro a decorrere dal 2025 a favore della Presidenza del consiglio dei ministri e di ciascun Ministero **(comma 892)**.

---

<sup>55</sup> In base al richiamato art. 30, salvo determinate eccezioni (che riguardano le aziende e gli enti del SSN e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

<sup>56</sup> Che, tra l'altro, subordina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti

## **Articolo 1, commi 894-895** *(Proroga Superbonus al 110 per cento)*

Il **comma 894**, introdotto alla Camera, individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023**.

Il **comma 894 conferma l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento** (piuttosto che al 90 per cento) **anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali**. A tale proposito si ricorda che l'articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110 per cento.

### • *Il Superbonus*

L'articolo [119 del decreto legge n.34 del 2020](#) (cd. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% delle spese** relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo e in **quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022**.

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo [Rapporto sul Superbonus 110%, al 31 ottobre 2022](#), erano in corso 326.819 interventi edilizi incentivati, per circa 55 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per **60,5 miliardi di euro**. Sono 40.552 i lavori condominiali avviati (67,8% già ultimati), che rappresentano il 43,8% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 191.031 (69,4 già realizzati che rappresentano il 39,4% del totale investimenti) e 95.230 (75,6% realizzati che rappresentano il 16,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (50.161 edifici per un totale di oltre 9,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (40.095 interventi e 5,3 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (28.230 interventi già avviati e 5 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute **dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022** (nuovo termine introdotto dal comma 66 della [legge di bilancio 2021](#)) per interventi effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari,**

**nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).** Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi **funzionalmente indipendente** qualora sia dotata di **almeno tre** delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: **impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.**

Il comma 28 della [legge di bilancio 2022](#) ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:

-dai **condomini**,

-dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

-dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** iscritte negli appositi registri il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del **110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023** (termine su cui interviene la norma in commento), **nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.** Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici **oggetto di demolizione e ricostruzione;**

-da persone fisiche sugli **edifici unifamiliari**, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022** (termine su cui incide la disposizione in commento) **a condizione che al 30 settembre (termine prorogato da ultimo dall'[articolo 14 del decreto legge n. 50](#)) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.** Il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;

-dagli **Iacp** su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci**, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.**

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da **eventi sismici** dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2025.**

A queste tipologie di **spese**, dette **trainanti**, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (**trainati**) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le sopra citate proroghe introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

Per quanto riguarda i **beneficiari**, possono accedere al superbonus **le persone fisiche** che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i **condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e**

**società sportive dilettantistiche registrate**, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Per una panoramica dettagliata della disciplina del superbonus si rinvia alla lettura del dossier: [Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115](#) realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

In particolare, tale riduzione non si applica:

- agli interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 25 novembre**, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in data antecedente** alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (**ovvero in data 18 novembre 2022**), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- agli interventi effettuati **dai condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in una data compresa** fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (**ovvero in data 18 novembre 2022**) e **quella del 24 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- agli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevedeva una deroga alla riduzione al 90% dell'incentivo fiscale in oggetto per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 e con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data

del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Tale disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato della Repubblica.

**Il comma 895 stabilisce la copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'applicazione della misura, che sono pari a 600.000 euro nell'anno 2023, a 61,3 milioni di euro nell'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Viene stabilito, altresì, che le disposizioni di cui ai commi in esame entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## **Articolo 1, commi 896-897** *(Potenziamento della Corte dei conti)*

I **commi 896-897** autorizzano la Corte dei conti **nel biennio 2023-2024** ad **assumere personale** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, per un numero pari a complessive 359 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte.

Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima).

Si ricorda, in proposito, con specifico riferimento al PNRR, che la **Corte dei conti** esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (art. 7, comma 7, D.L. 77/2021). Qui i link alla [prima](#) (marzo 2022) e alla [seconda](#) (agosto 2022) relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR.

L'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020) ha ampliato la **funzione consultiva della Corte dei conti** per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Al **livello centrale** le Sezioni riunite in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono **pareri nelle materie di contabilità pubblica**, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo.

Al **livello locale** le Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendono pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Qualora le amministrazioni si conformano nella loro attività ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva nella valutazione della responsabilità amministrativa è esclusa, in ogni caso, la colpa grave.

In particolare l'assunzione potrà riguardare:

- **13 dirigenti** di seconda fascia,
- **104** unità da inquadrare nell'Area dei '**Funzionari**' e
- **242** unità da inquadrare nell'Area degli '**Assistenti**'.

Le aree sono individuate secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021.

La disposizione specifica inoltre che il reclutamento del predetto contingente di personale potrà avvenire o attraverso l'attivazione di procedure di **mobilità volontaria** (ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) o mediante l'avvio di **nuove procedure concorsuali** pubbliche.

Il **comma 897** prevede la **copertura finanziaria degli oneri** - pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023 e ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024 - a valere sulle risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. La medesima disposizione prevede inoltre le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

## Articolo 1, comma 898

### *(Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni)*

**Il comma 898 - inserito dalla Camera dei deputati - prevede, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni.** La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026.

Il **comma 898** in esame fa salvo il rispetto dei limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#). In base a quest'ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria<sup>57</sup>. Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell'unione.

Il **comma 898** in esame prevede che ai comandi o distacchi ammessi in base al **medesimo comma** si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di distacco nell'ambito di datori di lavoro di diritto privato (norme di cui all'articolo 30 del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni) e la disciplina in materia di comandi di pubblici dipendenti (di cui all'articolo 56 del [D.Lgs. 10 gennaio 1957, n. 3](#), e successive modificazioni).

La norma transitoria di cui al **comma 898** è posta mediante una novella nell'articolo 19 del [D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#), e successive modificazioni. La nozione di società a controllo pubblico è posta, ai fini in oggetto, dall'articolo 2, comma 1, lettere *b) e m)*, dello stesso D.Lgs. n. 175; la citata lettera *b)* fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'[articolo 2359](#) del codice civile e specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

<sup>57</sup> Il limite in esame (fatte salve le esclusioni, cfr. *infra*) concerne tutte le pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e ivi compresi, in ogni caso, i soggetti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni - e le autorità amministrative indipendenti.

Il **comma 898** specifica che la norma transitoria ivi posta è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'attuazione del [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#).

Per il personale degli enti pubblici non economici, resta implicitamente fermo che il comando o distacco può essere operato anche al di fuori della norma transitoria in oggetto, ove consentito da altre norme vigenti.

Si segnala altresì che il Governo, nella [seduta](#) della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera del 20 dicembre 2022, ha dichiarato che la norma transitoria di cui al presente **comma 898** deve essere valutata insieme con la Commissione europea, al fine di verificare che la medesima norma non sia in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità, obiettivo previsto dal suddetto PNRR (cfr. i traguardi M1C1-56 e M1C1-58 del relativo [allegato](#)).

**Articolo 1, commi 899-902**  
*(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)*

I **commi 899-902** istituiscono nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza** con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate.

Infine, vengono incrementate di **2 milioni** di euro all'anno le risorse per il **funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021.

In particolare, il **comma 899** istituisce i due fondi con le finalità e le dotazioni che seguono:

- il **Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza**, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di **70 milioni** di euro per l'anno 2023, **90 milioni** di euro per l'anno 2024, **110 milioni** di euro per l'anno 2025 e **150 milioni** di euro annui dal 2026 al 2037;
- il **Fondo per la gestione della cybersicurezza**, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a **10 milioni** di euro per l'anno 2023 e **50 milioni** di euro per l'anno 2024 e **70 milioni** di euro a decorrere dal 2025.

I due fondi, allocati nello stato di previsione del MEF, sono finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.

Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la [Strategia nazionale di cybersicurezza \(2022-2026\)](#) e l'annesso [Piano di implementazione](#) come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l'architettura della sicurezza cibernetica nazionale.

I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella

dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.

La **Strategia nazionale di cybersicurezza** individua **tre obiettivi fondamentali**: protezione, risposta, sviluppo.

La **protezione** degli *asset* strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro normativo sia da misure, strumenti e controlli che possono abilitare una transizione digitale resiliente del Paese. Di particolare importanza è lo sviluppo di strategie e iniziative per la verifica e valutazione della sicurezza delle infrastrutture ICT, ivi inclusi gli aspetti di approvvigionamento e *supply-chain* a impatto nazionale.

La **risposta** alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso l'impiego di elevate capacità nazionali di monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta e l'attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori facenti parte dell'ecosistema di cybersicurezza nazionale.

Lo **sviluppo** consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

Il **Piano di implementazione** riporta, per ciascuno degli obiettivi della Strategia nazionale – protezione, risposta e sviluppo – le misure da porre in essere per il loro conseguimento per ognuna delle quali è indicato il novero degli attori responsabili per la loro attuazione. Le Amministrazioni indicate come attori responsabili, sono chiamate a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione alle corrispondenti misure, utilizzando le risorse finanziarie a disposizione, a legislazione vigente comprese quelle del PNRR, occorrenti allo scopo.

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la **Cybersecurity** è uno dei 7 investimenti della **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. **620 milioni di euro** di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

L'intervento si articola in 4 aree principali:

- rafforzamento dei **presidi di front-line** per la gestione degli alert e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
- consolidamento delle capacità tecniche di **valutazione e audit della sicurezza** dell'hardware e del software;
- potenziamento del **personale delle forze di polizia** dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;
- implementazione degli *asset* e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.

Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cybersicurezza:

"Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersecurity, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersecurity e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".

Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la **governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica** che ha al suo vertice il **Presidente del Consiglio dei ministri** cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersecurity e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cibersecurity nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla **Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica** le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il **Comitato interministeriale per la cibersecurity (CIC)**, organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cibersecurity. L'**Agenzia per la cibersecurity nazionale (ACN)** è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersecurity. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cibersecurity e in quanto tale ha il **coordinamento** tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersecurity a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la **strategia nazionale di cibersecurity**.

Ai sensi del **comma 900**, l'**Agenzia per la cibersecurity nazionale - ACN** è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio **dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cibersecurity**. In particolare, sviluppa una rilevazione dei **fabbisogni finanziari** necessari alle amministrazioni responsabili nell'ambito del Piano.

Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente **assegnate** con uno o più **DPCM**, adottati su proposta dell'ACN, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla ACN, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con DPCM adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (**comma 901**).

Il **comma 902**, infine, **incrementa di 2 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse che il D.L. 82/2021 ha stanziato per le **spese di funzionamento dell'ACN**. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all'ACN dal comma in esame.

L'articolo 18 del D.L. 82/2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell'ACN con dotazione pari a:

- 2 milioni per il 2021;
- 41 milioni per il 2022;
- 70 milioni per il 2023;
- 84 milioni per il 2024;
- 100 milioni per il 2025;
- 110 milioni per il 2026;
- 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.

**Articolo 1, comma 903**  
**(Clausola di salvaguardia)**

Il **comma 903**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'**articolo 1, comma 903**, in commento stabilisce quindi che le norme della legge di bilancio in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dalla legge di bilancio) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "*allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome*"<sup>58</sup>.

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "*riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, "*sino all'adeguamento dei rispettivi*

---

<sup>58</sup> Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015.

*statuti"*, le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti *"per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*.

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.